RESOCONTO STENOGRAFICO

286.

SEDUTA DI GIOVEDI' 21 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni	dificazioni al Concordato latera- nense del 1929 tra lo Stato italiano e
Disegni di legge:	la Santa Sede (2336);
(Approvazioni in Commissione) 26364	Disposizioni sugli enti e beni ecclesia-
(Trasferimento dalla sede referente	stici in Italia e per il sostentamento
alla sede legislativa) 26305	del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).
Disegni di legge (Discussione con-	Presidente 26305, 26308, 26313, 26320,
giunta):	26322, 26324, 26325, 26330, 26337, 26343,
Ratifica ed esecuzione del protocollo,	26346, 26348, 26355, 26358, 26365, 26369,
firmato a Roma il 15 novembre	26374, 26377, 26379, 26381, 26385, 26389,
1984, che approva le norme per la	26391, 26392, 26396
disciplina della materia degli enti e	Amato Giuliano, Sottosegretario di
beni ecclesiastici formulate dalla	Stato alla Presidenza del Consiglio
Commissione paritetica istituita	dei ministri . 26337, 26351, 26389, 26391
dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo,	Antoni Varese (<i>PCI</i>) 26353, 26369
con protocollo addizionale, del 18	Balbo Ceccarelli Laura (Sin. Ind.) . 26379
febbraio 1984 che ha apportato mo-	Balestracci Nello (DC), Relatore per

PAG.	PAG.
la II Commissione 26330, 26333, 26349, 26351, 26352	Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio)
Bassanini Franco (Sin. Ind.) 26313 Cifarelli Michele (PRI) 26374	Risoluzione:
COLOMBO EMILIO (DC), Relatore per la III Commissione . 26308, 26330, 26389	(Annunzio)
GORLA MASSIMO (<i>DP</i>) 26365	CNEL:
CRIVELLINI MARCELLO (<i>PR</i>) 26320, 26381 GUALANDI ENRICO (<i>PCI</i>) 26346	(Trasmissione di documentazione) . 26303
Guarra Antonio (<i>MSI-DN</i>) 26324	Corte costituzionale:
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) . 26308, 26309 MATTARELLA SERGIO (DC) 26322	(Annunzio di sentenze)26343
Melega Gianluigi (PR) 26348, 26349, 26352, 26353	Per la risposta scritta ad una interrogazione:
MINERVINI GUSTAVO (Sin. Ind.) 26337	PRESIDENTE
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) , 26377 RUTELLI FRANCESCO (PR) 26385	Piro Franco (<i>PSI</i>) 26397
SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI) 26355 VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) 26358	Per un richiamo al regolamento: PRESIDENTE
Disegno di legge di conversione:	RUTELLI FRANCESCO (PR) 26304
(Autorizzazione di relazione orale) . 26397	Sull'ordine dei lavori:
Proposte di legge:	Presidente
(Annunzio)	Votazioni segrete
(Autorizzazione di relazione orale) . 26397 (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 26305	Ordine del giorno della seduta di do- mani

La seduta comincia alle 9,40.

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 19 marzo 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Azzaro, Cresco, Grippo, Lodigiani e Salerno sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 20 marzo 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LODIGIANI ed altri: «Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (2694);

Russo Giuseppe ed altri: «Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria» (2695);

Pellegatta ed altri: «Perequazione delle indennità operative e di istituto pensionabili spettanti al personale delle

Forze armate e dei Corpi di polizia» (2696);

CARLOTTO: «Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni» (2697);

VENTRE ed altri: «Norme per la dotazione di armi al personale di custodia e guardia notturna dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali» (2698);

LODIGIANI ed altri: «Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese» (2699);

Granati Caruso ed altri: «Disposizioni in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia» (2700).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal CNEL.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso, con lettera in data 13 marzo 1985, il testo delle osservazioni e proposte sulla «sicurezza sul lavoro», approvato dall'Assemblea del Consiglio medesimo nella seduta del 7 marzo 1985.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso

altresì, con lettera in data 13 marzo 1985, il testo del parere sullo «schema di programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale», approvato dall'Assemblea del Consiglio medesimo nella seduta dell'8 marzo 1985.

Queste documentazioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

Gualandi ed altri: «Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei rappresentanti di lista componenti dei seggi elettorali per le elezioni politiche, amministrative, europee e in occasione di referendum» (2447).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per un richiamo al regolamento.

Francesco RUTELLI. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 16 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Francesco RUTELLI. Desidero fare riferimento alla riunione della Giunta per il regolamento che dovrebbe aver luogo tra pochi minuti: lei sa, Presidente, che in questa legislatura il gruppo radicale non solo non vi è rappresentato, ma ne è stato anzi escluso. Volevo quindi farle presente questo problema, affinché fosse trasmesso alla Presidente della Camera e risultasse pertanto come, in quella sede, una delle questioni da affrontare sia la seguente.

Nella Conferenza dei presidenti di

gruppo abbiamo affrontato il problema della emendabilità o meno dei due disegni di legge di cui tra poco inizierà la discussione sulle linee generali (si tratta dei provvedimenti nn. 2336 e 2337); non senza dubbi e incertezze da parte di vari presidenti di gruppo e con l'opposizione, in quella sede, dei gruppi radicale, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, nonché con la personale opposizione del presidente della Commissione affari esteri lì convocato, è prevalsa la tesi della non emendabilità di quei due provvedimenti e, in particolare, di quello n. 2337 che reca disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Volevo farle presenti i seguenti concetti. A nostro avviso, è sostenibilissima l'emendabilità del disegno di legge n. 2236; non parliamo poi dell'emendabilità di quello n. 2337, che è un disegno di legge ordinario, per il quale ci troveremmo di fronte alla paradossale situazione, se venisse confermata questa decisione, dell'ammissibilità di un emendamento interamente soppressivo, attraverso la reiezione di un articolo (perché si procederà alle votazioni articolo per articolo), da una parte e, dall'altra, dell'inammissibilità, in ipotesi, di una parziale soppressione del medesimo articolo, attraverso la presentazione di emendamenti!

Sosteniamo la piena emendabilità del disegno di legge n. 2336 ed anche di quello n. 2337; suggeriamo in subordine alla Giunta per il regolamento di prendere in esame almeno la piena emendabilità del secondo provvedimento; in via ulteriormente subordinata, suggeriamo alla stessa Giunta di prendere in esame quanto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ebbe a dichiarare in Senato, in occasione dell'analogo dibattito sul Concordato e su questi due disegni di legge connessi; egli ha sostenuto (ed a suo avviso, illustrato) alcuni criteri di emendabilità del disegno di legge n. 2337. Avallare l'assoluta preclusione di emendamenti a questi provvedimenti costituirebbe un gravissimo pre-

cedente, soprattutto in considerazione del fatto che in materie assolutamente analoghe a questa, signor Presidente e signor sottosegretario, esiste una vastissima gamma di precedenti di emendamenti presentati, accolti dalla Presidenza e, in molti casi, approvati. Sotto questo profilo, mi pare dunque che creeremmo un gravissimo precedente in questa Camera, se non ammettessimo la piena emendabilità, secondo quanto ho esposto.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, poiché era presente, lei sa che la questione ha formato oggetto di ampio esame in Conferenza dei capigruppo; il Presidente si riserva di comunicare, prima di passare all'esame degli articoli, quali decisioni avrà assunto in materia; comunque, informerò il Presidente di queste sue osservazioni, affinché le abbia presenti al momento delle sue decisioni.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni, cui erano state assegnate in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1789 e coll. nn. 230 - 310 - 337 - 470 - 472 - 477 - 478 - 523 - 670 - 858 - 983 - 1480 - 1559 e 1732) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico:

Lodi Faustini Fustini ed altri: «Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione» (397-ter e coll. nn. 1461-ter, 1778-ter, 94, 584, 917, 1465, 1808) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione dei disegni di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazione al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (2336); Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede; Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario, legge:

«La Camera dei deputati,

riunita per l'esame dei disegni di legge nn. 2336 e 2337, recanti rispettivamente "Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984,..." e "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".

rilevato il contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 10, secondo comma, 23, secondo comma, e 39, primo e secondo comma, dei precitati disegni di legge, a norma dei quali rispettivamente si prevede: a) che "le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica", ove non riconoscibili come "enti ecclesiastici", "possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile", in base cioè al diritto comune, sicché "restano in tutto regolate dalle leggi civili", statuendosi però nel contempo "la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari" (articolo 10, primo e secondo comma); ed altresì che: b), per quanto concerne gli erigendi istituti diocesani per il sostentamento del clero, "in ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva" (articolo 23. secondo comma): ed, ancora, che: c), per quanto concerne l'erigendo Istituto centrale per il sostentamento del clero, esso deve essere amministrato "da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero" (articolo 39, primo comma), nonché che "il presidente e gli altri componenti" debbono essere designati dalla Conferenza episcopale italiana (articolo 39, secondo comma):

considerato che: a) la menzionata disposizione di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, del disegno di legge n. 2337 si pone in contrasto con la norma di cui all'articolo 20 della Costituzione, a tenore del quale "il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una asso-

ciazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative", derogatorie cioè del diritto comune, "per la costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività" nonché con gli articoli 2, 3, primo comma, 7, primo comma, 8, primo comma, e 19 della Costituzione; b) le precitate disposizioni di cui agli articoli 23, secondo comma, e 39, primo e secondo comma, in quanto contenute in una fonte di diritto interno all'ordinamento statuale italiano (disegno di legge n. 2337), ancorché derivante da un accordo pattizio esterno, dettando esse disposizioni che attengono esclusivamente alla costituzione interna degli organi amministrativi di enti propri della Chiesa cattolica, sia pure civilmente riconoscibili, si pongono in evidente ed insanabile contrasto con l'articolo 7, primo comma, della Costituzione, che sancisce l'indipendenza e la sovranità della Chiesa "nel proprio ordine" con il conseguente divieto assoluto per lo Stato di interferire nell'organizzazione interna della Chiesa stessa, nonché con il diritto di libertà religiosa, costituzionalmente garantito dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 21 della Costituzione, nonché, ancora, con il principio di uguaglianza delle confessioni religiose e delle formazioni sociali in genere "davanti alla legge.... senza distinzione di religione", di cui all'articolo 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, ulteriormente rafforzato dalle previsioni costituzionali di cui agli articoli 2, 19 e 20 della Costituzione;

delibera

di non passare all'esame del precitato disegno di legge n. 2337 e passa all'ordine del giorno

«GUERZONI».

«La Camera,

riunita per l'esame dei disegni di legge n. 2336 e 2337, concernenti rispettivamente ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disci-

plina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, del Concordato del 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia:

visti gli articoli 3, 19, 38, 53, 81, 117 della Costituzione:

considerato che diverse disposizioni del disegno di legge n. 2337, e segnatamente quelle contenute negli articoli 46, 47, 49, 50, 67 e 70, comportano oneri per il bilancio dello Stato, sotto forma di nuove o maggiori spese o di minori entrate riferite all'esercizio in corso e ad esercizi successivi:

rilevato che manca ogni quantificazione dei predetti oneri (valutabili, secondo le stime più caute, in complessivi 650 miliardi annui, a fronte dei 310 miliardi posti oggi complessivamente a carico del bilancio dello Stato), né è prevista, per farvi fronte, alcuna idonea copertura finanziaria, con conseguente violazione del disposto di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

ritenuto che la destinazione ad attività gestite dalla Chiesa cattolica di una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche versata da contribuenti che non abbiano espresso alcuna delle scelte di cui all'articolo 47 viola il disposto dell'articolo 53 della Costituzione che finalizza l'obbligo contributivo e il prelievo fiscale al concorso al finanziamento delle «spese pubbliche»;

rilevato che tanto le disposizioni del disegno di legge n. 2337 sopra citate, quanto le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 26, 45 e 56 del medesimo disegno di legge, configurano un regime di privilegio, in nessun modo legittimato dall'articolo 20 della Costituzione, né dall'articolo 7, n. 3, del Concordato del 1984, con conseguente ingiustificata violazione del principio di uguaglianza tra i cittadini in relazione a distinzioni di religione, stabilito dall'articolo 3 della Costituzione;

considerato inoltre che il disposto del secondo comma dell'articolo 47 del medesimo disegno di legge, oltre che contrastare con i principi di universalità, integrità ed unità del bilancio, viola altresì i principi costituzionali di garanzia della libertà religiosa e del diritto alla riservatezza dei cittadini;

rilevato infine che le disposizioni degli articoli 2, 3 e 16 del medesimo disegno di legge, in quanto applicabile a fondazioni o enti che svolgano attività assistenziale, ancorché più o meno connessa a finalità di religione o di culto, contrasta con il disposto degli articoli 38, quarto comma, 117 e 118 della Costituzione, che riserva allo Stato, e per esso alle competenti autorità regionali e locali, i compiti e le funzioni pubbliche di assistenza sociale, e dunque impone di trasferire ad essi i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza statutariamente destinati o in atto utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali:

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2337.

«Bassanini, Visco, Codrignani, Balbo Ceccarelli».

«La Camera,

riunita per l'esame dei disegni di legge nn. 2336 e 2337 riguardanti disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

considerato che molteplici disposizioni del disegno di legge n. 2337 comportano oneri aggiuntivi o minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto alle norme ora in vigore;

constatato che non compare alcuna copertura di tali nuove spese o minori entrate;

ritenuto che le particolari agevolazioni fiscali introdotte dal disegno di legge con-

trastano con l'articolo 20 della Costituzione.

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2337.

«CRIVELLINI».

PRESIDENTE. A norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle pregiudiziali in questione.

L'onorevole Guerzoni ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la ragione della presentazione della pregiudiziale di costituzionalità di cui sono firmatario, risiede nel tipo di procedura adottata dal Governo con i disegni di legge nn. 2336 e 2337 in materia, rispettivamente, di ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 e di disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia.

Con l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 del disegno di legge n. 2336, là dove si propone di sostituire detto articolo con il seguente: «Piena e intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso», il Governo stesso ha precisato (credo correttamente, e di questo ritengo che si debba dare atto) quale tipo di procedimento intenda seguire per dar corso agli impegni pattiziamente assunti in materia di enti ecclesiastici, per conferire cioè a tali impegni efficacia nell'ordinamento interno.

Con questa modifica il disegno di legge n. 2336 verrà a contenere unicamente l'autorizzazione alla ratifica del protocollo del 15 novembre 1984. Vi è dunque una differenza rispetto al disegno di legge n. 2021, approvato ieri, poiché quel testo conteneva sia l'autorizzazione alla ratifica, sia la clausola di esecutorietà nel diritto interno del protocollo del 18 febbraio, come generalmente avviene per gli atti di diritto internazionale o assimilati. Nel testo oggi in discussione, invece, questi due momenti sono stati scissi. Sebbene non manchino alcuni precedenti di tale procedura, di per sé legittima, non di meno si tratta, dal punto di vista della consuetudine, di un fatto piuttosto inusuale; pertanto si comprende che possono sorgere alcuni problemi.

Vorrei però richiamare su un punto l'attenzione dell'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il cui magistero giuridico tutti riconosciamo. Una volta imboccata la strada della scissione tra autorizzazione alla ratifica e immissione dell'accordo pattizio nel diritto interno, ne deriva che, mentre con il disegno di legge n. 2336 si autorizza soltanto la ratifica del protocollo sottoscritto il 15 novembre 1984, con il disegno di legge n. 2337 si provvede a dare applicazione nel diritto interno al contenuto del protocollo stesso mediante atto legislativo formalmente e sostanzialmente autonomo e distinto. Ma, in conseguenza di ciò, il disegno di legge n. 2337 — come appare dalla stessa veste formale nella quale è stato presentato, non a caso, dal Governo — costituisce indubitabilmente un provvedimento legislativo di diritto interno a tutti gli effetti. Un provvedimento che, certo, ha come presupposto il protocollo del 15 novembre ed è con quello connesso ma che, ripeto, è fonte normativa di diritto interno a tutti gli effetti.

Ma occorre aggiungere che, quando si segue la procedura indicata, è allora improprio e scorretto, secondo una acquisizione pacifica della dottrina internazionalistica, riprodurre nel disegno di legge di diritto interno il testo letterale delle disposizioni contenute nell'atto di diritto esterno.

EMILIO COLOMBO, Relatore per la III Commissione. Chi l'ha mai detto?

LUCIANO GUERZONI. Non a caso, onorevole sottosegretario, si è avuto un problema analogo quando si è trattato
dell'intesa con la confessione valdo-metodista, allorché — pur con rilievi critici da
parte di alcuni settori delle confessioni
valdese e metodista — nel tramutare l'intesa in fonte di diritto interno sono state
apportate delle modifiche al testo convenuto dell'intesa stessa. Credo che la procedura allora seguita fosse corretta, perché l'articolo 8 della Costituzione dispone, appunto, che i rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati per legge «sulla base» di intese.

L'analogia, a mio parere, nel caso dei disegni di legge ora in discussione vale fino ad un certo punto; se tuttavia la si vuole porre, dobbiamo trarne coerentemente tutte le conseguenze. Se qui si tratta di due atti formalmente e sostanzialmente distinti (da un lato, un accordo di tipo internzionalistico, o, comunque, di diritto esterno, per il quale si richiede l'autorizzazione alla ratifica con il disegno di legge n. 2336; dall'altro, e con diversa configurazione formale, il disegno di legge n. 2337, diretto a dare applicazione ai contenuti dell'accordo pattizio sottoscritto col protocollo del 15 novembre 1984); se dunque si tratta — dicevo — di due provvedimenti legislativi distinti, non v'è dubbio che il secondo (il disegno di legge n. 2337) può e deve contenere soltanto le norme atte a dare applicazione, nel diritto interno, all'accordo o intesa partizia esterna. L'assenza di coerenza nel seguire questa strada, pur indicata dal Governo, determina quegli effetti che ci costringono a porre le pregiudiziali di costituzionalità. In un provvedimento legislativo di diritto interno, qual è quello recante il n. 2337, non possono, ad esempio, essere contenute — come invece è norme di organizzazione interna della Chiesa cattolica. Si tratta di cosa gravissima sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello costituzionale. Non è pensabile che, in aperta violazione del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione e delle guarentigie costituzionali di libertà religiosa, lo Stato fissi norme, così come avviene con gli articoli del disegno di legge n. 2337 che da qui a poco citerò, riguardanti l'ordinamento interno della Chiesa cattolica, cui la Costituzione riconosce la qualità di ordinamento sovrano e indipendente rispetto allo Stato.

Si tratta di un fatto inammissibile perché vuol dire negare — e mi richiamo alle dichiarazioni rese ieri in quest'aula dal Presidente del Consiglio — quel rifiuto del giurisdizionalismo che si sostiene sancito dal nuovo Concordato. La questione non è soltanto tecnica o formale, perché investe, oltre che rilevanti problemi di correttezza del procedimento di produzione delle fonti normative, valori e principi essenziali nell'ordinamento costituzionale italiano vigente. Il procedimento in base al quale si scindono i due momenti, quello di autorizzazione alla ratifica e quello di applicazione nel diritto interno, è stato seguito - così come hanno dichiarato sia il relatore, sia il Presidente del Consiglio — perché si è voluto evitare che la normativa riguardante il regime degli enti ecclesiastici e gli oneri finanziari dello Stato per il sostentamento del clero cattolico ricadesse automaticamente sotto la protezione del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzifone.

Se così è, occorre allora agire con rigorosa coerenza, prendendo atto che il disegno di legge n. 2337 è a tutti gli effetti, formali e sostanziali, un provvedimento legislativo di diritto interno, connesso all'accordo internazionale o pattizio esterno, ma niente di più. Se si fosse seguita la strada percorsa per il disegno di legge n. 2021 votato ieri, certi problemi forse non si sarebbero posti. Come tutti sappiamo, infatti, l'immissione nel diritto interno di una fonte bilaterale esterna. internazionalistica o concordataria che sia, allorché avvenga nelle consuete forme della clausola od ordine di esecuzione opera nei limiti di compatibilità con l'ordinamento della fonte esterna così immessa.

Pertanto, se il disegno di legge n. 2336 contenesse contestualmente autorizzazione alla ratifica e clausola od ordine di

esecuzione nel diritto interno, non saremmo qui a porre i problemi di cui sto trattando, perché — in tal caso — l'efficacia nel diritto interno dell'atto convenzionale esterno sarebbe automaticamente limitata dal criterio della sua compatibilità con l'ordinamento interno in cui viene in tal modo inserito.

Giustamente non si è così proceduto, perché in tal modo — e di questo do atto al Governo — ci sarebbe stato il rischio di far ricadere tutta la normativa in questione, giova ripeterlo, nell'ambito di protezione di cui all'articolo 7, secondo comma della Costituzione. Dato, però, che non è così, e che il disegno di legge n. 2337 si configura come fonte legislativa autonoma di diritto interno, soltanto connessa con l'accordo di diritto esterno, cui intende dare applicazione ai fini interni, occorre allora — ripeto — trarne tutte le logiche conseguenze, tra cui — in primo luogo — la necessità, per così dire, di ritrascrivere — nell'ottica e ai fini propri dell'ordinamento statuale - le norme di cui al protocollo del 15 novembre 1984.

Vorrei allora richiamare — a titolo esemplificativo — l'attenzione dei colleghi innanzi tutto sul disposto del secondo comma dell'articolo 23 del disegno di legge n. 2337, che così recita: «In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva». Mi riferisco a questa norma come esempio degli effetti prodotti dalla mancata ritrascrizione, ai fini del diritto interno, delle disposizioni contenute od allegate al protocollo del 15 novembre 1984. Ma di esempi se ne potrebbero fare tanti altri.

Si tratta, in questo caso, degli istituti diocesani per il sostentamento del clero, quindi di enti della Chiesa cattolica. Ancorché l'istituzione di questi enti sia esplicitamente prevista nell'accordo pattizio in esame, ritengo assurdo che in una legge dello Stato si statuisca sulla composizione di un organo che è esclusivamente proprio dell'ordinamento canonico. Tutto ciò non solo non ha senso, ma viola aper-

tamente una serie di norme costituzionali, fra cui in primo luogo il primo comma dell'articolo 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, nel momento in cui riconosce la Chiesa cattolica indipendente e sovrana nel proprio ordine, non sancisce soltanto un principio di separazione tra ordine civile ed ordine religioso, ma anche l'assoluta incompetenza dello Stato a legiferare su materie, atti e fatti che attengono all'autonomia istituzionale, riconosciuta primaria, della Chiesa cattolica. Non è questa — ripeto — una questione soltanto tecnica o formale, né questione che attiene allo scontro politico fra Governo ed opposizione (la battaglia politica sul «nuovo» Concordato l'abbiamo fatta ieri e, credo, con risultati anche significativi in termini di voto). Qui è in gioco una fondamentale questione di correttezza costituzionale. È infatti inammissibile che in un provvedimento di legge interno, pur connesso con un impegno pattizio esterno, si prevedano - per parte dello Stato e con legge interna dello Stato — statuizioni di questo genere. Questo è il peggior giurisdizionalismo che si possa immaginare! Neanche lo Stato del Settecento pretendeva, in pieno giurisdizionalismo, di fare cose di questo genere!

Ma vorrei richiamare la vostra attenzione anche sull'articolo 39, primo e secondo comma, ancora del disegno di legge n. 2337. Il primo comma così recita: «L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana». Il secondo comma stabilisce: «Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana».

Sia chiaro che non ho niente da obiettare sul merito di queste norme: per me sarebbe stato bene prevedere che almeno il 50 per cento dei membri dovessero essere rappresentanti designati dal clero e in modo elettivo. Quello che invece con-

testo è, per un verso, che statuizioni di questo genere siano contenute già nello stesso atto pattizio (non si vede cosa debba interessare allo Stato italiano. anche nel momento in cui stipula un accordo con la Santa Sede, quali siano i modi con cui la Chiesa intenda organizzare organi o istituti che sono soltanto suoi) e, per altro verso, soprattutto, che si reintroducano nell'ordinamento italiano — e questo mi permetterei di segnalarlo allo schieramento parlamentare che ha votato ieri l'accordo del 18 febbraio 1984 - disposizioni di così marcato giurisdizionalismo, in aperta violazione della libertà religiosa, della libertà e dell'autonomia primaria della Chiesa cattolica, dell'autonomia normativa pur costituzionalmente riconosciuta alle formazioni sociali in genere. È questo un fatto gravissimo

Voi avete sostenuto che il «nuovo» Concordato è l'attuazione del principio di laicità dello Stato: spiegatemi allora in nome di che cosa questo Stato laico e pluralista (così lo ha definito il Presidente del Consiglio, e noi siamo d'accordo con lui) statuisce, con una propria legge, che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero deve essere amministrato da un consiglio di amministrazione composto per almeno un terzo da membri designati dal clero secondo modalità fissate dalla Conferenza episcopale italiana! E poi, non paghi di ciò, diciamo anche che il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana! Che cosa può interessare tutto ciò allo Stato laico e pluralista italiano? Che competenza e che potere ha su tutto ciò l'ordinamento statuale? Dove va a finire la distinzione tra i due ordini di fronte a disposizioni statuali di questo genere? Dove va a finire la libertà religiosa? Dove va a finire l'eguaglianza tra le confessioni religiose, visto che non trovo — giustamente — nulla del genere, ad esempio, nell'intesa con le confessioni valdese e metodista?

Insomma, in questo modo si introduce un privilegio in senso tecnico (i privilegi possono anche essere odiosi), una vera e propria discriminazione ai danni della Chiesa cattolica, visto che stabiliamo, con legge interna dello Stato, come essa debba configurare proprie, autonome articolazioni. Ciò è inammissibile!

Lo ripeto: queste norme violano il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, ma violano anche gli articoli 2, 3, 8, 19 e 21 della Costituzione stessa. Insomma, violano tutto un sistema di principi e di norme della Costituzione nel quale tutti ci riconosciamo e che configura, esso sì, uno Stato laico, autonomo e pluralista nel quale le autonomie delle formazioni sociali sono pienamente riconosciute e tutelate.

Nel caso poi della Chiesa cattolica, esiste un dettato costituzionale, che la dottrina riconosce come principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, che configura l'autonomia della Chiesa come autonomia primaria: la Chiesa e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani! Ma dove va così a finire la sovranità? Dove va a finire l'indipendenza? Dove va a finire il riconoscimento dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione? Dove va a finire il principio di eguaglianza, senza distinzione di religione, di cui all'articolo 3?

Voi tutti sapete che, per giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di religione, non si applica soltanto ai singoli ma anche alle formazioni sociali e alle confessioni religiose.

E inoltre, dove va a finire il principio contenuto nel primo comma dell'articolo 8 della Costituzione, quello secondo cui tutte le confessioni sono egualmente libere davanti allo Stato? Nei fatti, qui si stabiliscono con legge statale limitazioni all'eguale libertà dei culti, e non mi interessa che siano limitazioni pattiziamente convenute, perché una tale previsione è illegittima nel diritto interno, anche se pattiziamente convenuta. Come ha insegnato Jemolo, e come tutta la dottrina riconosce, nella pattuizione tra Stato e confessioni religiose queste ultime non possono rinunciare a diritti che la Costi-

tuzione configura come inviolabili ed inderogabili, anche perché questi diritti integrano correlative limitazioni alla stessa potestà legislativa in quanto tale.

Nelle norme che ho richiamato si arriva, lo ripeto, alla configurazione di un privilegio odioso, di una vera e propria discriminazione verso la Chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni religiose, di un'insanabile lesione dell'autonomia primaria ad essa costituzionalmente riconosciuta

Ho indicato due norme come esempio dell'effetto che si produce nel momento in cui, imboccando una strada che, nel caso, io ritengo giusta (separazione tra legge di autorizzazione alla ratifica e provvedimento legislativo di attuazione nel diritto interno delle disposizioni di cui al protocollo per il quale viene richiesta la ratifica), non se ne traggono poi le dovute conseguenze. E se non se ne traggono le dovute conseguenze si rischia di aprire un contenzioso gravissimo, perché la Corte costituzionale, come a tutti voi è noto, ha statuito, in rapporto al Concordato del 1929, che la legge n. 810, di ratifica ed esecuzione del Concordato stesso, e le leggi nn. 847 e 848, applicative del Concordato, per l'ordinamento italiano si collocano ad un diverso grado di gerarchia delle fonti.

È pertanto ovvio che vi saranno impugnative delle ricordate norme contenute nel disegno di legge n. 2337, qualora esso diventi legge dello Stato italiano, la cui legittimità e validità non potrà che essere riconosciuta dalla Corte costituzionale, in quanto quelle norme violano apertamente il principio fondamentale e supremo, per il nostro ordinamento costituzionale, di incompetenza dello Stato a statuire su materie ed istituti propri dell'ordine religioso, e nella specie, della Chiesa cattolica.

Il provvedimento in discussione (mi riferisco sempre al disegno di legge n. 2337) contiene una serie di norme sulle quali è possibile richiamare, nel senso indicato, l'attenzione dei colleghi. Ad esempio, l'articolo 10 contiene, al secondo comma, una disposizione molto grave. In

tali norme si prevede il caso di associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica (si tratta, quindi, di associazioni ecclesiastiche) che tuttavia non siano civilmente riconoscibili come enti ecclesiastici.

Di queste associazioni, che sono ecclesiastiche in quanto costituite ed approvate dall'autorità ecclesiastica, ma non riconoscibili come enti ecclesiastici ai fini civili, si dice che esse possono essere riconosciute alle «condizioni previste dal codice civile». Ciò vuol dire che le associazioni ecclesiastiche che lo Stato italiano non può riconoscere come enti ecclesiastici possono essere riconosciute in virtù del diritto comune sulle persone giuridiche e sulle associazioni. Il secondo comma dell'articolo 10 aggiunge: «Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili...». Ma tale norma è pleonastica, perché, se sono riconosciute alle condizioni del codice civile, vuol dire che tali associazioni sono enti civili a tutti gli effetti e, come tali, interamente soggette alle norme del diritto comune.

Se si continua, però, la lettura del secondo comma dell'articolo 10, ci si trova di fronte alla seguente disposizione: «... salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione e di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari». Ebbene, io non so se chi ha steso questa norma, che si pretende ora di emanare come disposizione interna dell'ordinamento statuale, si sia reso conto della gravità della riserva ora richiamata. Se il secondo comma dell'articolo 10 fosse approvato, infatti, noi stabiliremmo che esistono associazioni riconoscibili in virtù del diritto comune ed in tutto regolate da esso, ma per le quali si effettua una deroga al diritto comune in virtù, propriamente, della loro connotazione religiosa. Ma l'articolo 20 della Costituzione l'abbiamo dimenticato o intendiamo mettercelo brutalmente sotto i piedi?

L'articolo 20 della Costituzione prevede, com'è noto, che gli enti e le associazioni con fini di religione o di culto non possano, per questa loro connotazione, essere oggetto di speciali limitazioni legi-

slative o di speciali gravami fiscali per quanto riguarda la loro costituzione, formazione ed ogni altra attività. Invece qui stiamo dicendo che ci sono associazioni ecclesiastiche che non sono riconoscibili come enti ecclesiastici (e quindi non si fa ricorso per esse all'apposita legislazione speciale), che sono a tutti gli effetti associazioni di diritto comune, ma che tuttavia, in virtù proprio della loro connotazione religiosa, si opera per esse, e solo per esse, una deroga al diritto comune. Qui si tocca un aspetto di libertà fondamentale, in quanto si viene a derogare l'articolo 20 della Costituzione. Si viene infatti a statuire che vi sono associazioni di diritto comune che, in virtù di una loro caratterizzazione ecclesiastica, sono parzialmente soggette ad una normativa speciale, addirittura per quanto riguarda i poteri dell'autorità ecclesiastica in ordine agli organi statutari delle associazioni stesse. Anche in questo caso non ha alcun rilievo, ai fini dell'ordinamento interno, che la deroga al diritto comune tragga origine da una clausola pattizia, perché, ancora una volta, l'articolo 20 della Costituzione integra una limitazione alla potestà legislativa ordinaria. Né ha rilievo che la deroga in questione faccia salvi, per associazioni di origine ecclesiastica, i poteri propri dell'autorità ecclesiastica, perché il disposto dell'articolo 20 della Costituzione vieta, per l'appunto, che si deroghi al diritto comune (e, nel caso, si tratta di associazioni riconosciute civilmente a norma del diritto comune) in virtù del carattere ecclesiastico di un'associazione o di un ente. Ma, nella fattispecie, si violano anche gli articoli 2, 3, 7, 8 e 19 della Costituzione.

Volevo richiamare su tutto ciò l'attenzione del Governo, dei relatori e dei colleghi, perché, per parte mia, non faccio, su tali problematiche, una questione di scontro tra maggioranza ed opposizione. Ciò che intenderei favorire, invece, è, in proposito, un meditato e pacato confronto, che ha però in gioco una posta grossa, cioè la correttezza, la rigorosità, l'adeguatezza costituzionale del procedimento di produzione legislativa.

Mi auguro che, su questa base, sia possibile per tutti riconoscere che nel disegno di legge n. 2337 vi sono cose che vanno assolutamente riviste. Sostenere l'inemendabilità del provvedimento n. 2337 è un assurdo istituzionale e costituzionale, perché vuol dire negare che quel disegno di legge è, a tutti gli effetti, un atto di diritto interno. L'emendabilità del provvedimento n. 2337, oltre ad essere coerente con l'impostazione che il Governo stesso ha inteso dare al distinto procedimento di ratifica e di applicazione dell'accordo sottoscritto il 15 novembre 1984, rappresenta anche la sola strada che consente di togliere dal disegno di legge in questione disposizioni che una legge interna dello Stato non può comunque contenere, ancorché essa si collochi in dipendenza e in attuazione di un patto contratto in un ordine esterno a quello dello Stato. Noi siamo disposti, scusate la battuta cordiale, a darvi una mano per essere corretti nell'applicazione dell'accordo, ma al tempo stesso per evitare di immettere nel diritto interno norme che, per previsione costituzionale, non possono comunque aver corso nell'ordinamento dello Stato italiano (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

Franco Bassanini. Signor Presidente, le questioni di costituzionalità poste nella mia pregiudiziale attengono a profili assolutamente diversi da quelli or ora prospettati dal collega Guerzoni. In effetti, questo testo è talmente ampio e talmente complesso che si presta a porre serie questioni di costituzionalità sotto molteplici profili.

La prima delle questioni che abbiamo posto (la prima in ordine di stesura della pregiudiziale, probabilmente non la più importante sotto il profilo dei principi e dei valori costituzionali) riguarda esclusivamente il disegno di legge n. 2337, cioè la legge che dà attuazione al protocollo

proposto dalla Commissione paritetica; concerne infatti la copertura finanziaria delle disposizioni di attuazione, questione che certamente non apparteneva alla competenza della Commissione paritetica, ma che deve essere affrontata dalla legge di esecuzione interna che non può non farsi carico di una stima, di una quantificazione degli oneri, che l'insieme delle disposizioni in tal modo introdotte nel nostro ordinamento comportano per il bilancio dello Stato, e provvedere ad idonea copertura.

Il problema non si sarebbe posto, se veramente fossimo di fronte ad una ipotesi di autofinanziamento della Chiesa o della comunità cattolica, come da molte parti è stato detto (forse da chi non aveva letto attentamente questi testi o forse, ma spero di no, da chi voleva celarne all'esterno i reali contenuti). Abbiamo una serie di disposizioni — segnatamente quelle degli articoli 46, 47, 49, 50, 67 e 70 — che portano certamente oneri per il bilancio dello Stato, sotto forma di nuove o maggiori spese o sotto forma di minori entrate. È noto ai colleghi che la disposizione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione prescrive l'indicazione di una copertura finanziaria anche per le leggi che comportano minori entrate per il bilancio dello Stato. Lo ha stabilito con ripetute sentenze la Corte costituzionale. e non lo ha messo in dubbio, mi pare, il sottosegretario onorevole Amato nell'intervento al Senato del 2 agosto 1984, dedicato per l'appunto anche a tali questioni.

Si tratta di nuove o maggiori spese o di minori entrate di dimensioni consistenti, e dico subito che queste sono riferite tanto all'esercizio in corso quanto ad esercizi successivi. Da parte del collega Carrus, in Commissione bilancio, si è tentato per la verità di difendere la costituzionalità di questo provvedimento, osservando in prima battuta che i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato sono indubbi, ma per altro un problema di copertura finanziaria non sussisterebbe perché questi oneri decorrono dall'esercizio 1990, e quindi da un eser-

cizio successivo a quelli contemplati dal bilancio triennale 1985-1987 in vigore.

L'argomentazione era — come sempre, quando si tratta del collega Carrus abile, ma tale obiezione non è fondata. rapidamente Dimostrerò molto questo provvedimento innanzi tutto comporta maggiori oneri per l'esercizio in corso, e quindi non solo maggiori oneri a partire dall'esercizio 1990. Dimostrerò poi su questo punto che, almeno allorché si tratti di spese correnti, l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione impone di provvedere alla copertura anche per maggiori oneri che gravano su esercizi successivi a quelli in corso, ed anche successivi a quelli del bilancio pluriennale in corso.

Anzitutto rilevo che l'onorevole Carrus ha tralasciato di considerare che in forza di una disposizione contenuta nel primo comma, ultimo periodo, dell'articolo 50 del disegno di legge (poi ripetuta nell'articolo 51), introdotta nel testo a seguito dello scambio di note del 15 novembre 1984 su richiesta del cardinale Casaroli, si stabilisce che: «Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985-1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi». Non c'è dubbio che questa disposizione, e quella parallela dell'articolo 51, comportino un incremento — come dice espressamente il testo — dello stanziamento che sarà stabilito da questa legge, quando sarà promulgata ed entrerà in vigore. Questo onere, quindi, va certamente quantificato e coperto, mentre in questo disegno di legge manca sia la quantificazione, sia l'identificazione della relativa ed idonea copertura finanziaria.

Non varrebbe — come qualcuno ha accennato — ritenere che alla relativa copertura si possa provvedere a carico del capitolo n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che stanzia le

somme necessarie per il pagamento dell'indennità integrativa speciale ai dipendenti statali in servizio o in quiescenza, tranne che non si ritenga che gli appartenenti al clero, a cui la congrua viene versata, siano stati improvvisamente «statizzati» ed assunti nei ruoli dello Stato, cosa che francamente non mi pare. Non credo, quindi, che si possa pensare di far fronte a questo onere mediante l'erogazione di disponibilità di un capitolo che è destinato ad altro scopo, che riguarda esclusivamente il personale statale in servizio ed in quiescenza, e della cui adeguatezza — come i colleghi sanno - molto si dubita, considerando l'andadell'inflazione nel corso quest'anno e considerando che su di esso — ma allora il capitolo sarebbe largamente insufficiente — si potrebbero scaricare anche gli effetti del referendum sul decreto relativo al costo del lavoro, che comporterebbero la necessità del pagamento di quattro punti di indennità integrativa speciale anche agli statali. Ma anche prescindendo da quest'ultima considerazione, si tratta certamente di un capitolo che non ha disponibilità in eccesso e, in ogni caso, la sua denominazione, prevista in bilancio, non consente di distrarre somme per scopi diversi.

Abbiamo, dunque, certamente un onere a carico dell'esercizio 1985, nonché dell'esercizio 1986, non quantificato, non coperto, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Più rilevanti e più sostanziali, dal punto di vista quantitativo, sono gli oneri che graveranno sugli esercizi dal 1990 in poi. Qui occorre dire che per la verità da nessuna parte, signor Presidente, onorevole sottosegretario (mi rivolgo in particolare al sottosegretario Amato, che ben conosce le complesse questioni giuridiche dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione), è scritto che l'articolo 81 della Costituzione, là dove impone di identificare i mezzi per far fronte ai nuovi oneri (cioè alle nuove maggiori spese che vengano accollate al bilancio dello Stato) debba riguardare esclusivamente l'esercizio in corso, o che sia conforme alla

Costituzione accollare ad esercizi successivi nuovi oneri, anche rilevanti, senza in alcun modo farsi carico della copertura.

La legge n. 468, considerata da molte parti, anche dalla Corte costituzionale. legge di attuazione dell'articolo 81, ha sul punto adottato una soluzione articolata. Per le spese in conto capitale tale legge consente di fare riferimento (e di considerare assolto l'obbligo di copertura) soltanto agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Infatti, l'articolo 4 al penultimo comma stabilisce che «il saldo netto da finanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spesa a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale».

Segue, poi, l'unica disposizione legislativa di attuazione dell'articolo 81, quarto comma, che riguarda le nuove o maggiori spese di parte corrente che, viceversa, non limita affatto l'obbligo di garantire la copertura agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Infatti, fale norma prevede che «per le nuove o maggiori spese di parte corrente, invece, la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, esclusivamente nel miglioramento della previsione per i primi due titoli dell'entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente».

Vi è, cioè, un'indicazione che porta a doverci far carico dei maggiori oneri, che vengono accollati al bilancio dello Stato anche sugli esercizi successivi a quelli del bilancio pluriennale. Questi oneri sono consistenti e rilevanti.

Io non mi soffermerò, a questo riguardo, sulla serie di disposizioni minori (mi riferisco agli articoli 26, 45, 56, 67, 70 del disegno di legge n. 2337), che comportano o agevolazioni fiscali o oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, quindi oneri sotto forma di minori entrate o di maggiori spese. Ciascuna di queste disposizioni minori comporta sicuramente qualche limitata conseguenza sulla finanza pubblica e sul bilancio dello Stato. Ma direi che, anche per ragioni di brevità,

convenga concentrarsi sulle disposizioni fondamentali, che sono quelle degli articoli 46, 47, 49 e 50.

Vorrei, innanzitutto, sottolineare ai colleghi, che per altro già lo sanno, che nel valutare la questione dell'onere per lo Stato e della relativa copertura occorre partire da quelli che sono oggi gli oneri già a carico dello Stato. L'obbligo di copertura insorge per le nuove o maggiori spese o per le riduzioni di entrate e, quindi, riguarda il differenziale in più che si crea a carico del bilancio dello Stato. Questi oneri, complessivamente oggi a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento della Chiesa cattolica o di sue istituzioni, ammontano, come i colleghi sanno, a circa 310 miliardi. E questa è la base di partenza del nostro ragionamento.

Abbiamo due disposizioni fondamentali. Una di esse prevede la devoluzione ad attività gestite dalla Chiesa cattolica o ad attività umanitarie gestite dallo Stato di una quota dell'8 per mille del gettito IR-PEF. È assolutamente evidente che soltanto una parte di questa quota sarà destinata alla Chiesa cattolica. Per altro, si tratterà di una parte consistente, dal momento che le indicazioni dei contribuenti che non esprimano alcuna scelta di destinazione vengono automaticamente ripartite per legge secondo le percentuali delle indicazioni espresse. Quindi non c'è dubbio che alla Chiesa cattolica andrà una quota consistente di questi 448-450 miliardi, che sono il corrispettivo sul bilancio 1984 (che è il bilancio di riferimento della legge) della percentuale dell'8 per mille del gettito IRPEF.

È assolutamente evidente che, dal punto di vista della copertura finanziaria, vanno considerati tutti questi 448 miliardi, anche se poi soltanto una parte di essi sarà destinata alla Chiesa cattolica (e parlo sempre dal punto di vista della copertura). Viceversa — mi ascolti, onorevole Mattarella — delle erogazioni liberali cui fa riferimento l'articolo 46, solo la parte consistente in un minor gettito di imposta per lo Stato andrà considerata ai fini della copertura finanziaria (quindi

non l'ammontare complessivo di ciò che andrà invece alla Chiesa cattolica). C'è, insomma, una sorta di compensazione tra queste due voci.

Risultano dunque, ai fini della copertura, 448 miliardi derivanti dall'applicazione dell'articolo 47. All'articolo 46, sono previste le cosiddette erogazioni liberali, deducibili dall'imponibile IRPEF nel limite di due milioni. È a tutti evidente che una parte di tali donazioni è quindi a carico del bilancio dello Stato, traducendosi in un minore gettito di imposta. Badate bene: si tratta di una parte tanto maggiore, quanto più alto è il reddito del donatore. Infatti i cittadini ad alto reddito, la cui aliquota marginale può arrivare al 55-60 per cento, effettueranno una donazione una cui parte rilevante risulterà a carico dello Stato, nel senso che dei due milioni che eventualmente essi volessero elargire all'istituto per il sostentamento del clero un milione, un milione e duecentomila in realtà verranno compensati da minori imposte versate in sede di liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A mano a mano che si scende nei livelli di reddito, maggiore è la quota che resta a carico del contribuente donante, mentre minore è quella posta a carico del bilancio dello Stato.

Come stimare l'onere che da questa disposizione deriverà alla finanza pubblica? Abbiamo a disposizione due sistemi: il primo è quello di basarsi sulla parola del sottosegretario Amato, l'altro è quello di fare alcuni calcoli per conto nostro. I risultati non sono molto diversi, ma credo che sia giusto ripercorrere entrambe le strade.

Il sottosegretario Amato, il 2 agosto 1984 al Senato, stimò in circa tre milioni i contribuenti che avrebbero esercitato la facoltà che questo articolo 46 riconosce loro e in circa 150 mila lire l'oblazione media. Ne ricavò versamenti all'istituto per il sostentamento del clero per circa 450 miliardi. Questi calcoli furono esposti dal sottosegretario Amato quando i testi in corso di elaborazione da parte della commissione paritetica prevedevano ancora un limite di deducibilità pari ad un

milione. Tale limite, su richiesta del cardinale Casaroli (ciò è documentato dallo scambio di lettere del 15 novembre 1984), è passato da uno a due milioni.

Non voglio con questo dire che possiamo portare da 150 mila a 300 mila la media delle presumibili erogazioni liberali, ma potremmo, con una cauta valutazione, portare tale media da 150 a 200 mila lire considerando l'alta incidenza che certamente hanno le quote di cittadini contribuenti a reddito più elevato.

Ritengo, pertanto, che aumentare di un terzo anziché del doppio (come teoricamente avremmo potuto fare) la stima in questione, in relazione al raddoppio del livello dell'imponibile deducibile, sia cosa sostanzialmente corretta, anche dal punto di vista del sottosegretario Amato. Ciò comporterebbe un ammontare di oblazioni liberali a favore dell'istituto per il sostentamento del clero (determinato moltiplicando la somma di 200 mila lire per 3 milioni di contribuenti) pari a 600 miliardi.

In questa prima ipotesi, si tratta ora di calcolare la quota che può considerarsi accollata allo Stato sotto forma di minor gettito IRPEF. È evidente che occorre tener conto non già delle aliquote medie, ma delle aliquote marginali, poiché è su di esse che incide la deduzione dall'imponibile. Ora, l'aliquota marginale media è notoriamente del 27 per cento. Appare altrettanto evidente, però, che l'aliquota che deve essere considerata ai nostri fini è certamente superiore, dato che siamo in presenza di donazioni liberali rispetto alle quali la quota accollata allo Stato cresce con l'aumentare dei livelli di reddito e dato che, senza dubbio, a maggiori livelli di reddito corrisponde una maggiore disponibilità a detrarre una parte del reddito stesso per destinarlo agli scopi ora considerati.

Pertanto mi sembra corretto, onesto e cauto calcolare una aliquota marginale media del 40 per cento. Su 600 miliardi di donazioni alla Chiesa si può allora calcolare un minor gettito IRPEF di 240 miliardi che, sommato a quello di cui all'articolo 47, quantificato in 448 miliardi,

nonché a quello connesso alle agevolazioni fiscali di cui agli altri articoli prima citati, raggiunge l'ammontare complessivo di 680-700 miliardi. Ciò determinerebbe, di fronte ai 310 miliardi di oneri attualmente sopportati dal bilancio pubblico, l'esigenza di reperire una copertura non inferiore ai 400 miliardi l'anno: volendo adottare criteri di maggior cautela, potremmo cifrare tale copertura in non meno di 350 miliardi all'anno.

I calcoli che precedono sono stati condotti sulla base dei criteri di stima adottati dallo stesso rappresentante del Governo, onorevole Amato. Ho provato però a seguire un'altra strada, che ora descriverò. La Conferenza episcopale italiana calcola che i cattolici praticanti siano nell'ordine del 30 per cento. Non abbiamo motivi per mettere in discussione tale stima. Su 57 milioni di cittadini, dunque. sarebbero 17 milioni i praticanti. Prudenzialmente, assumiamo che non più di una donazione per famiglia sia effettuata, a norma dell'articolo 46. Passiamo così da 17 milioni di praticanti a 5,6 milioni di contribuenti. Eliminiamo dal calcolo i contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse, che si suppone abbiano ben poco da sottrarre ai loro redditi per oblazioni liberali: escludiamo dunque tutti coloro il cui reddito è inferiore agli 8 milioni, dal punto di vista fiscale. Sappiamo che, per una serie di ragioni, le entità reali dei redditi sono spesso superiori, e nel caso degli evasori fiscali sono di gran lunga superiori. Non consideriamo però tali elementi, nel quadro di una valutazione cauta e prudenziale.

Scendiamo così da 5,6 a 3,9 milioni di contribuenti. Eliminiamo poi tutti coloro che si limitano ad inviare il modello 101 (si tratta forse di una concessione eccessiva, dal momento che la legge autorizza il ministro delle finanze ad introdurre le necessarie innovazioni: e dunque nel modello 101 potrebbe essere inserito un qualche meccanismo idoneo a consentire l'eventuale deduzione delle erogazioni liberali; ma non consideriamo neppure tale possibilità), scendendo così da 3,9 a 3 milioni circa di contribuenti. Guarda caso, si

tratta della medesima stima effettuata dal sottosegretario Amato; stima per altro basata, come i colleghi avranno verificato, su criteri molto prudenziali, il che dimostra che l'onorevole Amato non ha certamente esagerato nel formulare i suoi calcoli.

A questo punto, rispetto a questi tre milioni di contribuenti può farsi una stima della entità media delle oblazioni deducibili. Per altre ipotesi di deduzione di oneri, ad esempio quelle relative agli interessi, l'entità media ricavabile dai documenti fiscali in nostro possesso risulta fortemente più elevata di quella assunta dal sottosegretario Amato a base del suo calcolo. Nell'ipotesi richiamata, però, si può ritenere che vi sia un vantaggio diretto; tuttavia vi dovrebbe comunque essere anche un interesse spirituale per i contribuenti cattolici praticanti. In ogni caso, rispetto alla facoltà di dedurre complessivamente 2 milioni, possiamo fare due ipotesi, che si approfitti di questa facoltà per un decimo o per un quinto della massa imponibile. Nel primo caso avremmo ancora 600 miliardi erogati alla Chiesa, di cui 240 a carico dello Stato sotto forma di minor gettito IRPEF, mentre nel secondo caso avremmo una erogazione di 1.200 miliardi, di cui 480 a carico dello Stato.

Da tutto ciò risulta chiaramente un maggior onere, la cui entità può essere indicata in una cifra compresa tra 350 miliardi, nella stima più cauta possibile, e circa 700 miliardi secondo la stima meno cauta, ma largamente ragionevole che ho appena sviluppato. Questo onere non è quantificato nel provvedimento in esame, né per esso è prevista alcuna copertura. Vi è, dunque, una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Consideriamo ora brevemente gli altri profili di costituzionalità affrontati nella nostra pregiudiziale. L'articolo 47 del disegno di legge in discussione prevede che una quota dell'IRPEF corrisposta anche da contribuenti che non abbiano espresso alcuna scelta, né quella a favore delle attività gestite dalla Chiesa né quella a favore delle attività gestite direttamente dallo

Stato, sia versata alla Chiesa ed allo Stato in proporzione comunque alle scelte espresse.

Tale previsione pone, a nostro avviso, un problema di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione su cui si fonda l'obbligo tributario e la coercitività del prelievo fiscale. La norma costituzionale, infatti, consente il prelievo coercitivo delle imposte, ma per concorrere alle spese pubbliche, vale a dire per una finalizzazione assolutamente diversa dal finanziamento diretto di attività gestite da istituzioni che pubbliche non sono. Di qui, ripeto, un problema di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione.

Vengo ora ad una questione più generale e, dal punto di vista dei valori costituzionali, certamente preminente rispetto a quelle finora illustrate. Molte disposizioni del disegno di legge n. 2337 - ricordo in particolare gli articoli nn. 26, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 67 e 70 — configurano un regime di privilegio che in nessun modo ci sembra possa essere legittimato dall'articolo 20 della Costituzione e neppure dall'articolo 7, n. 3, del Concordato del 1984, giacché tutte e due le norme richiamate vietano l'introduzione di privilegi odiosi o discriminazioni a carico di enti, istituzioni, confessioni e comunità ecclesiastiche.

L'articolo 20 della Costituzione afferma infatti che «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività», mentre l'articolo 7, n. 3, del nuovo Concordato recita testualmente: «Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività diretta a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione...», mentre il n. 1 dello stesso articolo, richiamando la predetta norma costituzionale, ribadisce che «il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».

Ora, sarebbe stato conforme a Costituzione se tutte le agevolazioni e i benefici previsti dai nove articoli del testo ricordato fossero oggi riconosciuti ad ogni confessione religiosa e anche alle altre organizzazioni e istituzioni che svolgono attività assistenziale, sociale e quant'altro. Se così fosse, nulla quaestio; se così fosse. si sarebbe dato applicazione all'articolo 20 della Costituzione e all'articolo 7 del Concordato: ma nel momento in cui il discorso costituzionale viene esattamente rovesciato e si offrono condizioni di privilegio che non sono riconosciute a molte istituzioni assistenziali, a molte istituzioni che perseguono scopi collettivi e sociali di grande importanza e interesse — penso, ad esempio, alle istituzioni ambientalistiche — si crea una situazione in contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini che vieta ogni discriminazione in relazione alle convinzioni religiose. Ci troviamo di fronte, invece, a dieci disposizioni che contengono agevolazioni fiscali e di altro genere disposte sulla base di una distinzione di religione.

Prima di concludere desidero formulare ancora due considerazioni: la prima riguarda nuovamente l'articolo 47 del disegno di legge, che destina direttamente una quota del gettito IRPEF a finalità determinate sulla base di indicazioni di una parte dei cittadini italiani.

Tale disposizione certamente contrasta con i principi di universalità, integrità e unità del bilancio chiaramente espressi dall'articolo 5 della legge n. 468 e che, almeno secondo una parte consistente della dottrina, sono compresi nell'articolo 81 della Costituzione. Infatti, in questo caso, non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una destinazione diretta di una parte delle entrate a determinati scopi addirittura sulla base di indicazioni di alcuni contribuenti.

Ma, inoltre, viola, come ricordava l'altro giorno il collega Rodotà, i principi costituzionali di garanzia della libertà religiosa e il diritto alla riservatezza dei cit-

tadini nel momento in cui impone di dichiarare la propria appartenenza religiosa, o la propria volontà di finanziare istituzioni religiose, al fine non di dare una libera oblazione, ma di destinare un contributo pubblico. Tutto ciò inevitabilmente finirà per essere registrato elettronicamente.

Infine, vi è un'ultima considerazione da fare riguardante gli articoli 2, 3 e 16 del disegno di legge n. 2337; infatti, detti articoli, così come sono formulati, rischiano di rivelarsi applicabili anche a fondazioni o enti, comprese fondazioni o enti pubblici come le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che svolgono attività assistenziale più o meno connessa a qualche finalità di religione e di culto.

L'articolo 16 assimila la finalità di educazione cristiana a quelle di religione e di culto, mentre l'articolo 3 consente di riconoscere come enti ecclesiastici quelli che abbiano finalità di religione e di culto, comprese quelle per l'educazione cristiana, ancorché abbiano accessorie attività di assistenza e beneficenza. Il riconoscimento interviene al di fuori di qualsiasi reale garanzia, mentre condizione è l'approvazione dell'autorità ecclesiastica — articolo 1 — che sfugge alla sovranità e competenza dello Stato.

La conseguenza che ne deriva è quella di una violazione di quanto disposto dagli articoli 38, quarto comma, 117 e 118 della Costituzione, che per quanto concerne l'assistenza pubblica — quindi l'assistenza delle istituzioni pubbliche — riservano allo Stato e per esso alle competenti autorità regionali e locali — in base alla legislazione vigente per i comuni — i compiti e le funzioni pubbliche di assistenza sociale e che, come i colleghi sanno, imporrebbero (ma qui il legislatore è in ritardo, per i continui rinvii della riforma dell'assistenza) di trasferire alle autorità ed alle istituzioni competenti i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza statutariamente destinati, o in atto utilizzati, per lo svolgimento di attività assistenziali.

Le disposizioni in discussione, invece, consentono di sottrarre all'operazione di

trasferimento anche i patrimoni destinati all'esercizio di attività assistenziali quando queste siano considerate in qualche modo accessorie ad attività di religione e di culto, ed anche di educazione cristiana; per cui una nota istituzione pubblica e di assistenza e beneficenza che ha per scopo l'assistenza e l'educazione delle vergini sfuggirebbe, con tutti i suoi ingenti patrimoni, al trasferimento degli immobili destinati ad attività assistenziale al comune competente. mettendo così in discussione l'applicazione degli articoli 38, 117 e 118 della Costituzione.

Vi sono quindi una serie di ragioni, molto consistenti, che ci spingono a ritenere che questo testo, che viola sei diverse disposizioni della Costituzione, oltre a quelle che ricordava prima il collega Guerzoni, non possa essere votato da questa Camera. Questo non significa, naturalmente, che non si possa, in esecuzione dell'articolo 7, procedere attraverso l'apposita commissione paritetica a disciplinare questa materia; ma la disciplina deve essere conforme ai principi ed ai valori della Costituzione. Poiché questo testo non lo è, credo che si debbano approvare queste pregiudiziali di costituzionalità, così che il Governo possa prospettare all'altra parte la necessità di una revisione del testo concordato, al fine di renderlo compatibile con le norme della Costituzione repubblicana (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. L'onorevole Crivellini ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale di costituzionalità.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il mio intervento sarà molto breve perché quelli dei colleghi che mi hanno preceduto sono stati estremamente puntuali e precisi.

La questione pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo presentato questa mattina a nome del gruppo radicale riguarda il problema della copertura finanziaria. L'intervento del collega Bassanini è stato esauriente su questo punto: egli si è soffermato su cifre ed elaborazioni che mi paiono difficilmente contestabili. Nell'associarmi quindi alle sue considerazioni, non mi resta che fare alcuni brevi rilievi.

La nostra pregiudiziale, ripeto, riguarda il problema della copertura degli oneri finanziari recati dal disegno di legge n. 2337. A me pare che dobbiamo rispondere, in sostanza, a due domande. La prima è se questo disegno di legge introduca, o meno, nuovi oneri rispetto alla situazione attuale, o anche se esso comporti minori entrate; e a questa domanda mi pare che non si possa rispondere che affermativamente.

La seconda domanda è se esistano coperture ad hoc previste per tali ulteriori oneri o minori entrate; e a questa domanda non si può rispondere che negativamente.

A meno che non si operi dunque qualche miracolo, non esiste copertura per questo disegno di legge, né per l'esercizio in corso né per quelli futuri, anche al di là del triennio.

Il collega Bassanini ha già ricordato i fondamentali elementi di riferimento, a cominciare dall'articolo 81 della Costituzione, che risulta essere molto chiaro, anche se è uno di quegli articoli che vengono più spesso violati; esso recita al suo ultimo comma che «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Si tratta di una frasetta molto semplice, facilmente interpretabile e (volendo, naturalmente) controllabile, dal punto di vista esecutivo; nel nostro caso, non si può che dire che il citato comma è stato violato! Dicevo che non elencherò nuovamente i dati tanto puntualmente forniti dal collega che mi ha preceduto; rilevo però che qui si pongono diverse questioni, che non sono in discussione. Cioè, i dati che forniva Bassanini non erano in contrasto con quelli riferiti ad esempio dal sottosegretario Amato. Essendoci valutazioni e stime, a seconda delle ipotesi di partenza si possono prevedere 50 miliardi in più od in

meno, 100 o 120 miliardi: solo in sede di consuntivo, si potrà essere certi di questo dato; tuttavia è acquisito l'ordine di grandezza, nel senso che è accertato il fatto che mancano centinaia di miliardi, siano essi 350, 400 o forse più: questo non è l'oggetto della discussione, come non lo è il fatto che non figurino nel provvedimento in esame coperture ad hoc.

Non è la prima (purtroppo credo non sarà neanche l'ultima) volta in cui si crea questa situazione classica che ha permesso l'esplosione del deficit pubblico e dell'indebitamento, perché questo tipo di di copertura rappresenta mancanza ormai una tecnica classica. Si prevedono solo parziali coperture e si rinvia al futuro la serie di coperture mancanti: in tutti questi anni siamo così giunti ad un non più governabile deficit pubblico, nonché ad un indebitamento pubblico, praticamente pari alla ricchezza prodotta in un anno (intorno al 95 per cento del PIL, credo). È con questi metodi che il provvedimento in esame finisce con l'inalvearsi in una certa tradizione: esso non introduce novità nello sfondamento dei tetti (questo si può dire: non è un'originalità); questo modo di operare viene ormai attuato in maniera massiccia mediante somme che arrivano a centinaia di miliardi.

Attraversiamo un periodo di grandi allarmi e diversi gruppi politici sottolineano particolarmente il problema della mancanza di copertura, dei deficit in aumento eccetera; specialmente i colleghi del partito repubblicano sono tra coloro che quotidianamente ci ricordano i pericoli che stiamo correndo (loro, al Governo!) per quanto riguarda il deficit pubblico. È una questione fuori discussione, direi lampante, ormai acquisita: si tratta di cifre pari a centinaia di miliardi anche per questo disegno di legge. Non vorrei essere accusato di materialismo, per la mia insistenza sulle coperture, ma sarebbe preferibile una copertura finanziaria un po' meno spirituale ed un po' più materiale per questo disegno di legge! Credo in particolare che bisognerebbe soffermarsi (a parte considerazioni già fatte, che non ripeto) sulle questioni delle agevolazioni fiscali (se ne è già detto tutto qui) e soprattutto su quelle relative all'IRPEF su questo meccanismo previsto come autofinanziamento (il termine mi sembra abbastanza improprio) o, meglio, come eterofinanziamento della Chiesa cattolica.

Si pone ora un duplice ordine di questioni. Innanzitutto, il ricordato 8 per mille non può essere assunto come copertura. Se così fosse, avremmo trovato il metodo per risolvere i nostri problemi, rimanendo a nostra disposizione il 992 per mille. Infatti, se l'8 per mille è assunto come copertura reale, formulo subito una serie di proposte ai fini dell'utilizzazione del rimanente 992 per mille. Siccome il gettito IRPEF è pari a decine di migliaia di miliardi (mi pare che quest'anno sia di 64 mila miliardi) questa disponibilità ci consentirebbe - non vorrei gridare al miracolo — di risolvere numerosi problemi.

La previsione di cui discutiamo, dunque, non mi pare essere né una forma di copertura né di finanziamento. Il collega Bassanini giustamente faceva rilevare l'ingiustizia del meccanismo di ripartizione, in base al quale la grandissima parte di questo 8 per mille sarà gestita direttamente dalla Chiesa cattolica per i suoi fini istituzionali.

Da ultimo, vorrei fare un'osservazione che non mi pare sia stata ancora fatta. Sicuramente ci troviamo di fronte a questioni che riguardano l'individuo, la sua fede religiosa e la sua coscienza. Quando si tratta di parlare, a livello teorico, di coscienza nessuno mette in discussione l'individuo; quando si passa, però, a qualcosa di più materiale, quali percentuali e finanziamenti, l'individuo viene subito associato ad un sistema che si basa su qualcosa di più sicuro. Perché dico questo? Perché è stata adottata la scelta di destinare nell'ambito della dichiarazione relativa all'IRPEF la propria quota — e non solo questa, perché, come diceva il collega Bassanini, il meccanismo riguarda anche la quota di coloro che non si esprimono — o allo Stato o alla Chiesa.

Non è detto che i componenti di una stessa famiglia siano tutti cattolici, o tutti peccatori, o tutti atei. Poniamo il caso, tra l'altro abbastanza comune, che i due coniugi abbiano idee completamente opposte, delle quali magari hanno discusso a tavola per trent'anni. Come funzionerà il meccanismo? Il problema non si pone, in caso di separazione dei beni, ma in tutti gli altri casi, i coniugi sarebbero costretti, in virtù dei propri indiscutibili convincimenti, a porre in essere un complicato meccanismo giuridico e fiscale — i commercialisti sono diventati in questi ultimi tempi una categoria professionale tanto oberata che non so come facciano a svolgere tutto questo lavoro — diverso per ciascuno di essi.

Si teorizza così una sorta di «fede familiare» che non mi sembra né chiara, né convincente, se non sbagliata.

Quella che ho sin qui svolto, lo ripeto, era la sola osservazione che intendevo aggiungere a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto ed alle quali mi associo. Anch'io ritengo, infatti, che il disegno di legge in esame abbia lacune indiscutibili dal punto di vista della copertura, rappresentando così una violazione degli articoli 20 e 81 della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo radicale).

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, vorrei tentare di rispondere particolarmente alle considerazioni svolte dall'onorevole Guerzoni nella sua pregiudiziale e nel suo intervento.

A me sembra che l'articolo 10 del disegno di legge n. 2337 venga interpretato dal collega Guerzoni in maniera contraria al suo spirito e al suo significato effettivo. Infatti, se è vero che l'articolo 20 della Costituzione non consente che gli enti di culto o con finalità religiose possano essere causa di limitazioni legislative, è pur vero che questa norma della Costituzione

è posta a garanzia della libertà dell'attività di culto.

Inoltre, considerato che l'articolo 10 del disegno di legge n. 2337, che riproduce l'identica norma dell'accordo, fa salva la competenza dell'autorità ecclesiastica nell'ambito dell'attività di religione, questa norma è a garanzia del complesso dell'esplicazione dell'attività religiosa e di culto: di conseguenza, va esattamente nel senso della finalità tutelata dall'articolo 20 della Costituzione. Si realizzerebbe l'ipotesi cui ha fatto riferimento il collega Guerzoni se, al contrario, si limitasse la libertà di esercizio di culto o l'attività di religione mediante limitazioni di norme del diritto comune; ma qui vengono fatte salve queste ultime, con la garanzia della libertà di intervento dell'autorità ecclesiastica nella dimensione di culto e religiosa.

Lo stesso dissenso mi sembra di dover esprimere per quanto concerne le altre norme che l'onorevole Guerzoni cita nella sua pregiudiziale. Gli articoli 23 e 39 del disegno di legge in discussione costituiscono tutt'altro che un ritorno al giurisdizionalismo, considerato che sono norme che derivano da un accordo, che danno attuazione a norme pattizie.

Il ragionamento di fondo che il collega Guerzoni ha seguito si basa sulla scissione in due provvedimenti dell'autorizzazione alla ratifica dell'accordo e dell'introduzione all'interno del nostro ordinamento delle norme dell'accordo stesso. Ho qualche difficoltà a seguire questo andamento del ragionamento, perché, se è vero che si tratta di due atti distinti, è pur vero che le norme interne sono comunque vincolate al testo dell'accordo, e l'efficacia che spiega la normativa pattizia sulle norme introdotte è sempre la medesima. Del resto, l'identico testo delle norme introdotte rispetto alle norme dell'accordo, esclude che possa verificarsi quella condizione di base su cui l'onorevole Guerzoni ha costruito tutto il suo argomentare.

Le norme contenute negli articoli 23 e 39, nella parte in cui prevedono che almeno un terzo dei membri del consiglio

d'amministrazione degli istituti per il sostentamento del clero, diocesani o nazionale che siano, sia costituito su base elettiva, proprio perché derivanti da un accordo, è escluso che contengano un qualsiasi carattere di ritorno al giurisdizionalismo. Tuttavia, è interesse dello Stato verificare che gli istituti per il sostentamento del clero, che hanno il compito di utilizzare risorse che provengono dalla comunità nazionale e che pervengono per il tramite dello Stato, garantiscano il principio di rappresentatività, che è principio integralmente costituzionale. Non mi pare che ciò sia in contrasto con alcuna norma della nostra Costituzione, considerato anche che si tratta di applicazione di norme pattizie.

Vorrei inoltre aggiungere che indubbiamente in tutte queste norme (ove se ne voglia compiere un'analisi, non voglio dire pignola, ma estremamente attenta e accurata) vi è una difficoltà di distinzione delle due sfere, difficoltà cui a me sembra si sia correttamente ovviato riproducendo, nel disegno di legge di introduzione, le norme dell'accordo proprio perché viene attuata l'intesa tra le parti.

Per quanto riguarda le altre pregiudiziali, di carattere più squisitamente finanziario, vorrei far notare al collega Bassanini, riprendendo le considerazioni già svolte ieri in Commissione bilancio dall'onorevole Carrus, che il complesso delle norme in realtà non comporta alcun aumento di onere e quindi alcun problema di copertura, dato che per i primi tre anni si tratta di accorpare in un unico capitolo i capitoli in atto esistenti, senza alcun aumento della spesa prevista; e che per il successivo biennio (dunque fino al 1990) si tratta di prevedere un incremento del 5 per cento, che è sicuramente sottostimato rispetto alla fisiologica espansione della spesa.

Infine, per quanto riguarda l'avvenire, a partire dal 1990, è lo stesso articolo 49 a prevedere che si possa procedere, sulla base di un'intesa tra le parti, ad una revisione, evidentemente, con norme di legge che provvederanno alla relativa, necessaria copertura.

In linea generale, dunque, mi sembra che gli allarmi non siano sufficientemente fondati per poter essere accolti da quest'Assemblea.

Per quanto concerne le disposizioni finali che con tanto calore il collega Bassanini ha sottolineato come causa di privilegio, vorrei dire che, al contrario, a me sembra che con alcune di queste norme vengano eliminati dei residui di carattere giurisdizionalistico, facendo maggior chiarezza e, a seconda dei casi, attribuendo la spettanza dei vari comparti alle comunità ecclesiali o allo Stato e così eliminando precedenti e non più giustificate confusioni e sovrapposizioni di ruoli.

Il collega Bassanini ha parlato con tanta larghezza anche della indennità integrativa, a proposito della quale vorrei ancora una volta ricordare quanto ha detto ieri in Commissione il collega Carrus, e cioè che si tratta di previsioni già considerate in bilancio e che quindi non comportano aumenti di onere e non pongono problemi di copertura.

Il punto su cui con maggiore insistenza si è parlato (lo ha fatto anche il collega Crivellini) è quello dell'8 per mille del reddito fiscalmente denunciato. Il ragionamento che ha fatto a questo proposito il collega Bassanini, secondo il quale l'intero ammontare di queste somme (compreso quello che andrà a finanziare attività dello Stato già preventivamente definite) dovrebbe essere considerato una diminuzione di entrata, mi sembra singolare, tenendo conto che si tratta di spese già previste dal nostro ordinamento e da appositi capitoli di bilancio. Non si può quindi considerare questa una spesa che diminuisca il gettito tributario.

Vorrei ora cercare di superare la dimensione meramente tecnica di tante considerazioni, senza per altro alcuna intenzione di muovere rilievi ai colleghi che hanno presentato le pregiudiziali, illustrate con tanta attenzione e con rispettabili argomentazioni. E cerco di farlo richiamando ad una considerazione di questo provvedimento che sia complessiva e ben più politica di quanto non consentano le strettoie delle dimensioni tec-

niche o eccessivamente minute. Mi riferisco alla innovazione di grande significato che ha la parte dell'accordo riguardante il sostentamento del clero attraverso un gettito proveniente dai cittadini e consapevolmente da loro richiesto e accettato. Desidero rilevare quanto questa formula di rapporto tra la Comunità ecclesiale, i cittadini e lo Stato sia importante e positiva, e come — pur nel rispetto dovuto alle considerazioni di carattere tecnico, le quali, tuttavia, non possono cogliere pienamente la portata sostanziale delle innovazioni normative in esame — esso rivesta tale significato di crescita del rapporto da dover essere considerato ben al di sopra di quanto possano esprimere le strettoie di considerazioni basate su rilievi esclusivamente e strettamente tecnici (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene che le questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità non siano fondate.

Desidero osservare, innanzitutto, come l'inconveniente della presentazione delle questioni pregiudiziali derivi dal fatto di aver imboccato una strada contorta per l'approvazione di questa revisione dei Patti lateranensi, essendo stati presentati distinti disegni di legge.

Nel 1929, quando si dovette dare esecuzione ai Patti lateranensi, bastò una sola legge, quella del 27 maggio del 1929, n. 810, relativa al Trattato, ai quattro allegati annessi ed al Concordato, sottoscritto in Roma tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Al contrario, noi siamo in questo momento di fronte ad un diverso procedimento: ieri abbiamo approvato la ratifica del nuovo Concordato e successivamente affrontiamo l'esame di distinti disegni di legge, che contengono materialmente le varie modificazioni. Se la Camera, quindi, dovesse bocciare uno

solo degli articoli in discussione verrebbe meno l'intero Concordato.

Voglio anche ricordare, avendo ascoltato ieri alcuni giudizi alquanto negativi sul Concordato del 1929 e sullo spirito che lo animava, in relazione anche alle conseguenti ripercussioni politiche, che l'articolo 7 della Costituzione repubblicana recita: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi». I Patti lateranensi, quindi, sono entrati a far parte con pienezza di riconoscimento giuridico nella Costituzione, mentre le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, quali quelle che ci accingiamo ad approvare, non richiedono procedimento di revisione costituzionale e sono, pertanto, materia di diritto comune, rivestendo dignità legislativa inferiore a quanto è rimasto dei Patti lateranensi.

A prescindere da queste considerazinni, tuttavia, io ritengo che le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità che sono state presentate non abbiano sostegno di carattere costituzionale. Vorrei ribadire quanto è stato affermato poc'anzi in merito dall'onorevole Mattarella, cioè che l'articolo 20 della Costituzione, che, secondo i colleghi della sinistra indipendente, sarebbe stato violato (l'articolo cioè secondo cui il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività), fu indubbiamente approvato per tutelare l'azione e la libertà delle associazioni con carattere ecclesiastico e fine di religione.

Non mi sembra che l'articolo 10 contenga norme limitative della libertà. Vorrei aggiungere inoltre che le norme che ci accingiamo ad approvare derivano indubbiamente dalla disciplina dell'articolo 7 della Costituzione. Tale articolo, contenendo nella sostanza un accordo internazionale tra l'Italia ed il Vaticano, consente in pratica di accettare le even-

tuali autolimitazioni che potrebbero esserci in questa disciplina e che in ogni caso non costituiscono una violazione dei diritti delle parti.

Quando nella pregiudiziale a firma dell'onorevole Guerzoni (al quale riconosciamo una competenza specifica in questa materia, essendo egli docente di diritto ecclesiastico) si afferma che il contenuto dell'articolo 10 va oltre l'attuale disciplina del codice civile, in quanto esisterebbe una normativa particolare per le associazioni religiose, non c'è dubbio, però non vorrei sbagliarmi, che in questo caso si fa riferimento alla disciplina del codice civile (che, ricordiamolo, è una legge ordinaria e non costituzionale). tant'è vero che nella legge si afferma esplicitamente che le norme contenute nel codice vengono modificate proprio dal testo legislativo che ci accingiamo ad approvare. Certamente si possono esprimere giudizi positivi o negativi sul merito di questa disciplina, e l'onorevole Guerzoni esprime il suo giudizio con il fondamento che gli deriva dalla sua specifica competenza, ma tali giudizi non possono riguardare la costituzionalità. Ecco perché il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate, avverto che, poiché è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sulle medesime, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico. Sospendo pertanto la seduta fino alle 12.5.

La seduta, sospesa alle 11, 45, è ripresa alle 12,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ricordo che sulle pre-

giudiziali di costituzionalità è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal gruppo della democrazia cristiana.

TARCISIO GITTI. Ritiriamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gitti.

Vi è peraltro una seconda richiesta di votazione a scrutinio segreto a firma degli onorevoli Rodotà, Rutelli e Gorla.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Guerzoni, Bassanini ed altri, e Crivellini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino

Artese Vitale Artioli Rossella Astori Gianfranco Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia Baghino Francesco Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Bambi Moreno

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann Bernardi Antonio Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana Bianchi di Lavagna Vincenzo

Bianchini Giovanni Binelli Gian Carlo Bisagno Tommaso Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna

Boetti Villanis Audifredi Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera

Bonfiglio Angelo Borghini Gianfranco Borgoglio Felice Bortolani Franco

Bosco Bruno Bosco Manfredi

Boselli Anna detta Milvia Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe Bozzi Aldo

Bressani Piergiorgio

Briccola Italo Brina Alfio

Brocca Beniamino Bruni Francesco Bruzzani Riccardo Bubbico Mauro Bulleri Luigi Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino

Capecchi Pallini Maria Teresa

Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Carelli Rodolfo Carlotto Natale Caroli Giuseppe Carpino Antonio Carrus Nino

Casalinuovo Mario Casati Francesco

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria

Codrignani Giancarla Colombo Emilio Coloni Sergio Colucci Francesco Columba Mario

Columbu Giovanni Battista

Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto

Costa Raffaele

Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Cuffaro Antonino Cuojati Giovanni Curci Francesco Curcio Rocco

D'Acquisto Mario D'Aimmo Florindo Dal Castello Mario Dal Maso Giuseppe D'Ambrosio Michele Danini Ferruccio D'Aquino Saverio Dardini Sergio Dell'Andro Renato Del Mese Paolo Di Giovanni Arnaldo Di Re Carlo Donazzon Renato Drago Antonino **Dujany Cesare Amato Dutto Mauro**

Ebner Michael

Fabbri Orlando Fagni Edda Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Felisetti Luigi Dino Ferrari Bruno Ferrari Marte Ferrari Silvestro Ferrarini Giulio Ferri Franco Fiandrotti Filippo Filippini Giovanna Fincato Grigoletto Laura Fini Gianfranco Fiori Publio Fittante Costantino Forlani Arnaldo Formica Rino Fortuna Loris Franchi Franco

Gabbuggiani Elio Galasso Giuseppe Garavaglia Maria Pia Gargani Giuseppe Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gelli Bianca Genova Salvatore Germanà Antonino Ghinami Alessandro Giadresco Giovanni Gianni Alfonso Giovagnoli Sposetti Angela Giovannini Elio Gitti Tarcisio Gorla Massimo Gradi Giuliano Graduata Michele Granati Caruso Maria Teresa Grassucci Lelio Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guarra Antonio Guerrini Paolo Guerzoni Luciano Gullotti Antonino Gunnella Aristide

Ianni Guido Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio Macis Francesco Magri Lucio Mainardi Fava Anna Malvestio Piergiovanni Manca Nicola

Manchino Alberto Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Manfredi Manfredo Mannino Antonino Mannuzzu Salvatore Marrucci Enrico Martellotti Lamberto Martinat Ugo Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Massari Renato Mattarella Sergio Melega Gianluigi Meleleo Salvatore Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Merloni Francesco Merolli Carlo Miceli Vito Micheli Filippo Minervini Gustavo Minozzi Rosanna Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico Moschini Renzo Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille Olivi Mauro Onorato Pierluigi Orsenigo Dante Oreste Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Pallanti Novello Palmieri Ermenegildo Palmini Lattanzi Rosella Palopoli Fulvio Parlato Antonio Pasqualin Valentino Pastore Aldo Patria Renzo Patuelli Antonio Pazzaglia Alfredo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Pellegatta Giovanni Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo Picchetti Santino Pillitteri Giampaolo Piro Francesco Pisani Lucio Pochetti Mario Poggiolini Danilo Poli Bortone Adriana Poli Gian Gaetano Polidori Enzo Pollice Guido Pontello Claudio Portatadino Costante Preti Luigi Proietti Franco

Quarta Nicola Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni Rallo Girolamo Rebulla Luciano Reichlin Alfredo Reina Giuseppe Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Rindone Salvatore Rizzo Aldo Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rodotà Stefano Rognoni Virginio Romano Domenico Ronchi Edoardo Ronzani Gianni Vilmar

Rosini Giacomo Rossattini Stefano Rossi di Montelera Luigi Rubino Raffaello Ruffini Attilio Russo Ferdinando Russo Giuseppe Russo Raffaele

Sacconi Maurizio Sandirocco Luigi Sanese Nicola Sanfilippo Salvatore Sanguineti Mauro Angelo Sanlorenzo Bernardo Sannella Benedetto Santini Renzo Sapio Francesco Saretta Giuseppe Sarti Armando Sastro Edmondo Satanassi Angelo Savio Gastone Scaglione Nicola Scaiola Alessandro Scaramucci Guaitini Alba Scarlato Guglielmo Scotti Vincenzo Segni Mariotto Senaldi Carlo Serafini Massimo Serrentino Pietro Serri Rino Servello Francesco Silvestri Giuliano Soave Sergio Sorice Vincenzo Spagnoli Ugo Staiti di Cuddia delle Chiuse Stegagnini Bruno Strumendo Lucio Sullo Fiorentino

Tamino Gianni Testa Antonio Tiraboschi Angelo Toma Mario Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trantino Vincenzo Trappoli Franco Trebbi Ivanne Tremaglia Pierantonio Mirko Tringali Paolo Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Urso Salvatore Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amodeo Natale Andreotti Giulio Azzaro Giuseppe Capria Nicola Ciccardini Bartolo Corti Bruno Cresco Angelo Fioret Mario Foschi Franco Foti Luigi Franchi Roberto Grippo Ugo Lodigiani Oreste Manca Enrico Mundo Antonio Pellizzari Gianmario

Ravaglia Gianni Salerno Gabriele Sangalli Carlo Sarti Adolfo Sinesio Giuseppe Vizzini Carlo Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la discussione sulle linee generali di questi disegni di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro pertanto aperta la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 2336 e 2337.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e della sinistra indipendente hanno chiesto l'ampliamento della discussione senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la III Commissione, onorevole Colombo.

EMILIO COLOMBO, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta per il disegno di legge n. 2336, preannunciando altresì che l'onorevole Balestracci tratterà l'insieme dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Balestracci.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, mi affido alla relazione scritta per una più puntuale analisi degli articoli del disegno di legge contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Mi limiterò, pertanto, all'esposizione delle questioni più rilevanti affrontate dai disegni di legge ed

a qualche riflessione di ordine più generale e complessivo sul valore e sul significato delle norme in esame.

Nella lunga e, in qualche misura, non sempre lineare fase di revisione del Concordato del 1929, conclusa con l'accordo di villa Madama del febbraio dello scorso anno, la delicata e complessa materia degli enti ecclesiastici si è rivelata uno dei punti nodali della trattativa. Nella relazione scritta ho indicato, seppure in modo succinto, le posizioni delle due delegazioni nella commissione paritetica. Chi si meravigliasse e vedesse in questa complessa trattativa una pura contrattazione in temporalibus si precluderebbe la comprensione dell'importanza che la materia degli enti ecclesiastici riveste perché la Chiesa possa esplicare in libertà la sua missione. Questa postula anche un'organizzazione, di cui gli enti dotati di propria e specifica personalità sono parte strumentalmente rilevante.

Il decreto *Presbyterorum ordinis* del Concilio Vaticano II afferma che l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero e, inoltre, l'esercizio delle opere del sacro apostolato e della carità, in modo particolare nei confronti dei poveri, legittimano la Chiesa a possedere beni temporali. Lo Stato, d'altra parte, non può restare indifferente od estraneo ad attività che, investendo rapporti economici e sociali, sono sottoposte anche alla legge civile, come del resto la Chiesa stessa mostra di ritenere, quando chiede il riconoscimento dei propri enti.

Emerge un primo dato rilevante dall'esame delle disposizioni: fra una scelta che si offriva alle parti di una revisione profonda della materia ed una sostanziale conservazione dell'assetto postunitario e lateranense, la commissione paritetica ha optato per la prima soluzione. La commissione italo-vaticana ha definito gli ambiti da prendere in considerazione, che alla fine sono risultati numerosi ed ampi, proprio in coerenza con lo spirito degli accordi del 18 febbraio 1984. L'ispirazione ha recuperato la funzione di una legislatio libertatis delle

norme di diritto ecclesiastico italiano, superando preesistenti situazioni di privilegio.

Si sancisce nel concreto un pluralismo comunitario, ex articolo 2 della Costituzione, che dà legittimità alle attività di istituzioni non statali, né pubbliche, ma riporta ad unità il sistema, nell'applicazione della normativa generale comune. Si opera una distinzione tra regimi di soggetti e regimi delle attività da essi svolte, limitando la specialità di regime alle attività propriamente di religione e di culto e cercando di ricomporre le fratture del sistema normativo statuale sulle persone giuridiche.

Emerge una tesi centrale di ispirazione costituzionale, ex articoli 7, 8 e 20, cioè una disciplina non discriminatoria rispetto alle altre persone giuridiche che agiscono nell'ordinamento statale, ed insieme non di privilegio rispetto agli enti di altre confessioni religiose. Lo Stato deve essere garantito dalla sussistenza nell'ente ecclesiastico di requisiti formali e sostanziali. L'ente, a sua volta, deve essere garantito nella possibilità di raggiungere le sue proprie finalità e di svolgere le sue diverse attività. Deve trattarsi di un ente dotato di una disciplina speciale, che ne salvaguardi le caratteristiche originarie ed il collegamento con la struttura e l'ordinamento della Chiesa, ma che in più circostanze si uniformi al diritto comune. Ciò soprattutto per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione o di culto, i momenti salienti dell'amministrazione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente.

Un punto centrale dedicato alla disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si riferisce alle norme che operano una distinzione tra le attività sicuramente considerate di religione e di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi e (questa è una novità) alla educazione cristiana, e quelle comunque qualificate come attività diverse dalle attività di religione e di culto (quelle di assi-

stenza, di beneficenza, di istruzione, di educazione e cultura) e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro. Per le prime la finalità di religione e di culto si presume essere essenziale e costitutiva dell'ente ecclesiastico. Per le altre l'accertamento deve avvenire caso per caso.

Ho sostenuto, signor Presidente, nella relazione scritta, che si tratta di un tentativo apprezzabile, si vedrà quanto riuscito concretezza dell'applicazione. Certo, per la prima volta il legislatore si è impegnato a definire la natura ed il significato degli enti religiosi e di culto, che pure sono figure note e tradizionali dell'ordinamento italiano. La commissione afferma di essersi impegnata in questo delicato compito, «per dare», cito testualmente, «ulteriore certezza alle procedure del riconoscimento ed alla condizione giuridica degli enti ecclesiastici». Il riconoscimento potrà avvenire entro limiti precisi posti alla discrezionalità degli organi amministrativi, con il duplice fine di tutelare la libertà della Chiesa in una materia così delicata e gli interessi dello Stato.

L'elencazione delle attività sicuramente religiose e di culto si è potuta effettuare senza eccessive difficoltà. È da segnalare l'espressa menzione dell'educazione cristiana come attività distinta dalla catechesi. La formazione religiosa richiede momenti dedicati certamente alla liturgia ed alla catechesi, ma anche momenti e spazi di iniziativa comunitaria per una effettiva esperienza cristiana. Per le altre attività diverse da quelle di religione e di culto non c'è nessun divieto per la Chiesa, come invece si è affermato da qualche parte, di esplicare pienamente la sua opera nel campo caritativo ed educativo.

L'accordo del 18 febbraio 1984, in questo senso, non muta la sostanza della legislazione precedente. C'è l'equiparazione agli effetti tributari del fine di religione e di culto a quello di beneficenza e di istituzione; il che significa riconoscere a questi due tipi di finalità una specifica e distinta individualità. La Chiesa è libera

di svolgere le sue attività. Non è certo lo Stato a decidere quali attività essa debba svolgere. Ma gli enti con fini di religione e di culto meritano una disciplina speciale nell'ordinamento italiano proprio per la loro sostanziale diversità sia nelle attività svolte sia nei fini perseguiti.

La distinzione viene quindi operata ai soli effetti delle leggi civili. L'articolo 15, in questo senso, è estremamente significativo. Non è in gioco, né poteva esserlo, la libertà della Chiesa di svolgere attività diverse da quelle che lo Stato considera di religione o di culto. La libertà degli enti ecclesiastici di operare in tutti i campi che rientrano nella missione della Chiesa non solo resta intatta, ma è tutelata ancora più precisamente ed efficacemente di quanto non lo fosse in passato. Sottolineo l'inciso, che viene riportato nell'accordo: «...nel rispetto della struttura e della finalità degli enti», che è un limite pattizio alla soggezione ed alla disciplina comune delle attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici.

Questa riserva non risulta essere un privilegio, ma uno spazio certo in coerenza con principi costituzionali in tema di libertà religiose.

Rispetto al riconoscimento degli enti, dirò che l'accordo del febbraio 1984 impegna la Repubblica italiana, da un lato, a mantenere fermi i riconoscimenti già operati e, dall'altro, a continuare a riconoscere gli enti ecclesiastici che abbiano finalità di religione o di culto. Il fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale, ma non esclusivo; può coesistere con altri scopi e, in particolare, può essere connesso, come recita l'articolo 2, punto 3, «a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico».

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico prevede un decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche — ed è una novità — presso il tribunale del rispettivo capoluogo di provincia.

Anche gli enti ecclesiastici già riconosciuti dovranno ottemperare agli stessi adempimenti.

La ratio delle norme in questione obbedisce al criterio di dare trasparenza alle strutture e finalità operative di tali enti, anche a tutela dei terzi che entrino in rapporti giuridico-economici con i medesimi. Gli istituti religiosi, gli enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa ed i seminari non subiscono accertamento circa la loro destinazione alla religione o al culto, poiché tale riconoscimento è ex lege. Il riconoscimento di un istituto religioso che agisca nel campo dell'assistenza. della heneficenza. dell'istruzione, dell'educazione, della cultura, non solleva alcun problema: è dovuto.

Nella identificazione e, quindi, nel riconoscimento si è tenuto conto delle rilevanti novità intervenute nell'organizzazione ecclesiastica dopo il Concilio. La denominazione di enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa comprende anche, oltre agli enti tradizionali, quelli di nuova istituzione previsti dal nuovo codice di diritto canonico del 1983.

Viene risolto in modo originale e con procedura accelerata il controverso problema delle diocesi e delle parrocchie. Infatti, legate come sono al nuovo sistema di sostentamento del clero, le autorità ecclesiastiche, entro il 30 settembre 1986, dovranno determinare sede e denominazione delle diocesi e delle parrocchie e comunicarle al Ministero dell'interno. Nel termine di 60 giorni dalla ricezione dei relativi provvedimenti canonici, il ministro dell'interno dovrà emanare i decreti di riconoscimento.

La Conferenza episcopale italiana avrà riconoscimento con l'entrata in vigore della legge, stanti le rilevanti e molteplici funzioni attribuitele dal nuovo codice di diritto canonico del 1983 e dagli accordi del febbraio 1984.

Un problema che ha affaticato la commissione paritetica è stato quello relativo alle associazioni di fedeli, che ha avuto eco continua in quest'aula. Si tratta di un

fenomeno di grande rilevanza, che ha assunto importanza notevole nella vita della Chiesa e che trova recepimento e disciplina nel codice di diritto canonico più volte citato.

La relazione sui principi dà conto delle diverse valutazioni che si sono registrate durante i lavori. La delegazione governativa ha fatto presente che non era possibile un riconoscimento generalizzato, da parte dello Stato, di associazioni di fedeli, sia «perché esse esprimono esigenze molteplici e differenziate, sia perché la loro organizzazione interna può discostarsi dai moduli delle persone giuridiche canoniche classiche».

Il riconoscimento interviene solo quando, oltre ad essere pubbliche, non abbiano carattere locale e sia intervenuto l'assenso della Santa Sede. In tutti gli altri casi, il riconoscimento potrà intervenire alle condizioni previste dal codice civile, cioè secondo il diritto comune. Significativa è l'apertura nei confronti degli istituti di diritto diocesano, dato che nella preesistente legislazione il riconoscimento era precluso.

Passo rapidamente al problema del sostentamento del clero. La parte più profondamente innovativa di questo disegno di legge è rappresentata dal titolo secondo. che concerne la regolamentazione dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero. Viene così del tutto superato il vigente sistema della congrua, frutto di un accordo con un regime che non poteva non guardare con diffidenza alle strutture organizzative della Chiesa, da sempre interpreti delle esigenze più profonde e genuine delle popolazioni. Il sistema della congrua risolveva implicitamente due problemi: il sostentamento del clero ed il controllo su di esso. Ora, con la Costituzione repubblicana, fondata sui principi di libertà e di democrazia, la Chiesa compie un atto di fiducia e di coraggio morale: abbandona la tranquilla sicurezza del sistema basato sul collaudato istituto della congrua e si avventura in mare aperto. affidandosi secondo il principio evangelico alle libere offerte dei fedeli e degli Concilio Vaticano II e della sua estrinsecazione giuridica, viene a cadere un sistema superato dai nuovi tempi e ad affermarsi un concetto nuovo, demandato alla responsabilità ed alla sensibilità non solo dei fedeli, ma di tutti i cittadini.

L'accordo di villa Madama registra puntualmente tale nuova realtà, nella premessa ed all'articolo 1, là dove la Repubblica italiana e la Santa Sede, riaffermando che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese.

Tre sono le novità principali, recepite nel disegno di legge. Innanzitutto, c'è il coinvolgimento dei cittadini, non solo di quelli che si sentono di appartenere alla comunità ecclesiale, nel sostegno alla Chiesa, C'è poi la perequazione economica per tutto il clero a servizio della diocesi. Infine, c'è il superamento dell'attuale sistema di congrua a vantaggio dei soli ecclesiastici titolari dei benefici, che viene sostituito da un sistema generalizzato di sostentamento del clero impegnato nel servizio alle diocesi. L'articolato individua con precisione gli strumenti di gestione, i mezzi finanziari, i tempi di attuazione e le cadenze di verifica sull'entità dei fondi necessari al congruo e dignitoso sostentamento del clero. L'istituto per il sostentamento del clero, previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico, da erigersi in ogni diocesi entro il 30 settembre 1986, con decreto del vescovo, costituisce il fulcro del nuovo sistema. Si prevede anche la possibilità di creare istituti di carattere interdiocesano, mediante accordo tra i vescovi interessati. La conferenza episcopale italiana, entro il medesimo termine, erigerà l'istituto centrale per il sostentamento del clero, con il compito di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI.

lico alle libere offerte dei fedeli e degli NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II uomini di buona volontà. Nello spirito del Commissione. L'istituto centrale e gli isti-

tuti diocesani ed interdiocesani potranno assolvere anche funzioni previdenziali integrative per il clero. Sono inoltre previsti, a carico degli istituti stessi, sussidi a favore di coloro che, abbandonata la vita ecclesiastica, non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Il riconoscimento degli istituti avverrà con decreto del ministero dell'interno, e gli istituti stessi acquisteranno personalità giuridica dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta ufficiale. Vengono così contestualmente ad estinguersi la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nelle varie diocesi, ed i loro patrimoni sono trasferiti di diritto agli istituti diocesani. Ogni istituto avrà il proprio statuto, emanato dal vescovo in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana, con l'ulteriore garanzia che il consiglio di amministrazione sarà composto per almeno un terzo da rappresentanti designati dalclero diocesiano, su base elettiva.

A far tempo dal 1º gennaio 1987, ogni istituto si farà carico di provvedere ad un congruo e dignitoso sostentamento al clero che svolge il suo servizio a favore delle diocesi, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale italiana. Tale remunerazione viene equiparata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, mentre ai fini perequativi gli istituti che impegnano religiosi ai quali non compete retribuzione, potranno detrarre dal reddito di impresa un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Un'altra novità importante, che completa sistematicamente il quadro delle strutture cattoliche nel nostro paese, è rappresentata dalle disposizioni che prevedono che entro il 30 settembre 1986 vengano determinati, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dal momento della pubblicazione del decreto del mini-

stro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

In base poi all'articolo 30 del provvedimento, con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma del precedente articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ed il suo patrimonio è traferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Per quanto riguarda l'attuale impegno finanziario dello Stato, rinvio alla relazione scritta, preferendo in questa sede svolgere ancora due considerazioni che più volte sono ritornate negli interventi dei colleghi. Mi riferisco in particolare all'articolo 46 ed alla relativa previsione che dal periodo di imposta 1989 le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito complessivo erogazioni liberali fino all'importo di due milioni a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica italiana. A questo proposito non ho molto da aggiungere a quanto è stato già detto, anche questa mattina. Desidero, però, sottolineare che la norma in questione non configura alcuna discriminazione e si giustifica per almeno due motivi. Innanzitutto perché anche l'interesse religioso è costituzionalmente rilevante e protetto (mi sembra superfluo citare gli articoli della nostra Costituzione giacché è evidente che si tratta di esigenze comunque meritevoli di tutela, a prescindere dalla confessione religiosa cui appartenga il cittadino) ed inoltre perché le erogazioni qui previste sono finalizzate ad un servizio che gli stessi cittadini richiedono alla Chiesa. L'atto di liberalità è aperto ai cattolici come ai non cattolici, mentre con il sistema delle intese successive — come è stato ripetutamente ribadito dal Presidente del Consiglio ed in discussione in Commissione — il sistema può essere esteso ad altre confessioni religiose.

In merito poi all'articolo 47, là dove esso prevede che una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF sia destinata in parte a

scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, occorre sottolineare che non si tratta di una tassa ecclesiastica. Moltissime indicazioni in proposito ci offre l'esemio della Germania. La dichiarazione di appartenenza ad una determinata fede è aperta a tutte le confessioni e, ripeto, ogni anno il cittadino può variare la sua scelta e destinare il prelievo alla Chiesa, allo Stato o a tutti e due. Non mi sembra, quindi, che sia in discussione la riservatezza del credo religioso dei cittadini.

Vengo ora ad alcune sintetiche osservazioni sui problemi qui richiamati questa mattina. Per quanto riguarda l'esigenza di trasparenza nella gestione dell'Istituto per il sostentamento del clero, problema che ha certamente un rilievo per la Chiesa, ma anche per lo Stato, c'è una serie di previsioni molto puntuali e molto incisive che possono dare sistematicamente una conoscenza di tutta la problematica. A parte la presenza nel consiglio amministrazione di un terzo dei membri di rappresentanza designati dal clero diocesano su basi elettive, ogni istituto per il sostentamento del clero invia all'Istituto centrale, a chiusura di ciascun esercizio, una relazione consuntiva e la Conferenza episcopale italiana trasmette ogni anno all'autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme ad essa pervenute pubblicandolo sull'organo ufficiale della stessa Conferenza episcopale italiana. Anche lo Stato avrà possibilità di riscontro del funzionamento del sistema (articolo 25) attraverso le prescritte dichiarazioni fiscali del clero.

Per ciò che riguarda l'utilizzazione dei beni artistico-culturali, sulla quale si è soffermato l'onorevole Nebbia, ritengo che i controlli siano assai penetranti da parte della Chiesa. È sufficiente ricordare tutti i pareri e le autorizzazioni che si richiedono nel momento della alienazione, fino ad investire non solo la Conferenza episcopale ma addirittura la Santa Sede, con la previsione, poi, di una serie

di norme di privilegio rispetto agli enti pubblici, quali lo Stato, il comune, l'università degli studi, la regione, la provincia, con precedenza rispetto ad altri soggetti non ecclesiastici.

Rinvio alla relazione per quanto concerne il titolo terzo che riguarda la soppressione delle aziende che oggi fanno capo al Ministero dell'interno e la parte che riguarda le chiese palatine. Si tratta certamente di un arretramento, specialmente per la seconda parte, della giurisdizione dello Stato nei confronti di alcune attività tipicamente ecclesiali.

Mi avvio, signor Presidente, alla conclusione con alcune brevi considerazioni di carattere generale. La riflessione complessiva che suggerisce l'esame del testo delle norme sugli enti e beni ecclesiastici e di quelle sul sostentamento del clero riconosce uno sforzo, che a me sembra non abbia trovato riscontro nelle critiche espresse in quest'aula, credo riuscito, nel superamento del vecchio rapporto tra Stato e Chiesa sulla linea di un adeguamento, tutto sommato, coerente alle novità istituzionali intervenute sia nello Stato sia nella Chiesa e alle nuove sensibilità della società civile e religiosa. Questi rilevanti mutamenti, come con molta puntualità e grande respiro culturale ha sottolineato il relatore onorevole Colombo, sono destinati a determinare nella società civile, religiosa ed ecclesiale effetti di onda lunga, progressivi.

Il nuovo accordo tra Stato e Chiesa, le norme relative agli enti e beni ecclesiastici e il nuovo regime per il sostentamento del clero, se chiudono un capitolo di lunghe trattative e di periodici dibattiti parlamentari, per il loro contenuto non tendono ad una cristallizzazione dell'esistente e neppure del nuovo. Sto citando il professor Cesare Mirabelli di parte governativa nella commissione paritetica e ordinario di diritto ecclesiastico nella seconda università di Roma.

La revisione del Concordato innesca un processo ed offre opportunità sia sul versante ecclesiastico che su quello statale. Basti ricordare per la Chiesa l'attuazione dei principi conciliari sulle relazioni con

la comunità politica, l'attuazione del nuovo codice di diritto canonico, la configurazione della Conferenza espiscopale, il rinnovato ruolo dei laici nell'animazione delle realtà temporali, la loro nuova responsabilità per il sostentamento del clero, la gestione dei beni ecclesiastici. Da questo può essere stimolato un più ricco senso dell'appartenenza e della comunità che coinvolge tutti i fedeli. Sul versante statale, non può sfuggire la piena coerenza con il modello democratico nel rinnovato riconoscimento del ruolo istituzionale della Chiesa. La legislazione ecclesiastica, considerata un tempo da molti come residuata e destinata a deperire quale testimonianza di un passato in estinzione, stimola ora lo sviluppo di una legislazione complessiva, anche in settori non ecclesiastici, genuinamente ispirata ai principi della democrazia pluralista, e riconosce in concreto il primato del potere e la responsabilità della persona.

Lo sfondo su cui le disposizioni si collocano è certo di grande respiro e novità. Non aggiungo una parola a quelle veramente illuminanti dell'onorevole Colombo quando ha parlato del passaggio dalla garanzia alla collaborazione, su cui da qualche parte si è pesantemente ironizzato. Da parte mia dirò solo che si è andati oltre un rapporto Stato-Chiesa con non poche ambiguità, ormai, rispetto ai tempi nuovi e dello Stato democratico e della Chiesa postconciliare. Io ritengo che non siano soltanto cadute alcune foglie secche, e che siamo andati molto al di là. ambiguità potenzialmente schiose per i due contraenti: per un verso, contestualmente, si registrava una specie di separatezza (non parlo di autonomia, che si esige), pur in presenza di un legame meno liberale verso la Chiesa, e per ciò stesso più stringente.

Proprio nel momento in cui tali ambiguità vengono superate con il nuovo accordo, e i piani dell'azione dello Stato e della Chiesa più nettamente si precisano e si distinguono istituzionalmente, si prende anche piena coscienza, in totale autonomia, della necessità della reciproca collaborazione per la promozione

dell'uomo ed il bene del paese. Stato e Chiesa, indipendenti e sovrani nel proprio ordine, mettono in campo, in autonomia, le loro responsabilità e le rispettive potenzialità, in una sana collaborazione laica a servizio dell'uomo e della comunità.

All'atto in cui Stato e Chiesa si liberano di alcuni elementi presenti nei loro rapporti, reciprocamente ritenuti superati dai tempi, e passano dal Concordato — che segnò l'approdo dopo una stagione di forti contrasti, di incomprensioni, e di diffidenze reciproche, che progressivamente si erano sedimentate - ad un accordo che accoglie positivamente i fermenti di un paese pienamente democratico e di una Chiesa che privilegia ed asseconda la sua vocazione più autenticamente evangelica e profetica, gli accordi assumono un significato profondissimo. Da una Chiesa rinnovata, guidata nella sua missione profetica. che con il Concilio Vaticano II è in un rapporto di ascolto e di comprensione del mondo nella specificità delle sue varie culture e dei suoi vari ordinamenti politicosociali, può essere svolta, direttamente o indirettamente, un'alta funzione civile per la ricomposizione di un tessuto di valori che nella loro proiezione e connotazione religiosa ricomprendono, sublimandola per chi crede, una specifica valenza personale e comunitaria, indispensabile a qualunque progresso civile che voglia durare e che sia teso alla più ampia solidarietà sociale.

Nella relazione scritta ho parlato di atto di coraggio da parte della Chiesa e dello Stato. Non tutti hanno dato di questo accordo valutazioni positive. Non è nell'economia di questa relazione riportarle per una rivalutazione. Se si comprende lo spirito profondo degli accordi di modifica del Concordato lateranense del 1929, mi pare di poter dire che molte critiche trovano un sostanziale ridimensionamento, ma solo se si entra nel vivo delle intenzioni di chi ha lavorato a questo accordo. Chi invece manifesta una visione in qualche modo angusta dei rapporti che devono potersi svolgere tra Stato e Chiesa forse non coglie oggi né lo spirito democratico che sostiene la visione dello Stato

nei suoi rapporti con la società e con le altre istituzioni che sono nella società, né che cosa significhi la realtà postconciliare della Chiesa, che è prima di tutto popolo di Dio in cammino nella storia. Se si intende la Chiesa come una controparte solamente istituzionale, come mera realtà statuale, pur nella sua singolarità, non si può capire la complessità della presenza della Chiesa nella storia contemporanea. il suo legame profondissimo, costitutivo. direi, con grandi aspirazioni e idealità che esprimono moltitudini di uomini, in ogni parte del mondo. Un atto di coraggio, nel recidere ogni legame finanziario dipendente dallo Stato, è la remissione alla libera scelta dei cittadini del reperimento dei mezzi finanziari per il sostentamento del clero e delle mille iniziative sociali!

Nel coraggio, è insito un rischio ed è bene (questa è la mia opinione) che si sia deciso di correrlo fino in fondo: chi si sente parte di questa comunità, nella coerenza della fede e delle opere, è chiamato a concorrere al mantenimento del clero ed al sostentamento delle attività che caratterizzano la presenza della Chiesa nella società, al servizio degli ultimi. Chi, pur non sentendosi parte della Chiesa nella fede, ne apprezza tuttavia l'impegno a favore dei più deboli ed emarginati e la sua testimonianza di valori che sono umani prima ancora che cristiani, può apprezzare in laica disposizione d'animo la Chiesa come strumento non di parte, né ideologico, bensì al servizio di tutti. credenti e non credenti.

Signor Presidente ed onorevoli colleghi, in questo senso cambia tutto: i credenti hanno davanti a sé una grande sfida da vincere, quella alla fede abitudinaria trasmessa come tradizione ma scarsamente vissuta; si tratta di viverla più consapevolmente. Lo Stato laico non perde, bensì guadagna dall'impegno di tutti che, vivendo in coerenza con i propri ideali, si sentono cittadini a pienissimo titolo, per costruire una società più tollerante e solidaristica! (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, colleghi deputati, onorevole rappresentante del Governo, tornerò su un argomento in ordine al quale ho avuto più volte occasione di soffermarmi, e anche in relazione all'oggetto all'ordine del giorno: parlerò cioè dello IOR. Il 2 luglio 1982 alla Camera dei deputati, il ministro Andreatta dichiarava che «il Governo si attende che vi sia una chiara assunzione di responsabilità da parte dello IOR che, in alcune operazioni con il Banco ambrosiano, appare assumere le veste di socio di fatto».

Come è noto, in questo discorso e soprattutto in quello successivo del 2 ottobre 1982, il ministro Andreatta chiamava in causa, sottolineava l'opportunità di un intervento della Santa Sede, del sommo Pontefice. Tale richiamo, nonostante la fervorosa difesa svolta da Pietro Scoppola il successivo 12 ottobre, gli costava caro. Da questo punto di vista il coraggio, il senso dello Stato dell'onorevole Andreatta meritano ancora una volta da parte mia (l'ho già fatto altre volte) riconoscimento.

Signori relatori, torno a ripetere, nel discorso del 2 luglio, il ministro Andreatta diceva che il Governo si attendeva una chiara assunzione di responsabilità da parte dello IOR che sembrava assumere la veste, in alcune operazioni col Banco ambrosiano, di socio di fatto. A tal fine, il ministro preannunciava che i commissari straordinari del Banco ambrosiano avrebbero incontrato quella stessa mattina i responsabili dello IOR. Uno dei tre commissari, il dottor Gerini, in un intervento svolto recentemente in un convegno, ha detto che la posizione dello IOR in quell'occasione (il 2 luglio), fu una risposta «disperante»: questa è la parola

esatta. Quando l'8 ottobre 1982 il ministro Andreatta tornava a riferire alla Camera, non parlava più dello IOR come di un socio di fatto dell'Ambrosiano, ma continuava a sostenerne con energia la responsabilità. Dava, peraltro, atto del rifiuto dello IOR di onorare i debiti delle sue cosiddette patrocinate e quelli propri diretti (per complessivi 1287 milioni di dollari, dovuti, secondo le informazioni date dallo stesso ministro, al gruppo Ambrosiano); testualmente diceva: «Lo IOR mantiene un atteggiamento di rigida chiusura». Enunciava, in tesi generale, che il tentativo di recuperare i crediti deve essere perseguito «con fermezza e rigore». Tuttavia, per quanto attiene ai rapporti con lo IOR (questo è il punto più interessante) reputava che il Governo «non può ordinare ai liquidatori dell'Ambrosiano di fare una qualche cosa» e dava notizia di «trattative, di contatti a livello politico e diplomatico», tra il Governo italiano e le autorità della Santa Sede «per accertare la verità, una verità - egli diceva — che sia anche rispettosa della giustizia».

La giustizia, secondo il ministro, doveva concretarsi in un «recupero», ed anche ingente se egli lo ipotizzava idoneo non solo ad una eventuale composizione della vertenza con i creditori, ma anche a favorire gli azionisti del vecchio Banco.

Il 24 dicembre 1982, quando l'onorevole Andreatta non era ormai più ministro (gli era succeduto l'onorevole Goria), come risulta da un comunicato pubblicato l'indomani su vari giornali, tra i quali l'Osservatore Romano, il Governo italiano e la Santa Sede sottoscrivevano l'intesa (si è detto: «un accordo di tipo semplificato»), con la quale affidavano ai rispettivi incaricati il compito di «procedere congiuntamente all'accertamento della verità sulla questione dei rapporti intercorsi tra lo IOR ed il Banco ambrosiano».

Questo è uno dei due filoni del pensiero dell'onorevole Andreatta, in particolare del discorso tenuto il 2 ottobre 1982: nel corso del quale, lo ricordo ancora una volta, egli richiamava la necessità di in-

staurare trattative per l'accertamento della verità, una verità non disgiunta dalla giustizia. Il secondo filone di pensiero del ministro Andreatta era espresso nello stesso discorso ed è riportato a pagina 56 del Resoconto stenografico (nella sua edizione non definitiva) là dove egli sottolineava: «Che, in termini generali, la definizione del ruolo dello IOR nei rapporti con il sistema creditizio italiano possa essere affrontata anche in sede di accordo tra Stati, questa» — egli diceva - «è una convinzione che non esito a confermare». La aveva infatti già esposta nel discorso del 2 luglio. «Una possibile soluzione» — egli aggiungeva — «è quella della creazione di una filiale italiana dell'istituto che, in quanto tale, sarebbe completamente soggetta ai controlli bancari e valutari». Andreatta seguiva, dunque, due linee di pensiero: una rivolta all'accertamento della verità circa la vicenda che si era conclusa o stava per concludersi, quella cioè del Banco ambrosiano e dei suoi rapporti con lo IOR, l'altra volta ad una prospettiva per l'avvenire, all'individuazione di una disciplina convenzionale circa la posizione dello IOR nei confronti dello Stato italiano.

Il pensiero di Andreatta veniva esplicitato poco dopo dal suo capo di gabinetto, (almeno tale suppongo fosse nel periodo in cui l'articolo di Sergio Ristuccia, cui qui mi riferisco, venne pubblicato sul n. 52 della rivista Queste istituzioni). Ristuccia poneva in connessione le due direttrici di pensiero di Andreatta, dimostrava come esse fossero intrecciate. Dopo avere auspicato che si continuasse a mantenere «il massimo di visibilità» sul seguito della vicenda, egli aggiungeva: «Che il Governo si impegni ad un'opera di persuasione per trovare una composizione di controversie che sono fuori della propria diretta disponibilità giuridica» (si trattava della controversia tra il vecchio Banco ambrosiano e lo IOR) «può avere senso solo se contemporaneamente il Governo si adoperi, nella sua primaria responsabilità politica di prevenzione di abusi e di illeciti, per ottenere un nuovo ordinamento dei rapporti finanziari che

fanno capo ad istituzioni del tipo IOR. Anzi, ha senso che faccia dell'ottenimento di questo risultato la condizione finale del proprio intervento. L'impegno in questa direzione e i risultati che ne conseguiranno divengono insomma il problema politico principale, e in qualche modo il vero metro per valutare l'opera del Governo». L'intreccio di queste due direttrici del pensiero di Andreatta era così chiarito in tutti i suoi termini, con grande precisione, da Ristuccia.

Ma le cose non sono andate in questo modo. Come vedremo, nessuna delle due esigenze — accertamento della verità, radicale ridisciplina della posizione dello IOR nei confronti dello Stato italiano — ha trovato soddisfazione.

Come dicevo, quando viene conclusa l'intesa tra la Santa Sede ed il Governo italiano già Andreatta non è più ministro, gli è succeduto Goria. Il mandato conferito alla commissione italo-vaticana è, però, esattamente quello che aveva prefigurato Andreatta, l'accertamento della verità. Tuttavia, in tempi successivi si assiste ad una graduale manovra riduttiva, ad un ridimensionamento. Ouesto risulta dalla stessa relazione della commissione italo-vaticana. Com'è noto, questa relazione consta di quattro capitoli, nel primo dei quali sono descritti i termini dell'accordo iniziale e delle sue successive modificazioni. L'accordo iniziale prevedeva il termine del 31 marzo, che poi in virtù di successive modifiche è stato prolungato fino al 31 luglio 1983 e quindi al 30 settembre 1983.

Come dicevo, vi è una manovra riduttiva delle funzioni di accertamento della commissione italo-vaticana. Si legge sulla relazione che accordi del tipo di quello internazionale, in base al quale la commissione era in vita, sono in funzione della «conciliazione» delle parti. Si legge testualmente: «Fine ultimo dell'attività di accertamento demandata alla commissione non è quello di favorire una pacificazione sul piano internazionale, bensì quello di fornire uno strumento utilizzabile per la possibile composizione di una controversia in atto tra soggetti di diritto interno».

Su questa stessa linea di pensiero, si aggiunge che la commissione reputa oggetto della sua attività soltanto l'accertamento della «materialità dei fatti», non delle responsabilità. E si aggiungono, ancora, tutta una serie di altre cose che, se sono volte ad innescare la conciliazione, certamente hanno l'effetto di frustrare il bisogno di verità.

Nella relazione si premette che vi è una «mancanza di certezze assolute»: ma questo certo non può stupirci, visto che su questa terra certezze assolute non se ne conseguono mai!

Troviamo poi la menzione di tutta una serie di fatti gustosi.

Nel secondo capitolo, dove si descrive lo svolgimento dei lavori, si dice che la conservazione di tutta la documentazione raccolta è affidata, «in fotocopia, ad un professionista elvetico». Anche la commissione italo-vaticana metteva al sicuro i propri documenti!

Si dice che gli esponenti dello IOR Marcinkus, De Strobel e Mennini si sono dichiarati «indisponibili ad essere sentiti». Si dice che il co-presidente per la parte vaticana, professor Agostino Gambino (l'altro, per la parte italiana, era l'avvocato Pasquale Chiomenti), consegna solo «in fotocopia» alcuni documenti di provenienza IOR, ed altri documenti (questo mi pare veramente un unicum nell'esperienza giudiziaria ed amministrativa!), «li mette a disposizione» — è testuale — «per la loro lettura e considerazione». Si precisa che sono documenti «solo mostrati» alla commissione: ma non depositati, non consegnati, nemmeno al professionista svizzero!

Aggiunge la relazione che una ricostruzione completa si potrebbe fare soltanto mediante una revisione contabile; ma una revisione contabile richiede tempi, uomini e mezzi ingenti. Evidentemente la commissione era povera, non poteva rivolgersi a società di revisione internazionali! E inoltre riscontrava (anche questo è interessante) «la espressione diffusa di una certa reticenza nelle sue audizioni»: a parte naturalmente i personaggi che proprio non gradivano di essere ascoltati!

«Le conclusioni» — dice la relazione — «vengono svolte secondo il più ampio ventaglio di ipotesi possibili, tanti scenari (certamente diversi tra loro, aggiungo io) di ricostruzione dei fatti, non egualmente probabili», rispetto ai quali «un giudizio di verosimiglianza» doveva essere messo. Però un giudizio collegiale non c'è, neppure di verosimiglianza. Vi è solo la indicazione delle tesi anzi delle ipotesi rispettive, senza che si instauri un confronto tra i commissari, e si dia una valutazione collegiale. Nemmeno vi è cenno di contestazioni reciproche. Vengono indicate tante ipotesi e il giudizio di verosimiglianza è evidentemente lasciato ai lettori: cosa utile al fine di mantenere impregiudicate le tesi e favorire quei tentativi di conciliazione cui la commissione reputa rivolta la sua azione, ma certamente non utile all'accertamento della verità.

Voglio accennare ad un'altra singolarità, dopo di che mi affretterò a chiudere questo abrégé della relazione della commissione italo-vaticana. Circa venti pagine sono dedicate alle questioni di impostazione ed alla descrizione dei lavori; poi vi sono due capitoli, uno riguardante le cosiddette società patrocinate, cioè indicate nelle lettere di patronage, l'altro riguardante le operazioni dette di «contodeposito».

La situazione è questa. Per quanto concerne il primo accertamento, relativo alle società patrocinate, vi sono non due tesi contrapposte, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma tre. Noi di questo ci dichiarammo preoccupati, quando trapelò la prima notizia in merito. Già ci aveva colpito il fatto che, il 9 marzo 1983, nella fase iniziale dei lavori della commissione, il quotidiano la Repubblica titolasse «È Chiomenti il mediatore per il "buco" dell'Ambrosiano». A noi non pareva che si dovesse trattare di un mediatore, ma di un accertatore per conto del Governo italiano.

Avendo avuto ulteriori notizie, il 30 novembre 1983 (troppo tardi, purtroppo), presentai io stesso un'interrogazione, che non ha mai avuto risposta, in cui manifestavo la mia preoccupazione per il fatto

che in seno alla commissione, stanti le notizie affiorate, la delegazione italiana si fosse divisa in due, che fosse insorto dissidio all'interno della delegazione italiana. Io chiedevo se tale delegazione «fosse autocefala o prendesse invece istruzioni dal ministro del tesoro o da altro ministro». E, qualora fosse vera la seconda ipotesi, se il ministro intendesse impartire istruzioni unitarie alla delegazione italiana, a tutela dei diritti della parte italiana.

Quanto chiedevo non è stato attuato, e la delegazione italiana si è divisa in due spezzoni. Due componenti, Santamaria e Cattaneo, hanno adottato la tesi più rigorosa, pervenendo ad una serie di conclusioni interessanti circa la proprietà da parte dello IOR delle società patrocinate e la conoscenza di tutta la vicenda da parte dello IOR stesso. La tesi del co-presidente italiano avvocato Chiomenti riconosceva invece la proprietà dello IOR solo in ordine alla società Zitropo, mentre riteneva non sussistesse la prova certa della proprietà delle partecipazioni delle società patrocinate, pur riconoscendo «fittissimi rapporti» tra Calvi e IOR.

La terza relazione è poi della delegazione vaticana compatta (Gambino, Capaldo, Dardozzi), dichiara «insostenibili» sia le tesi della maggioranza sia le tesi della minoranza della delegazione italiana.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni «in conto-deposito», le due delegazioni si contrappongono frontalmente.

Non vi è stato un confronto tra le opposte tesi. Ciò nel quadro di quella interpretazione riduttiva della funzione della commissione, cioè che essa fosse in realtà volta a favorire una transazione. È quanto dirà il minitro Goria nelle dichiarazioni rese al Senato il 14 febbraio 1984. Le prime notizie concernenti la relazione erano trapelate il 15 dicembre 1983, avendo, sul giornale la Repubblica, il vaticanista Domenico Del Rio fornito talune notizie abbastanza interessanti in merito. Il nostro gruppo, il successivo 17 dicembre, aveva presentato richiesta di notizie circa il contenuto della relazione da parte

del ministro del tesoro. Altre interrogazioni furono presentate al Senato, e ad esse il ministro del tesoro ha risposto il 14 febbraio 1984. Egli in verità non si è richiamato al segreto, ma ha eccepito che la relazione era destinata ad essere, secondo quanto stabilito nella intesa e nelle successive modificazioni «consegnata agli interessati»; e quindi, a meno di una rinegoziazione con la controparte vaticana, a questo accordo non poteva essere data pubblicità. Restavamo quindi alle notizie del vaticanista Del Rio, ancorché assai valoroso; per fortuna poi ho avuto modo di raccogliere qualche informazione personale.

Il ministro Goria, nel suo discorso del 14 febbraio 1984, a parte questo aspetto. sottolineava la funzionalizzazione dell'attività della commissione al fine di favorire un accordo transattivo. Egli affermava: «Il documento di intesa, per effetto della sua natura di accordo bilaterale stipulato in forma semplificata tra soggetti di diritto internazionale, si è presentato come uno strumento pattizio di sufficiente utilità ed agilità formale, particolarmente idoneo a fornire le basi conoscitive utili per agevolare la soluzione concordata della controversia in termini adeguatamente brevi». Quindi non più funzionalizzazione all'accertamento della verità, bensì alla conclusione di un accordo: questo era quanto più interessava il ministro Goria. Egli aggiungeva: «In questo modo si favorisce l'avvio tra i soggetti interessati del costruttivo dialogo volto alla ricerca di una soddisfacente composizione del contenzioso in essere».

Notizie degli accordi tra lo IOR, il Banco ambrosiano e tutti gli altri istituti di credito sono state fornite dallo stesso ministro del tesoro al Senato il 17 luglio 1984. Gli accordi furono conclusi il 25 maggio antecedente. È dubbio se vi siano stati sei o sette accordi (Goria dice sette, il commissario Gerini dice sei), comunque lo IOR ha versato 242 milioni di dollari anche se ne aveva pattuiti di più. Esso ha infatti usufruito della facoltà di versarli in contanti, e ha avuto uno sconto: in un primo momento aveva chiesto una dila-

zione, e in corrispettivo doveva versarne 250. Pochi, maledetti e subito: ma forse il termine «maledetti» è inappropriato.

Quanto alla funzionalizzazione, ora il ragionamento viene capovolto: la transazione sarà utile all'accertamento della verità. Il ministro afferma: «L'intesa consentirà la possibilità di avvalersi della preziosa collaborazione delle banche internazionali per raccogliere la documentazione e le informazioni necessarie al fine di proseguire efficacemente tutte le azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del dissesto». Come se non si sapesse che solo una situazione conflittuale può far emergere elementi di verità! Quando la transazione è conclusa chi ha più interesse a mettere i panni sporchi in piazza? La tesi (mi si permetta) assurda dell'onorevole Goria è stata condivisa dal commissario Gerini, il quale conclude in questo modo la sua relazione (letta in un convegno tenutosi a Bellagio il 4-6 ottobre 1984, organizzato dall'Associazione europea delle procedure collettive): «Anche grazie agli accordi di Ginevra, che prevedono lo scambio di informazioni e notizie per individuare i responsabili, gli organi della liquidazione confidano di poter far chiarezza su un caso sul quale gravano ancora troppe ombre, in presenza di un dissesto bancario colmo di comportamenti fraudolenti, collusioni, complicità e silenzi». Scusate se è poco...

Altre notizie circa l'accordo, ed anche circa le vicende che sono state ricostruite dalla Commissione, sono contenute in una relazione che il governatore Ciampi ha tenuto alla terza Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza in Roma, il 13-14 settembre 1984. Gli unici in realtà a non avere notizie siamo noi, il Parlamento.

Per quanto riguarda questo filone, il filone dell'accertamento della verità e della sua «massima visibilità», Il Sole-24 ore del 7 ottobre 1984 così quantificava il risultato finanziario finale della vicenda, a seguito degli accordi del 25 maggio. «Il risultato finale — diceva Marco Borsa — è che comunque il crack ambrosiano costerà al contribuente italiano non meno di

700 miliardi. A tanto ammonta infatti il passivo netto allo stato attuale, benchè il vecchio Banco abbia ricevuto dal nuovo 350 miliardi solo a titolo di avviamento». Avviamento putativo, io direi, posto che il Banco si trovava nelle condizioni in cui si trovava.

Con questo il capitolo dedicato all'accertamento della verità si conclude, malinconicamente. Vediamo l'altro filone, quello cioè preconizzato sempre dal ministro Andreatta della modificazione della realtà normativa per prevenire future — parole mie — prevaricazioni dello IOR. Noi presentammo fin dal 17 gennaio 1984 una interpellanza, di cui era primo firmatario il collega Bassanini, in cui ponevamo in luce l'importanza che si prendesse in considerazione il profilo IOR in occasione delle trattative per il Concordato e per i suoi strumenti attuativi.

L'onorevole Goria il 14 febbraio 1984, in quell'intervento al Senato che sotto altro profilo io ho già ricordato, riprendeva ed ampliava le tesi del ministro Andreatta. Gliene va dato atto. Egli diceva: «L'auspicabile conclusione della vicenda non chiude ovviamente il discorso circa l'attività dello IOR nei suoi rapporti con i residenti italiani. Al riguardo va premesso che lo IOR deve qualificarsi come ente straniero svolgente attività bancaria. Esso pertanto non è soggetto alle disposizioni sulla vigilanza bancaria e a quelle valutarie. In particolare, com'è noto, è tuttora irrisolta la questione se sia lecito per i residenti aprire conti di deposito in lire presso lo IOR. Se appare inammissibile che in via di principio lo IOR, fermo il suo attuale status, svolga una indifferenziata attività di raccolta del risparmio tra i residenti, è per altro verso comprensibile l'esigenza dell'istituto di intrattenere rapporti di deposito con particolari categorie di residenti, quali gli enti ecclesiastici e i dipendenti della città del Vaticano». Continuava Goria: «In questa situazione appare necessaria una chiarificazione e sistemazione della materia. Per altro non sembra sufficiente allo scopo l'integrazione della disciplina valutaria». E Goria spiegava il motivo: «Invero la peculiare situazione geografica della Città del Vaticano, caratterizzata dall'assenza di controlli di frontiera, renderebbe scarsamente efficace una disciplina di divieto rivolta ai residenti, ove non si assicurasse nel contempo la collaborazione delle autorità dello Stato vaticano». Ripercorrendo, poi, le orme di Andreatta, diceva: «Una tra le soluzioni possibili potrebbe essere quella di prevedere la creazione, sull'iniziativa dello IOR, di una sua filiale italiana. In questa ipotesi la filiale verrebbe inserita nell'ordinamento giuridico italiano come filiale di banca estera e quindi potrebbe esercitare attività bancaria nei confronti di qualsiasi residente, essendo per altro assoggettata a tutte le disposizioni di vigilanza, valutarie e fiscali, che si applichino a tale categoria di aziende di credito». Concludeva Goria: «Lo IOR, dal canto suo, eviterebbe l'esercizio di qualsiasi rapporto bancario con residenti italiani, se non per il tramite di detta filiale».

Quindi Goria era ben consapevole del problema; e lo ripeterà anche nel successivo discorso del 17 luglio 1984.

Il nostro gruppo ha accentuato l'importanza dell'argomento IOR, in relazione al Concordato e ai suoi strumenti attuativi, non solo con l'interpellanza Bassanini ed altri che ho già ricordato, ma anche con un intervento che io svolsi il 26 gennaio 1984 in quest'aula, in occasione della discussione sui principi del Concordato. In tale intervento si evidenziava la necessità di tenere conto, in questo contesto, del problema dello IOR.

Con questo siamo arrivati alla conclusione: una conclusione amara. Se prendiamo in esame il disegno di legge n. 2336, troviamo che nella lettera del cardinale Agostino Casaroli del 15 novembre 1984, allegata al disegno di legge, si dice: «La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare con il Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Il Governo italiano ha accettato questa formula; nella relazione al disegno di legge, si legge: «È stata confermata, da parte della Santa

Sede, la disponibilità ad esaminare con il Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Con ciò anche questa seconda direttrice, che era stata impressa all'attività del Governo in re IOR dal ministro Andreatta, desinit in piscem: si è approvato il Concordato ed ora si discutono e si approveranno, temo, i suoi strumenti attuativi, ma la Santa Sede ha espresso solo una sua vaga disponibilità a discutere le questioni circa, mi piace sottolinearlo, lo svolgimento «delle attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Come se non si fosse compreso (lo diceva anche Goria nel brano che ho letto del discorso del 14 febbraio 1984) che non è importante l'attività che lo IOR svolga o possa svolgere in Italia. Se domani tale attività venisse svolta per mezzo di una filiale di banca estera, lo IOR non potrebbe che trarne vantaggio. Quello che è importante è che lo IOR non svolga la sua attività in Vaticano, con i cittadini «residenti»: in Vaticano, o in altri luoghi extraterritoriali.

Nella lettera del cardinale Agostino Casaroli, si parla di svolgimento di attività in Italia, come se il problema fosse quello della disponibilità della Santa Sede di far aprire dallo IOR una filiale in Italia (io penso che la Santa Sede sia a ciò ben disposta, e che ciò costituirebbe per lo IOR un buon affare), e non fosse invece quello dell'autolimitazione dello svolgimento della attività dello IOR nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, ed in sedi extra-territoriali. A questo riguardo, manca persino una astratta dichiarazione di disponibilità. Il mio sconsolato desinit in piscem temo trovi piena rispondenza nella realtà (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Labriola e Romita sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 7 febbraio 1985, copia della sentenza n. 35, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«Ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), dichiarata legittima con ordinanza 7-12 dicembre 1984 dell'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 191).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 13 febbraio 1985 copia delle sentenze nn. 40 e 41, depositate in pari data in cancelleria, e con lettera in data 22 febbraio 1985 copia delle sentenze nn. 46 e 51, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità, nella parte in cui il termine di trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre dalla

notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'articolo 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359» (doc. VII n. 196):

«La restituzione degli atti al tribunale di Massa che li aveva rimessi con l'ordinanza 6 aprile 1982;

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 (cessazione del mandato conferito all'ENI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge), convertito con legge 5 febbraio 1982, n. 25;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma secondo, della legge 3
aprile 1979, n. 95, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straodinaria delle grandi imprese in
crisi), nella parte in cui non prevede che
la dichiarazione dello stato di insolvenza
possa essere pronunciata, oltre che su
domanda della società consortile, anche
d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'articolo 6 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267» (doc. VII n. 197);

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 7, lettera h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 58, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), nella parte in cui non prevedono l'inclusione — ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento

nel ruolo dei ricercatori universitari confermati — anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» (doc. VII n. 199);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma quinto, del codice penale, nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso articolo 2 del codice penale» (doc. VII n. 204).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria rispettivamente il 6 e il 7 febbraio 1985 le sentenze nn. 33 e 34 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani)» (doc. VII n. 189);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 1984 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 219» (doc. VII n. 190).

La Corte costituzionale ha inoltre depositato in cancelleria il 13 febbraio 1985 le sentenze nn. 36, 37, 38, 39 e 42 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modi-

ficazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817)» (doc. VII n. 192);

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni)» (doc. VII n. 193);

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma terzo del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) così come convertito nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15» (doc. VII n. 194);

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (testo novellato *sub* articolo 9 della legge n. 533 del 1973)» (doc. VII n. 195);

«L'inammissibilità dell'intervento spiegato dal comune di Siror, e che spetta alla provincia autonoma di Trento la riscossione di sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia e, di conseguenza, annulla la ingiunzione di pagamento emessa dall'ufficio del registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana» (doc. VII n. 198).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 22 febbraio 1985 le sentenze nn. 47, 48, 49, 50 e 52 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 (disciplina dei prezzi di beni di largo consumo), come convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496» (doc. VII n. 200);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, n. 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 (modificazione alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione)» (doc. VII n. 201);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556 (semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 112 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 (ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074» (doc. VII n. 202):

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63-bis e 263-ter del codice di procedura penale nonché dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 532» (doc. VII n. 203);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)» (doc. VII n. 205).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla IV (doc. VII nn. 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204), alla VI (doc. VII n. 202), all'VIII (doc. VII n. 199), alla XIII (doc. VII n. 205), alla III e alla XI (doc. VII n. 200), alla IV e alla IX

(doc. VII n. 189), alla IV e alla XI (doc. VII n. 192), alla VI e alla IX (doc. VII n. 198), alla III, alla VI e alla XI (doc. VII n. 201), alla V, alla XII e alla XIII (doc. VII nn. 190 e 191), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gualandi. Ne ha facoltà.

Enrico Gualandi. Signor Presidente, colleghi deputati, il disegno di legge n. 2337 è il frutto del lavoro della Commissione paritetica prevista al punto 6 dell'articolo 7 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, che ha modificato il Concordato del 1929. Una delle indicazioni dell'accordo era infatti quella di disciplinare tutta la materia degli enti ecclesiastici, al fine del loro possibile riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili.

La disciplina organica che il provvedimento sottopone alla nostra attenzione presenta aspetti innovativi di grande interesse. In esso si affronta, infatti, la disciplina degli enti ecclesiastici, cioè di entità strutturali e patrimoniali della Chiesa alle quali lo Stato riconosce la personalità giuridica civile ed il diritto di fruire degli strumenti necessari per acquistare, possedere ed alienare beni.

La competenza e la sovranità dello Stato sulle IPAB non mi sembra siano rimesse in discussione dal disegno di legge n. 2337, come qualcuno ha detto nel corso del dibattito.

In tema di enti ecclesiastici, nel confronto svoltosi in sede di commissione paritetica doveva essere risolta una questione pregiudiziale di grande e decisiva rilevanza. La Chiesa cattolica aveva sempre chiesto che gli enti ecclesiastici, oltre a perseguire le tradizionali finalità religiose e di culto, si vedessero riconosciute dallo Stato le correlative finalità di assistenza, istruzione, educazione e cultura

Tenendo presente che un ente ecclesia-

stico è, per definizione, sottoposto all'ordinamento confessionale, da cui trae origine, dall'eventuale accoglimento di tale richiesta sarebbe derivato che tutto il settore dell'assistenza confessionale o dell'istruzione ed educazione sarebbe stato posto al riparo della guarentigia concordataria e, quindi, lo Stato e gli enti locali non avrebbero potuto dettare norme legislative o regolamentari, ovvero intervenire nei confronti delle strutture assistenziali scolastiche ed educative gestite dalla Chiesa.

Le soluzioni proposte dal disegno di legge affrontano in modo nuovo, moderno e costituzionalmente corretto questo nodo. Nelle elaborazioni della commissione paritetica, con un approfondimento ed uno sforzo reciproco, non solo è detto con chiarezza che lo Stato riconoscerà solo gli enti che hanno finalità di religione o di culto, ma è precisato per la prima volta rispetto alla tradizione italiana cosa si debba intendere per finalità di religione o di culto e in che rapporto stiano queste finalità con l'atto di riconoscimento, la cui responsabilità ricade sulle competenti autorità civili.

L'articolo 2 prescrive infatti che le finalità di religione o di culto debbono essere costitutive ed essenziali rispetto alla nascita di un ente ecclesiastico, mentre spetta all'autorità dello Stato accertare di volta in volta per ciascun ente la sussistenza di tale requisito al momento della domanda di riconoscimento.

All'articolo 16, poi, si prevede che siano considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, da parte degli enti territoriali diocesani, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana; e che siano invece considerate attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Si potrà senz'altro valutare che, avendo aggiunto alla fine della lettera a) dell'articolo 16 la dizione: «educazione cristiana», inserendo così tra le attività di

religione o culto un'attività definita in modo generico, si è lasciata una possibile zona grigia in una normativa altrimenti precisa e chiara. Comunque, ai fini del riconoscimento, l'ente ecclesiastico dovrà dimostrare che costitutivamente e prevalentemente persegue finalità di religione o di culto; e le competenti autorità civili, con una corretta lettura della norma complessiva di cui alla lettera a) dell'articolo 16, potranno evitare interpretazioni estensive o contrastanti.

All'articolo 19 si è, tra l'altro, prevista la revoca del riconoscimento, nel caso l'ente ecclesiastico perda i requisiti prescritti. Importante, poi, anche ai fini di una più completa pubblicità e trasparenza, è l'obbligo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nel quale dovranno risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza. Si tratta, a mio parere, di uno strumento che sarà utile anche per un controllo democratico e parlamentare, oltre che per una più precisa conoscenza. Resta inteso che ogni ente ecclesiastico può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o culto, quindi sarà in grado di gestire istituti di assistenza o di istruzione, come qualsiasi altro soggetto privato; ma tali attività saranno in tutto regolate dalle vigenti leggi e sottoposte ai controlli previsti dalle leggi stesse, ad opera dello Stato e degli enti locali. Si tratta di un principio fondamentale della nuova legislazione, che supera non poche ambiguità contenute nel Concordato del 1929 e fissa una più chiara linea di demarcazione tra l'autonomia della Chiesa e la sfera degli interessi pubblici e collettivi disciplinati dallo Stato. Il negoziato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana ha portato così, a nostro parere, ad un risultato positivo, in ordine ai problemi considerati. Su tale elemento di novità si sono appuntate le aspre critiche di settori conservatori ed integralisti, i quali hanno addirittura chiesto di sconfessare il negoziato complessivo, proponendo una revisione delle norme stesse sulle finalità degli enti ecclesiastici. Di fronte a tali circoscritte reazioni negative, che certamente non proponevano il volto di una Chiesa aperta a nuovi e moderni rapporti con lo Stato italiano, vanno perciò apprezzati i lavori della commissione paritetica che, in particolare in tema di disciplina degli enti ecclesiastici, si può dire che hanno permesso l'elaborazione delle positive norme sottoposte oggi al voto del Parlamento italiano.

Prima di concludere, vorrei sottolineare due disposizioni di particolare interesse, per lo Stato e per gli enti locali. L'articolo 37 prevede una procedura obbligata, cui dovranno attenersi gli istituti diocesani nell'alienare complessi immobiliari del valore superiore a 1,5 miliardi di lire. Si stabilisce qui una sorta di diritto di prelazione o di opzione, a vantaggio, nell'ordine, dello Stato, dei comuni, delle università, delle regioni e delle province, nell'acquisto di detti immobili, rispetto a qualsiasi altro soggetto privato.

Si afferma, cioè, l'apprezzabile principio di favorire l'utilizzazione per scopi pubblici e collettivi di beni ex ecclesiastici.

Gli enti locali sono chiamati in causa anche all'articolo 53 in cui si ricorda che le leggi nn. 865 del 1971 e 10 del 1977 hanno previsto oneri di urbanizzazione secondaria da finalizzare alla costruzione di edifici di culto e di pertinenti opere parrocchiali. Va precisato che queste leggi hanno finora avuto applicazione nelle cosiddette regioni rosse, mentre in molte altre tale applicazione non si è verificata. È importante che l'articolo 53 sancisca che gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruite con il contributo degli enti locali non possano «essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo».

Nell'esprimere la nostra sostanziale soddisfazione per le novità introdotte dalla nuova legislazione ecclesiastica, sottolineiamo come ciò abbia richiesto il superamento di posizioni integraliste di diverso segno.

Il nostro contributo, fin dall'inizio delle

lunghe e difficili trattative, è stato ispirato ai principi costituzionali della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa ed alla necessaria pratica della ricerca di intese, anche al fine di evitare lacerazioni o il ritorno a situazioni di rottura non corrispondenti alle istanze fondamentali della società italiana. Consideriamo perciò i passi avanti che sono stati compiuti come espressione della volontà di costruire un progetto di Stato laico e pluralista, capace di realizzare rapporti nuovi e moderni con la Chiesa cattolica e con tutte le confessioni religiose, sulla base dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, che ancora una volta hanno dimostrato tutte le loro possibilità e potenzialità (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi deputati, se i due disegni di legge in esame fossero stati introdotti come protocolli aggiuntivi al trattato internazionale ieri ratificato dalla Camera, probabilmente questa discussione non avrebbe ragione d'essere e sicuramente i problemi trattati in questa sede non avrebbero quella rilevanza di natura costituzionale che, a mio avviso, invece, essi vengono ad avere per la natura giuridica che si è voluta dare al provvedimento in discussione, vale a dire quella di un disegno di legge.

Le osservazioni svolte in questi giorni dai colleghi costituzionalisti, in particolare da Rodotà, Bassanini, Guerzoni e Teodori, dovrebbero aver lasciato in tutti quanto meno il dubbio sull'opportunità di procedere oltre in una discussione assolutamente anomala rispetto alle norme costituzionali ed al diritto parlamentare se, come sembra si voglia fare a colpi di maggioranza, sarà precluso il diritto di emenda nell'esame di questi due provvedimenti.

In questa occasione si è parlato di leggi rinforzate e direi che mai come in questi momenti chi ha coscienza dello Stato di diritto e dell'importanza di non toccare le norme costituzionali che regolano la nostra convivenza in temi come questi, si rende conto dell'importanza del tentativo che si deve fare perché la nuova e grave degenerazione del nostro sistema giuridico non prenda corpo in quest'aula e non sia confortata a colpi di maggioranza una modifica delle norme costituzionali e parlamentari molto più profonda di quanto i colleghi di opinione opposta alla mia hanno cercato di mostrare nei loro interventi.

Se mai si è avuta, nella storia parlamentare, la nozione di *vulnus* al sistema dello Stato di diritto, credo che detta nozione sia presente nella nostra discussione e soprattutto pericolosamente presente come ipotesi probabile nel voto che ci apprestiamo a dare una volta esaurita la discussione sulle linee generali sui disegni di legge al nostro esame.

C'è da chiedersi, visto che si è giunti alla discussione generale dopo un lungo lavoro preparatorio svolto da diverse commissioni paritetiche, di sicuro valore dottrinario e politico, perché mai in questa fase il Governo si sia avventurato su un terreno costituzionalmente tanto incerto e tanto ricco di trabocchetti. È un caso di sciatteria? È un errore di valutazione? Non posso fare questo torto ai colleghi del Governo, in questo momento incidentalmente rappresentato dal sottosegretario Amato, insigne costituzionalista, attribuendo detta scelta ad una svista o ad una cattiva pianificazione dei rapporti tra Governo e Parlamento o dei lavori parlamentari. Devo, quindi, attribuire un valore politico a questa scelta di dare allo strumento che la maggioranza ha approvato ieri e che la minoranza ha tentato di far decadere la natura di trattato internazionale e agli strumenti al nostro esame la natura di disegni di legge dello Stato ita-

Era proprio un grande papa, Papa Giovanni XXII, a dire che «a pensar male si fa peccato, ma ci si prende sempre», il che mi autorizza a fare un esercizio di consentita malizia parlamentare.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. Papa Giovanni XXIII.

GIANLUIGI MELEGA. Certamente, anche se sul numero, come tu sai, è sorta una questione dal punto di vista storico.

Credo che si sia voluto dare un certo carattere agli strumenti adottati, che non sono altro che i primi di un certo tipo di intervento da parte dello Stato italiano e della Santa Sede — insisto a parlare di Santa Sede nell'occasione e non genericamente di Chiesa cattolica — per governare, oggi e in futuro, attraverso quello che potremmo chiamare un canale preferenziale anomalo, tutta una serie di rapporti che vede coinvolti i diritti principali, i diritti di libertà e in primo luogo il bene primario rappresentato dalla libertà di culto e religiosa dei cittadini italiani.

Credo che questa sia stata una scelta politica di grande importanza che, a mio avviso, tradisce una consapevolezza e un'astuzia, lo dico nel termine politico e non ovviamente morale, abbastanza poco visibile da parte dei contraenti, che con questo sistema di trattato (approvato per conto suo ed aperto) e di leggi integrative dello Stato italiano dalle caratteristiche estremamente particolari, per essere leggi dello Stato, ha voluto (come dire?) preordinare quella che per altri argomenti si è chiamata «corsia preferenziale» per trattare certi problemi, per il futuro.

Se così non fosse, dovremmo veramente allargare le braccia, di fronte all'apparente incapacità costituzionale e parlamentare di coloro che si sono fatti promotori di questo tipo di intervento. Quanto diceva stamane Guerzoni (che io più brevemente riprenderò nel mio intervento), a proposito della sostanza di ciò che è contenuto in questo disegno di legge (mi riferisco in particolare al n. 2337, relativo agli enti ecclesiastici), certamente non avrebbe potuto essere fatto proprio da giuristi tanto insigni se, appunto, questa deroga alle norme costituzionali del nostro Stato non fosse una scelta politica, oggi, per il futuro: concordata con la gerarchia vaticana!

Veniamo subito alle anomale caratteristiche di questo disegno di legge. Sul tema di merito, ripeto che brevemente mi intratterrò: molto più efficacemente e più accuratamente dal punto di vista dottrinario, rispetto a quanto io non faccia, altri colleghi ne hanno parlato ieri e stamane.

Questo disegno di legge innanzitutto presenta un carattere aperto (come ho definito in altro mio intervento) a quelle che sono le peculiarità di un disegno di legge di delega, vale a dire che mentre esso legifera su determinati argomenti, pone in essere gli strumenti, definisce i soggetti giuridici, le procedure ed i temi di una regolamentazione futura dalle caratteristiche anch'esse anomale rispetto al nostro sistema di produzione delle leggi. I soggetti giudiziari sono incerti, tanto per cominciare, stando all'elencazione di questo strumento: sono incerti nel loro numero, nelle loro definizioni di cui, per memoria, citerò qualche esempio, nell'ambito appunto delle molte definizioni con cui si indicano questi soggetti giuridici. Oltre agli enti costituiti ed approvati dall'autorità ecclesiastica, che abbiano fine di religione e di culto, in questo strumento si parla di società di vita apostolica, di istituti religiosi di diritto diocesano, di associazioni pubbliche di fedeli, di fondazioni di culto; se dobbiamo fare fede alla dottrina degli estensori di questo documento (e non vedo perché non dovremmo, altrimenti non vi sarebbe ragione di scegliere locuzioni tanto diverse per indicare eguale materia), ognuno di questi soggetti ha, evidentemente, nella mente degli estensori medesimi, natura diversa, caratteristiche diverse e tali da giustificare una definizione diversa della rispettiva entità.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. E trattamenti diversi!

GIANLUIGI MELEGA. Appunto, trattamenti diversi: lo dico non per fare polemica infondata, credo, ma perché sui soggetti giuridici cui ci si riferisce, oggi e per

il domani, in questo strumento, regna l'incertezza.

Vorrei chiedere ai colleghi che cortesemente mi stanno ad ascoltare, mostrando interesse per le cose che sto dicendo, e di questo interesse li ringrazio, se ritengano che istituti quali l'Opus Dei o l'Istituto per le opere di religione abbiano caratteristiche tali da farli rientrare in qualcuna di queste definizioni ed in base a che cosa attribuiscono all'una o all'altra categoria l'appartenenza di ciascuno di questi enti o soggetti giuridici.

Parlo sempre di soggetti giuridici, rivolgendomi in particolar modo ai colleghi della maggioranza che hanno approvato ieri il precedente trattato e che si apprestano a dare il proprio voto favorevole ai disegni di legge in discussione, perché la natura giuridica di un soggetto giuridico in un negozio è uno dei capitoli primari della certezza del diritto. Quando, infatti, non si ha certezza sul chi siano i soggetti giuridici di una determinata categoria, tutto finisce nella nebbia. Dirò poi perché una situazione del genere sia foriera di probabili «disastri» di tipo giurisdizionale e di un contenzioso che sicuramente è destinato ad allargarsi in maniera incredibile: contenzioso che vedrà coinvolte le autorità dello Stato italiano e della Chiesa cattolica, cittadini, enti e società di diritto internazionale ed anche enti che svolgono attività che spaziano da quelle commerciali ed internazionali a quelle di religione o di culto. Ad esempio, quelle società di viaggio che portano i pellegrini a Roma e che esercitano una attività assolutamente legale e corretta (il mio, infatti, non è un giudizio ma soltanto un abbozzo di elencazione della casistica che potrà svilupparsi in futuro), nel momento in cui li ospitano e poi li riportano nei loro paesi di origine svolgono un'attività commerciale, di culto o di religione? Nell'ambito di quale categoria va inserita dal Governo italiano la loro attività, per esempio a fini fiscali? Se si tratta di esercizio di un'attività religiosa, non la si può certo sottoporre a balzelli fiscali. La nostra Carta costituzionale, infatti, garantisce il libero esercizio dell'attività religiosa che non può, quindi, essere sottoposta a tasse e tributi di alcun genere.

Tutti questi sono soltanto esempi, in quanto, con riferimento ad un disegno di legge come questo che consta di settanta articoli, si potrebbe parlare per un tempo ben più lungo dei 45 minuti regolamentari. Gli esempi che si potrebbero ancora fare sono davvero «millanta».

Consideriamo adesso un altro aspetto della indeterminatezza di questa che io definisco, per l'appunto, una legge-delega; vediamo quale sia l'incertezza dei contenuti sottoposti a legislazione con questo strumento. Citavo prima il caso di soggetti esercitanti un'attività che poteva al tempo stesso essere commerciale e religiosa. Consideriamo adesso l'intervento legislativo sui contenuti dell'insegnamento scolastico, anche se non immediato. Si predetermina un tipo di negoziato futuro, anche qui tra soggetti futuri ed incerti, cui può essere attribuita una competenza di legiferazione su soggetti ancora una volta indeterminati. Esco dalla metafora astratta per andare nel concreto; e mi rivolgo in modo particolare al relatore, che mi sta ascoltando con attenzione e al quale, quindi, devo uno sforzo di chiarezza da parte mia. Quando, ad esempio, si dice che, oltre all'ora facoltativa di religione nelle scuole, è pensabile l'introduzione di un'ora obbligatoria di insegnamento di materie religiose o di storia delle religioni, si vede subito che si va a legiferare su argomenti e con poteri che normalmente, per lo meno prima dell'adozione di questo strumento, non venivano attribuiti ad altri che a rappresentanti dello Stato italiano.

Nulla vieta, si badi, come è avvenuto in passato, che possano esserci accordi di esercizio dell'attività docente in scuole di Stato da parte di cittadini italiani che casualmente portano l'abito talare e che, per ragioni che lo Stato italiano reputa dal suo punto di vista opportune, vengono assunti nelle scuole dello Stato italiano. Questa è la situazione presente fino ad oggi in materia. Invece, quando questo strumento entrerà in vigore la situazione cambierà completamente: lo Stato ita-

liano su questo argomento dovrà ascoltare. E l'incertezza dello strumento non dice quali sono le sue responsabilità specifiche; non dice, ad esempio, che cosa può succedere se lo Stato italiano, domani rappresentato eventualmente da un Governo diverso da quello oggi in carica, decidesse sua sponte di nominare determinati insegnanti per far svolgere nelle scuole di Stato determinati programmi, contro l'opinione della Chiesa cattolica.

Anche questa è una situazione di incertezza che il legislatore del 1985 deve tenere presente: per lo meno, questa è la mia opinione. Certo, dopo potrà esserci una denuncia di accordo da parte, ad esempio, della Santa Sede, ma tale denuncia sarà giustificata soltanto in virtù dei poteri che si riconoscessero alla Santa Sede con questo strumento, non della legislazione concordataria sino ad oggi esistente.

Aggiungo un ulteriore particolare sul motivo per cui è estremamente preoccupante dal punto di vista costituzionale questo strumento. Lo stesso Presidente del Consiglio, nella sua replica di ieri. sicuramente tenendo presenti i rilievi mossi a questo testo nella sua formulazione attuale dalla comunità israelitica (risparmio ai colleghi di ripetere le argomentazioni portate dalla rappresentante delle comunità israelitiche, Tullia Zevi, in argomento), affermava che nulla ostava a che accordi simili a quello concluso con la Santa Sede, per quel che riguarda i rapporti con la comunità cattolica, potessero essere conclusi con altre confessioni.

Mi chiedo, per esempio (cercando di vedere cosa tutto questo possa significare domani), in base a quali caratteristiche un futuro Governo ammetterà altre confessioni ad avere con lo Stato italiano rapporti privilegiati quali sono sicuramente questi. Sappiamo tutti che oggi anche nel nostro paese ha attecchito un certo tipo di religioni o, diciamo meglio, di sette. Anche in passato abbiamo registrato la presenza di alcune di queste sette, anche molto colorate. Ricorderete tutti gli «arancioni» che giravano qualche anno fa

per Roma; e sapete tutti che il cosiddetto reverendo Moon aveva fino a pochi anni fa una casa di adepti a Roma, in Trastevere. E ci sono altri esempi ancora.

Ebbene, se domani i rappresentanti della comunità «arancione» o quelli della comunità del reverendo Moon dovessero chiedere allo Stato italiano di stipulare un accordo simile a questo, a quale titolo il Governo italiano direbbe loro di no? A che punto si deve insomma tirare la linea di separazione, ad esempio, tra la comunità israelitica (che sicuramente oggi è vista dal Governo italiano come possibile partner per negoziati di questo genere) e una qualsiasi altra comunità religiosa, come ad esempio quella musulmana? E quali sarebbero i rappresentanti di questa comunità?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Questo è un problema generale, posto comunque dalla Costituzione con l'articolo 8, per la stipula di intese, quale che ne sia l'oggetto.

GIANLUIGI MELEGA. Ringrazio il sottosegretario Amato per questa sua precisazione ma vorrei ricordargli che proprio nella stringatezza dell'articolo 8 e nel chiaro rinvio che esso fa alla netta distinzione tra esercizio del culto e della religione e diritti civili e dello Stato è stata sinora individuata la via maestra, il «corrimano dottrinale» del Governo e dello Stato italiano in trattative di questo genere

Intendo dire che in quel caso era facilissimo, per il Governo e per lo Stato, dire: in base all'articolo 8, voi siete liberi di organizzarvi come credete, certo rispettando le norme che presiedono alla conduzione civile di una qualsiasi attività. Insomma, se per esempio avete una sede, dovete tenere conto delle norme antincendio che si riferiscono a tutti gli edifici civili; per quanto però riguarda il contenuto religioso della vostra attività, sono affari vostri.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. Non facciamo confusione:

tra confessioni religiose e sette, ce ne corre e molto! Anche i termini hanno un loro significato e non possiamo andare a prendere il caso, per esempio, di quel reverendo protagonista di quel suicidio di massa in America!

GIANLUIGI MELEGA. Ringrazio anche il relatore Balestracci del suo intervento ma io ritengo che in questo momento sia interesse non mio ma di tutti (come diceva stamattina il collega Guerzoni) approfondire certe cose. Qui non è, a mio avviso, problema di maggioranze o di minoranze. Credo vi sia un interesse comune a far sì che, in una materia tanto delicata in tema di diritti civili e costituzionali, non si pongano in essere strumenti deformanti del sistema.

Lo ripeto, credo che questo sia interesse di tutti e soprattutto (è una considerazione su cui mi intratterrò nella parte finale del mio intervento) dei credenti e dei religiosi i quali (proprio perché quanto stiamo facendo tocca la sfera degli interessi religiosi e della professione della religione) sono i più interessati a che non vengano messi in essere strumenti legislativi che, visti oggi come strumenti di libertà, possano magari domani diventare strumenti di sopraffazione. Evidentemente chi non si riconosce in una determinata comunità religiosa non sente come afferenti alla propria sfera intima certe norme che la riguardano.

Sgombrato, quindi, il campo da questo timore ed essendo io convinto che tutti in quest'aula ci preoccupiamo di non porre in essere degli strumenti dai fini deformanti o devianti rispetto ai grandi valori tutelati dalla nostra Costituzione, il sollevare in questa sede delle obiezioni e dei dubbi, che non mi sembrano immotivati, credo possa contribuire alla formazione del patrimonio di tutti.

Io accolgo anche l'interruzione, gradita e cortese, del collega relatore a proposito della differenza tra confessioni religiose e sette, ma proprio perché in quel campo è obiettivamente difficile — mi consenta di dirlo l'onorevole Balestracci — arrivare ad una determinazione giuridica. La discriminazione della precedente situazione, rispetto alla quale, a mio avviso, il provvedimento in esame innova in senso deteriore, consisteva nel non procedere per classificazione dei soggetti giuridici, ma per materia. Tutto ciò che afferiva alla materia dell'esercizio della religione e del culto non diventava oggetto di legislazione da parte del legislatore italiano, quale che fosse la consistenza numerica — se così si può dire — delle diverse comunità.

Dall'espressione del sottosegretario Amato intuisco un'obiezione che cerco di prevenire. Egli probabilmente, con il suo cortese gesto di dissenso, intendeva dirmi che nel Concordato del 1929 si legifera in ordine a determinati aspetti dell'esercizio della libertà religiosa. Ciò è vero, ma quella che io ritengo essere l'innovazione da combattere contenuta nei testi che sono al nostro esame è l'indeterminatezza dei soggetti, delle materie, delle situazioni in cui ci si prepara a legiferare per il futuro.

Il Concordato del 1929 era sicuramente — devo proprio ad un collega cattolico, credo, questa definizione — meno liberale, ma più chiaro. L'attuale Concordato è sicuramente uno strumento più liberale del precedente (ci mancherebbe altro che così non fosse; mi auguro che per tutti non siano passati inutilmente 56 anni di vita collettiva, con quel po'po' di esperienza acquisita negli anni del fascismo), ma è giuridicamente meno valido. Le regole dello stato di diritto devono valere esattamente per tutti e devono essere sicure.

Per non dilungarmi su questo, tuttavia, venendo ad alcuni dei temi trattati, dirò come questa indeterminatezza faccia vaticinare con certezza e con l'amarezza di Cassandra, che sapendo di vaticinare il vero non era mai creduta, un contenzioso enorme.

NELLO BALESTRACCI, Relatore per la II Commissione. Bisognava aspettare la fine di Ilio.

GIANLUIGI MELEGA. Non era particolar-

mente felice quella condizione, ma quanto meno era condannata a dirlo il vero.

Pensiamo, ad esempio, alla materia fiscale. Questa mattina il collega Crivellini indicava qual è il contenuto incerto, dal punto di vista fiscale, di questo provvedimento. Noi sappiamo, per esempio, che l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà destinato, ai sensi dell'articolo 47, in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale ed in parte a scopi di carattere religioso, a diretta gestione della Chiesa cattolica. Sappiamo anche che la denuncia dei redditi — così come è stabilito dalle norme dello Stato italiano e dai regolamenti di attuazione — ha determinate caratteristiche che consentono ai familiari di presentare un'unica denuncia. Da questo punto di vista può benissimo insorgere, all'interno della famiglia, una differenza di opinioni sull'attribuzione, allo Stato o alla Chiesa, dell'8 per mille dei redditi.

VARESE ANTONI. Ognuno dichiara quanto dispone del proprio reddito!

GIANLUIGI MELEGA. La denuncia dei redditi può essere fatta congiuntamente dal marito e dalla moglie.

VARESE ANTONI. La indicheranno marito e moglie!

GIANLUIGI MELEGA. In caso di non accordo tra marito e moglie ...

VARESE ANTONI. Uno dice una cosa e l'altro ne dice un'altra.

GIANLUIGI MELEGA. No, questo non è possibile. Non si può dire che si destina una parte allo Stato o alla Chiesa; si può dire che si destina tutto ad uno dei due soggetti, oppure si può omettere la destinazione. Questo è quanto stabilisce l'articolo 47!

PRESIDENTE. Onorevole Melega, non

possiamo fare una tavola rotonda, la prego di continuare il suo intervento.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, non voglio — lei mi conosce da tempo scombussolare la vita dell'aula con il mio comportamento; sto cercando solo di raccogliere le obiezioni che mi sono rivolte dai colleghi sia per rispondere alla loro cortesia — così facendo essi dimostrano attenzione al mio ragionamento - sia perché penso che discutere per una volta in Parlamento — onorando questo nome - e cercando, al di là di ogni preconcetto, di confrontare le nostre opinioni, sia l'essenza stessa del nostro essere qui. Comunque, la ringrazio del richiamo e mi atterrò a quanto stabilito dal nostro regolamento.

Esiste, quindi, la possibilità di avere una denuncia dei redditi i cui soggetti siano in disaccordo sulla destinazione della quota dell'8 per mille. Non potendo quindi dividere per parti tale quota — in quanto la divisione non è contemplata —, possiamo supporre che non si indichi la destinazione ed allora, ai sensi dell'articolo in questione, la determinazione delle rispettive quote dipenderà dalla proporzione di coloro che hanno invece espresso questa preferenza che può benissimo non essere rispondente all'opinione dei coniugi, per riprendere l'esempio che facevo prima.

Il sorriso gentile e celeste del relatore mi fa intendere che egli voglia dire che non si può fare di tutto, che non si può arrivare a tanto.

Dico questo per indicare come (vi risparmio l'elencazione di tutte le possibili indeterminatezze di questo strumento, e per ogni articolo possiamo ripetere in misura maggiore o minore questa forma di rilievo) ci troviamo di fronte ad uno strumento in se stesso aperto, ma predeterminante di possibili futuri negoziati, il cui contenuto, i cui soggetti, la cui materia sono da definire.

Qual è allora la caratteristica di questo insieme di situazioni, se è vero quello che finora ho cercato di dare per vero? Che si è introdotto nello Stato italiano, nel si-

stema dello Stato di diritto italiano, un potere negoziale esterno che non è controllato dalle forme particolarmente rigide e costituzionalmente efficaci della legislazione internazionale, ma è invece inglobato nel sistema dello Stato italiano senza per questo perdere le caratteristiche di soggetto di natura internazionale o comunque di soggetto che sino ad oggi non aveva rilevanza per l'ordinamento giuridico italiano.

Veniamo allora alla valutazione politica, ed è la fase finale del mio intervento su questo tema. La valutazione politica, che io do come radicale di questo strumento, è che siamo di fronte ad un incontro di potere tra il Governo italiano come veicolo — ma in verità tra i due maggiori partiti italiani (la democrazia cristiana ed il partito comunista, fusi in questa opera politica dal Governo a conduzione socialista) — che ha come fine il rafforzamento di un determinato sistema politico esistente oggi in Italia; e si dà alla Chiesa cattolica come contropartita un rafforzamento della gerarchia vaticana e dei suoi poteri sulla comunità cattolica in Italia e fuori.

È in sostanza un incontro di vertice, e non a caso ha trovato lo strumento del Concordato; non a caso, perché lo strumento del Concordato è storicamente nella vita moderna, nella vita degli Stati, lo strumento tra i vertici gerarchici della Chiesa ed i vertici politici dello Stato italiano. Si passa sopra, mi si consenta, alle esigenze e alle concezioni politiche della base (intendendo con ciò l'insieme dei cittadini, da una parte, e l'insieme degli appartenenti ad una determinata comunità o confessione religiosa, dall'altra), per stabilire un rapporto di equilibrio, in cui vi siano dei precisi do ut des tra coloro che hanno il potere civile all'interno di una determinata nazione e coloro che hanno il potere religioso all'interno di una comunità, che si iscrive in quella nazione.

Questa è la sostanza politica degli strumenti — a mio avviso, naturalmente, e non pretendo che questa sia l'opinione generale — che ci sono stati portati in

esame. È una sostanza che io ho brevemente definito ieri non diversa dal tipo di patto che ha legato in passato nel nostro paese i vertici politici ai vertici dei partiti.

Infatti il parallelo che io vedo nella situazione italiana, rispetto a questi strumenti, è esattamente quello della tematica e delle scelte fatte in occasione del finanziamento pubblico dei partiti politici. Quando i partiti politici hanno visto venir meno il consenso che agiva da collante per loro rispetto ad un certo numero di cittadini italiani, hanno chiesto ed ottenuto (essendo loro stessi, attraverso gli uomini più rappresentativi, rappresentanti, sotto altre vesti istituzionali, del Governo e dello Stato) che il Governo e lo Stato italiano intervenissero con gli strumenti legislativi per finanziare i partiti politici. In tal modo si sono create, quindi, le condizioni per cui quelle formazioni politiche, che avevano nei confronti dei cittadini una posizione di privilegio, hanno potuto avere una forza di controllo derivante proprio dal fatto che il finanziamento fosse obbligato. Non vedo molta differenza fra il finanziamento pubblico dei partiti (o se si vuole, persino, il finanziamento dell'editoria) e gli strumenti che si sono voluti porre in essere in questa circostanza.

Di fronte ad una situazione che vedeva il deficit della Santa Sede — non faccio delle valutazioni di merito, ma mi attengo alle stesse cifre riportate dalla Santa Sede - crescere geometricamente e per di più accompagnarsi alle responsabilità, dirette o indirette, che lo Stato vaticano aveva nel crack finanziario del Banco Ambrosiano attraverso lo IOR, da parte dello Stato italiano si è pensato di poter offrire una sistemazione finanziaria, in cambio di un appoggio politico; appoggio che sicuramente viene ai tre partiti maggiori della nostra nazione dal fatto che la Chiesa, attraverso le sue gerarchie, li ringrazia per quanto essi si apprestano a far approvare dal Parlamento.

In questo vedo una grave forma di degenerazione nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, vedo un possibile pericolo futuro

per l'essenza stessa della libertà religiosa nel nostro paese e soprattutto per la libertà dei cattolici. Mi si consenta di dire ai colleghi cattolici presenti in quest'aula che non tutti i cattolici riconoscono l'essenza della loro fede religiosa nell'obbedienza alla gerarchia. Questa affermazione può essere più o meno criticabile, ma sicuramente in Italia, e soprattutto all'estero, ci sono oggi, nelle comunità cattoliche, molti e frequenti momenti di contrasto con la gerarchia. Proprio la cronaca di questi giorni, con la messa al bando della teologia della liberazione di padre Bhoff da parte delle gerarchie vaticane, ce ne dà un esempio concreto.

Credo dunque che questa legge stia aumentando il carattere burocratico ed autoritario della comunità cattolica in Italia, così come si è venuta storicamente determinando. Anche per queste ragioni, signor Presidente, ritengo che il nostro Parlamento non debba farsi partecipe di un tale processo involutivo che, toccando l'essenza stessa della comunità cattolica, per tante ragioni storiche tocca anche l'essenza stessa del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Siamo di fronte, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ad una materia delicata e controversa, sulla quale però, in grande spirito di collaborazione hanno fruttuosamente lavorato per sei mesi i membri della commissione paritetica per gli enti ecclesiastici. Soltanto addentrandovisi, come ho dovuto fare io per comporre questo intervento, ci possiamo rendere conto di quante e quali siano state le difficoltà da superare per arrivare al testo definitivo. Ma, ancora una volta, si è dimostrato che la disponibilità, come oggi si dice, ovvero l'antica, semplice buova volontà evangelica, finiscono per prevalere sempre, o almeno quando il fine, come nella fattispecie, è buono ed ambì-

Ciò è dovuto anche ai due presidenti

della commissione, il professor Margiotta Broglio e monsignor Nicora, arcivescovo ausiliare di Milano, che hanno operato con questo spirito e con encomiabile impegno. Ad ambedue credo debba andare il nostro grato apprezzamento.

Si tratta di una materia tormentata — dicevo — ed anche ardua dal punto di vista tecnico (almeno per me, dato che io non ho certamente l'abilità e la preparazione del collega Melega, che tratta questi temi con grande disinvoltura, passando indifferentemente dalla parte tecnica a quella politica), che sottende per altro indubbi valori che ne travalicano, sul piano spirituale, l'arido contenuto pattizio e burocratico.

A mio avviso, emerge il problema del sostentamento del clero, per provvedere al quale la Chiesa cattolica mi risulta abbia sperimentato nel corso dei secoli e continui a sperimentare tuttora nei diversi paesi e continenti vari sistemi, che non sono comunque privi di inconvenienti. In particolare, le mere oblazioni volontarie dei fedeli possono, ovviamente, risultare precarie ed instabili, come io ho potuto personalmente constatare in tante nazioni.

Il patrimonio ecclesiastico esige l'accumulazione di beni ingenti: cosa che, oltre a stimolare interessi troppo umani, è difficilmente realizzabile in misura adeguata nelle attuali condizioni socio-economiche. Gli stipendi statali, come ad esempio accade ancora in Alsazia ed in Lorena, rischiano di ridurre l'organizzazione pastorale ad una branca della pubblica amministrazione, mentre le leggi dello Stato che, come in Germania Federale, finiscono per rendere obbligatori i contributi dei fedeli, denotano sfiducia della Chiesa nella propria capacità di persuasione e nell'efficacia del potere, che le compete indipendentemente dallo stato, di esigere i mezzi necessari per il conseguimento dei propri fini.

Se a tutto questo si aggiunge la necessità di tener conto delle specifiche situazioni e tradizioni dei diversi popoli e delle singole chiese particolari, si avrà un'idea sufficientemente chiara della complessità del problema.

In Italia, la soluzione del problema non è stata certamente facilitata dalle travagliate vicende della legislazione statale in materia di proprietà ecclesiastica, che va dalle leggi dell'asse ecclesiastico del secolo scorso all'impegno contenuto nell'articolo 18 della legge delle Guarentigie del 1871, di provvedere al riordinamento, conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, ai successivi ed inutili tentativi compiuti in seguito nello stesso senso, ai progetti elaborati nel 1926 dalla commissione Mattei-Gentili, alle disposizioni concordatarie del 1929 ed alle loro norme di attuazione, tanto minuziose quanto insoddisfacenti, e conforme ai nuovi accordi previsti dal comma 3 dell'articolo 30 del Concordato lateranense, realizzatisi soltanto con il protocollo sottoscritto il 15 novembre scorso.

Anche nel corso delle annose trattative che hanno portato all'accordo del 18 febbraio 1984, la disciplina degli enti ecclesiastici è quella che probabilmente ha subito maggiori modifiche e fluttuazioni nell'elaborazione dei vari progetti che hanno oscillato tra diverse e contrastanti tendenze.

Alla luce di queste vicende si può comprendere come, nelle sue linee essenziali, sia rimasto in vigore fino ad oggi il sistema dei supplementi di congrua, istituito più di cento anni fa dagli eversori dell'asse ecclesiastico. Tale sistema trova infatti la sua iniziale formulazione nella legge del 29 maggio 1855 che, mentre sopprimeva le case di alcuni ordini religiosi e diversi enti ecclesiastici, ne attribuiva i beni ad una cassa ecclesiastica ad amministrazione statale che doveva tra l'altro assicurare le congrue e i supplementi di congrua ai parroci.

Queste disposizioni vennero poi estese alle diverse regioni annesse e, nel 1866, la legislazione fu unificata e la cassa ecclesiastica assunse la denominazione di «fondo per il culto». Tale fondo, con i proventi dei beni già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, era in grado di assicurare il pagamento delle congrue e delle altre spese per il culto cattolico che gravavano sul bilancio dello Stato.

Nel 1918 le rendite del patrimonio, investito quasi totalmente in titoli del debito pubblico (e quindi colpito dalla svalutazione), si rivelarono insufficienti. Di conseguenza lo Stato si assume l'onere di pagare l'aumento delle congrue ai parroci. È l'inizio di una serie di provvedimenti che accrescono sempre di più l'intervento diretto dello Stato in questa materia.

Il Concordato del 1929 non innovò certamente il sistema, anzi lo consolidò prevedendo che «lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non fosse stabilito diversamente, avrebbe continuato a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quelli stabiliti dalle leggi in vigore» (terzo comma dell'articolo 30).

La legislazione successiva è stata quindi caratterizzata dal sia pur tardivo adeguamento, disposto con leggi unilaterali dello Stato, dell'ammontare nominale degli assegni di congrua in ragione della progressiva diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Attualmente la liquidazione e la concessione degli assegni supplementari di congrua sono disciplinate dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, modificato dalle leggi 26 luglio 1974, n. 343, e 25 marzo 1982, n. 107.

Come si avverte nella relazione sui principi predisposta dalla commissione paritetica il 6 luglio 1984, questa legislazione presuppone l'esistenza, nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa, del cosiddetto «sistema beneficiale», che tende ad assicurare il sostentamento dei titolari degli uffici ecclesiastici mediante il reddito di specifici patrimoni annessi agli uffici stessi.

Da parte sua lo Stato stabilisce legislativamente per determinate categorie di uffici (parroci, vicari e cappellani, curati autonomi e indipendenti, canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali, vescovi ed arcivescovi, prelati ed abati con piena giurisdizione vescovile) un livello minimo di reddito, chiamato «congrua» in quanto ritenuto sufficiente al sostentamento dei rispettivi titolari. Nel contempo

lo Stato si impegna ad integrare con assegni supplementari le rendite beneficiali, qualora esse non raggiungano l'ammontare predeterminato per legge.

Il limite di congrua è oggi costituito da una cifra fissa (735 mila lire annue per i parroci) aumentata di una somma determinata sulla base dell'indennità integrativa speciale spettante ai dipendenti statali in attività di servizio. Ogni due anni il limite viene rivalutato, per essere adeguato al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato dall'ISTAT.

L'impegno a supplire alle insufficienze dei patrimoni beneficiali importa e legittima uno specifico controllo governativo sulla loro gestione. Di conseguenza «i rappresentanti dei benefici congruabili non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione amministrativa da concedersi sentita l'autorità ecclesiastica» (articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 848).

Inoltre, lo Stato si riserva il potere di determinare i criteri di valutazione delle rendite che i beni possono produrre, procedendo ogni dieci anni ad una revisione generale degli assegni di congrua, sulla base dell'accertamento del reddito beneficiario. L'onere finanziario che ne deriva è tutt'altro che indifferente, in quanto ai circa 300 miliardi previsti dal bilancio del Ministero dell'interno per supplementi di congrua e contributi ai clero si aggiungono gli elevati costi di una complessa gestione amministrativa che, per la sola revisione delle congrue attualmente in corso, deve assicurare il disbrigo di ben 35 mila pratiche.

Il sistema fin qui descritto, signor Presidente, presenta inconvenienti talmente gravi da suggerirne ad entrambe le parti l'abbandono. Esso, infatti, non assicura il sostentamento di tutti i sacerdoti, ma solo di quelli preposti a determinati uffici (vescovi, parroci, e così via). Vengono totalmente trascurate funzioni di notevole rilevanza per la comunità ecclesiale: si pensi ai sacerdoti impegnati nella pastorale degli ambienti, nell'educazione della gioventù, nella formazione degli aspiranti al sacerdozio; si pensi ai vicari generali ed ai vescovi ausiliari.

Si attua dunque una discriminazione assolutamente ingiustificata tra i sacerdoti che si dedicano al servizio della diocesi. Inoltre con il condizionamento economico, si limita la libertà della Chiesa di strutturare la propria organizzazione in funzione di un più efficace svolgimento della sua missione. Per non perdere il sostegno economico dello Stato, infatti, l'autorità ecclesiastica mantiene in vita parrocchie minuscole 0 spopolate, mentre incontra oggettive difficoltà a far fronte ad urgenti esigenze pastorali. Inoltre, l'assegno supplementare di congrua, corrisposto direttamente ai singoli sacerdoti, li rende economicamente dipendenti dallo Stato: favorisce conseguentemente un'immagine del ministero presbiteriale che, attenuandone l'organica relazione con l'autorità ecclesiastica, finisce per assimilarlo ad un pubblico impiego. Questa affermazione può apparire eccessiva, ma i più attenti studiosi non esitano a riconoscere nelle congrue l'eredità di un periodo (cito un saggio molto interessante) «in cui lo Stato operava autoritativamente una ripartizione di ricchezze ecclesiastiche ed in cui la politica ecclesiastica portava a cercare di cattivare allo Stato l'affetto del clero minore, con una qualche intenzione di contrapporlo all'episcopato ed alla Santa Sede».

Del resto, neppure ai nostri giorni manca chi critica l'abolizione delle congrue, in quanto «taglia il rapporto diretto tra uno Stato pagatore ed il sacerdote titolare di un servizio pubblico, accrescendo oltre ogni dire la dipendenza dei singoli sacerdoti dalla gerarchia». Ma, se non vi è alcun dubbio che i sacerdoti abbiano diritto ad essere correttamente tutelati contro eventuali arbitri dell'autorità ecclesiastica, è del pari evidente che tale protezione deve essere assicurata con i mezzi e gli strumenti propri del diritto della Chiesa. Ogni ingerenza, diretta o indiretta, di un potere civile nei rapporti di natura ecclesiale che intercorrono tra sacerdoti e vescovi non può che risolversi in

un pericolo per l'unità e la libertà della Chiesa, come ampiamente dimostra l'esperienza storica.

È poi da lamentare la limitazione della libertà della Chiesa nella sfera patrimoniale. Il sistema delle congrue, infatti, essendo finalizzato ad integrare i redditi dei beni ecclesiastici, implica una tutela governativa dei patrimoni beneficiali, che si colloca «forse tra le più complesse, penetranti e defatiganti del nostro ordinamento». La Chiesa si trova quindi nell'impossibilità di utilizzare tempestivamente i propri beni per far fronte all'esigenza del nostro tempo, a causa dell'imposizione di una singolare forma di «manomorta» istituita dalla legislazione statale. Nel contempo, i sacerdoti vengono sovraccaricati di molteplici e impegnativi adempimenti burocratici, e ricordo che per la revisione della congrua i parroci debbono addirittura presentare una domanda ed una decina di documenti in carta da bollo!

Alla luce di questi sintetici richiami, risulta evidente che il sistema delle congrue finora vigenti in Italia non corrisponde in alcun modo né all'insegnamento conciliare, né alle prescrizioni della nuova legislazione universale della Chiesa.

Infatti, la corresponsione di assegni statali ai singoli sacerdoti non è certamente il sistema più idoneo a favorire una effettiva comunione di beni fra i presbiteri, anzi determina una evidente discriminazione fra il clero congruato e quello non congruato, ed in più comporta clamorose sperequazioni tra gli stessi sacerdoti che percepiscono l'assegno supplementare di congrua, in quanto esso viene determinato esclusivamente sulla base dell'ammontare delle rendite del patrimonio beneficiale, senza la minima valutazione delle altre entrate che possono derivare dall'esercizio del ministero pastorale. Ad esempio, un parroco che può contare anche sulla generosità dei fedeli e sullo stipendio dovutogli per l'insegnamento della religione riceve la stessa cifra del parroco che non dispone di tali risorse. Questa sperequazione è stata ridotta dalla legge 25 marzo 1982, n. 107, che ha escluso la prevista rivalutazione nei confronti di coloro che percepiscano a qualsiasi altro titolo l'indennità integrativa, ma nei suoi termini sostanziali il problema è ancora irrisolto.

Inoltre, la corresponsione degli assegni supplementari di congrua facilita una deresponsabilizzazione dei fedeli, che si trovano di fatto esentati dal dovere di contribuire al mantenimento dei loro sacerdoti dal momento che tale mantenimento viene direttamente assicurato dallo Stato.

Infine, il superamento dell'istituto beneficiale — aupicato dal Concilio e sancito dal nuovo codice di diritto canonico — priva tutto il sistema delle congrue del suo necessario presupposto.

In conclusione, onorevoli colleghi, non mi sembra siano comprensibili le perplessità e le preoccupazioni manifestate nei confronti del nuovo sistema di sostentamento del clero previsto dalle norme approyate con il protocollo del 15 novembre scorso. Lo Stato e la Chiesa non hanno certamente ragioni per rimpiangere le congrue. Questo istituto, creato nel secolo scorso da coloro che, approvando le leggi ecclesiastico, privarono Chiesa di parte dei beni provenienti dalla carità dei fedeli, comporta discriminazioni e spereguazioni tra i sacerdoti, limita la libertà della Chiesa di strutturare la propria organizzazione pastorale e di gestire i propri beni, favorisce un'immagine distorta del ministero presbiteriale al quale ovviamente nemmeno lo Stato è interessato, non corrisponde agli insegnamenti del Concilio vaticano II ed alle prescrizioni della Costituzione.

Anche su questo punto particolare, quindi, signor Presidente, credo sia stato portato a termine un buon lavoro (Applausi dei deputati del gruppo del PSDI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, non intendo riprendere le analisi e le argomentazioni di carattere generale già ampiamente ed autorevolmente svolte

da altri colleghi del mio gruppo. Mi limiterò, quindi, ad un breve intervento sugli aspetti strettamente fiscali, dei provvedimenti in discussione rispetto ai quali vi sono innovazioni di qualche interesse.

Si è detto che si tratta di norme molto innovative, importanti e rivoluzionarie. In verità, un esame della legislazione tributaria italiana evidenzia facilmente come già oggi esistano numerose norme di agevolazione fiscale per la Chiesa cattolica. Ricordo in particolare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, che esenta i fabbricati posseduti dalla Santa Sede da ILOR, IRPEF ed INVIM e l'articolo 3 dello stesso decreto. che prevede analoghe esenzioni per le retribuzioni, le pensioni e le indennità di fine rapporto dei dipendenti della Santa Sede. Ricordo ancora l'articolo 6 dello stesso decreto che stabilisce un abbattimento del 50 per cento delle aliquote IRPEG per gli enti con fine di beneficenza. Altre agevolazioni sono poi previste nella normativa sulle successioni e donazioni.

Si tratta di una serie di agevolazioni estese a tutti i tributi quasi sempre non necessarie, scarsamente motivate e che forse era opportuno rivedere in questa occasione storica di revisione concordataria. Invece ci troviamo oggi di fronte ad una normativa che non solo conferma le agevolazioni esistenti, ma ne estende l'entità e la portata secondo un indirizzo, a mio avviso, estremamente discutibile, pur tenendo conto della particolare rilevanza sociale del ruolo svolto dalla Chiesa nel nostro paese.

L'articolo 7 dell'accordo di modifica del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana dopo aver richiamato i principi generali sanciti dall'articolo 20 della Costituzione, ripropone l'equiparazione a fini tributari, già contenuta nella legge n. 810 del 1929, degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e culto a quelli aventi fine di beneficenza o istruzione, estendendo tale agevolazione anche alle "attività dirette a tali scopi" con una formulazione di difficile interpretazione, di cui appare chiaro l'intento

estensivo che dovrebbe riguardare le organizzazioni prive di personalità giuridica. In proposito esistono dubbi di costituzionalità in quanto l'equiparazione dell'attività di religione e culto a quella di beneficenza e istruzione può essere accettata in uno Stato laico soltanto se è estesa a tutte le religioni e a tutte le attività analoghe, anche perché detta agevolazione può avere una importanza sostanziale, anzi cruciale, ai fini dello svolgimento della stessa attività. Basti pensare alla esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637.

Lo stesso articolo 7 assoggetta le altre attività degli enti ecclesiastici alle normali leggi tributarie dello Stato, ma aggiunge «nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti». Anche questa è un'espressione di non facile comprensione, ma che probabilmente serve ad escludere gli enti ecclesiastici dall'obbligo di tenuta di scritture contabili conformi ai criteri generali dell'ordinamento tributario italiano. Se così fosse, oltre a trattarsi di norma non giustificata e non comprensibile, si renderebbe difficile ogni verifica a fini fiscali con l'implicita rinuncia all'esercizio della sovranità tributaria da parte dello Stato italiano nei confronti degli enti prima ricordati.

Sempre in tema di estensione delle agevolazioni tributarie, l'articolo 45 del disegno di legge n. 2337 prevede l'esenzione dall'INVIM anche degli immobili appartenenti agli istituti per il sostentamento del clero, di nuova istituzione. Credo che anche questa sia una norma discutibile anche se in via interpretativa l'esenzione era già applicata. L'articolo 45 estende a detti enti l'esenzione decennale dall'INVIM prevista per i benefici ecclesiastici ed ora applicata anche nei confronti degli istituti per il sostentamento del clero. Pertanto, ci troviamo di fronte ad una estensione delle agevolazioni esistenti che avrebbe dovuto richiedere, per quanto limitata possa essere, una quantificazione e qualche norma di copertura che, al contrario, nella legge manca.

Tuttavia, la parte più rilevante della normativa introdotta dal disegno di legge n. 2337 riguarda, come è stato ampiamente ricordato, i criteri di sostentamento del clero, i nuovi criteri di retribuzione dell'attività dei religiosi.

La nuova disciplina implica un superamento della congrua, l'istituzione in ogni diocesi di un ente per il sostentamento del clero, la possibilità di creare istituti interdiocesani, la costituzione di un istituto centrale per il sostentamento del clero. Dal 1º gennaio 1987 saranno tali istituti a provvedere direttamente al sostentamento del clero: è quindi importante esaminare le norme direttamente od indirettamente connesse con la nuova procedura di compenso dei religiosi.

L'articolo 25 opportunamente, a mio avviso, equipara le retribuzioni del clero al reddito da lavoro dipendente; tuttavia il medesimo articolo concentra le funzioni di sostituto di imposta nell'istituto centrale per il sostentamento del clero, prescrizione che ingenera notevoli perplessità. In tal modo, la difficoltà di effettuare verifiche e controlli diventa molto elevata; difficile è altresì applicare la ritenuta alla fonte, anche perché almeno in parte saranno gli istituti diocesani a retribuire il clero, utilizzando anche i proventi derivanti dal proprio patrimonio. Si è in sostanza creato un anomalo sistema e poco trasparente, mentre in questa materia soltanto la trasparenza potrebbe evitare non solo dubbi, ma anche sospetti in ordine alla gestione futura dei rapporti fiscali tra lo Stato e gli enti religiosi.

L'articolo 26, viceversa, segue un criterio diverso rispetto all'articolo precedente, per quanto riguarda i membri degli istituti religiosi, per i quali in sostanza si esclude che possa esistere un rapporto di lavoro dipendente; evidentemente la Chiesa non vuole che i membri degli istituti religiosi vengano considerati, e si considerino essi stessi, lavoratori dipendenti ma, al tempo stesso, non sembra accettare la rinunzia ai benefici fiscali connessi alla presenza di redditi da lavoro dipendente (la deducibilità fiscale, quindi). È così previsto un costo figura-

tivo per ciascun religioso, per cui nell'esercizio di quelle attività commerciali che normalmente tali enti svolgono è comunque possibile dedurre un costo pari al numero dei membri dell'istituto religioso, moltiplicato per l'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni dell'INPS. Forse, sul piano economico il beneficio non è eccessivo: anzi. sicuramente non lo è; ma giuridicamente si reintroduce una chiara anomalia nella normativa tributaria italiana, per il semplice fatto che un rapporto gratuito viene in maniera del tutto arbitraria trasformato in un costo di produzione, inserendo così un meccanismo di forfettizzazione nella determinazione del reddito d'impresa che, nel nostro sistema, avviene normalmente su base analitica.

L'articolo 31 reca una norma transitoria, che esonera dalle imposte sui trasferimenti di immobili effettuati in virtù della legge: non ho obiezioni al riguardo, perché la disposizione è sostanzialmente corretta.

Ma l'aspetto più importante riguarda i meccanismi tributari, che sostituiscono gli attuali criteri di finanziamento del clero cattolico. L'articolo 46 stabilisce la possibilità di una deduzione dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale, di 2 milioni di lire annui, con un'assimilazione al criterio degli oneri deducibili, già esistenti nella nostra normativa, con l'esplicita finalizzazione del sostentamento per il clero. In realtà, questa assimilazione agli oneri deducibili è alquanto impropria; siamo in presenza di una vera e propria agevolazione fiscale, valida soltanto per la religione cattolica e stabilita soltanto per essa.

Vorrei ricordare che la giustificazione della presenza degli oneri deducibili nel nostro ordinamento tributario avviene a fronte di obblighi di legge dei contribuenti, oppure di situazioni di necessità cui i contribuenti stessi si trovino a dover far fronte. Qui siamo invece in una situazione del tutto diversa e del tutto anomala; si tratta cioè di una vera e propria innovazione, che crea un precedente abbastanza rischioso nella nostra legisla-

zione. Naturalmente una deduzione fiscale implica una perdita di gettito per lo Stato. Non siamo qui di fronte ad un finanziamento del clero da parte dei fedeli, dunque, ma ad un onere per tutti i contribuenti, credenti o no. Nel momento in cui si riduce un provento fiscale, infatti, ovviamente si crea una spinta ad un recupero del gettito sull'intera collettività dei contribuenti.

Questa, tra l'altro, oltre a rappresentare un'innovazione che può implicare una serie di costi per l'erario contraddice anche una tendenza in senso opposto presente nel nostro ordinamento, di cui il ministro delle finanze è portatore: la tendenza a ridurre l'area delle esenzioni ed agevolazioni e ad allargare la base imponibile delle imposte. Si tratta quindi di un elemento in contrasto con la linea di politica fiscale enunciata dal Governo. La quantificazione di questo meccanismo è molto difficile. Io ho provato a fare alcuni calcoli, e suppongo che il Governo abbia fatto i suoi. Gli elementi a disposizione non sono molti, ma non sono neppure insufficienti a comprendere la possibile entità del fenomeno.

Secondo i dati ufficiali, in Italia i praticanti cattolici rappresenterebbero circa il 30 per cento della popolazione, più o meno: il che significa che su 57 milioni circa di abitanti avremmo 17 milioni di praticanti. Possiamo assumere (anche qui si procede sempre per ipotesi) che queste erogazioni vengano fatte unitariamente su base familiare. Prendendo una famiglia media composta da tre persone, e ipotizzando un'unica erogazione fatta dal capofamiglia, o comunque risultante dalla somma di tutte le erogazioni su base familiare, arriviamo a circa cinque milioni e mezzo di potenziali offerenti volontari.

A questo punto possiamo chiederci quanti di questi potenziali offerenti si trasformeranno effettivamente in erogatori di reddito personale a fini di sostentamento del clero. Anche qui si possono fare delle ipotesi. Possiamo innanzitutto escludere tutti i contribuenti con reddito inferiore ai 7-8 milioni, perché costoro

presumibilmente non hanno neanche la minima disponibilità finanziaria necessaria a questo fine. Il numero dei potenziali offerenti scende così a circa 3,9-3,8 milioni.

Ora, se tutti questi contribuenti offrissero due milioni (ipotesi del tutto irrealistica, che però serve a dare un plafond massimo) avremmo 7.800 miliardi di minore base imponibile, corrispondenti — volendo essere molto moderati, anche qui, e assumendo un'aliquota marginale del contribuente medio pari al 27 per cento — a 2.100 miliardi di minor gettito potenziale.

Naturalmente si tratta di un massimo per cui possiamo procedere ad ulteriori correzioni. Ho quindi pensato che si potesse escludere dalla platea dei potenziali offerenti i contribuenti che, anzichè fare la dichiarazione dei redditi, si limitano ad inviare il modello 101 all'amministrazione. Si tratta di un'ipotesi di estremo favore perché molti modelli 101, in virtù di questa norma, si trasformeranno in modelli 740, con relativi aumenti dei costi di gestione e di controllo per l'amministrazione che, per quanto trascurabili possano essere, andrebbero comunque presi in considerazione. Il numero di contribuenti che invia il solo modello 101 ammonta a circa un milione che può essere sottratto, per cui si arriva così a meno di tre milioni di potenziali offerenti.

A questo punto era necessario decidere l'entità della erogazione media effettuata da queste persone. Sono andato a guardare alcuni dati fiscali ed ho preso come esempio gli oneri deducibili, già esistenti in base alla legislazione vigente, ai quali l'articolo 46 si ispira. In particolare, ho considerato le assicurazioni sulla vita e gli interessi passivi per mutui ipotecari che sono le forme più diffuse di oneri deducibili. Ho visto che, in questi casi, la deduzione media rappresenta qualcosa come un terzo o un quarto del limite massimo deducibile; il che significa, nel nostro caso, che l'erogazione media dovrebbe essere di 500 mila lire annue per offerente. Se così fosse, il reddito dedotto dalla base

imponibile sarebbe di 1400-1500 miliardi, mentre la perdita di imposta ammonterebbe a circa 400 miliardi, sempre nell'ipotesi favorevole del 27 per cento.

È però probabile che 500 mila lire siano troppe per cui può essere prudente dimezzare la cifra. Si arriva così a quella ragionevole di 200-250 mila lire medie annue la quale, visto che esistono contribuenti più ricchi e contribuenti più poveri, non è incongrua; e conseguentemente possiamo valutare in 200-250 miliardi il costo dell'articolo 46, che non è certo straordinario, soprattutto se si considera che le erogazioni dello Stato per questo motivo ammontano oggi a circa 300-310 miliardi.

Si è molto parlato, a questo proposito, di sistema moderno, innovativo, che ci porta al livello degli altri paesi europei. In realtà è un sistema preferenziale per la sola Chiesa cattolica, per cui si pone un problema generale che è valido anche per il successivo articolo 47. Mi riferisco al problema posto dal primo comma dell'articolo 7 della Costituzione. Io non sono un giurista, ma queste cose sono abbastanza evidenti in quanto tale articolo stabilisce la reciproca autonomia tra Stato italiano e Chiesa cattolica, e con tale dizione mi pare si voglia stabilire un principio in base al quale diventa difficilmente accettabile una destinazione concordata di fondi riscossi con imposte pagate da tutti.

Nell'ottica dell'articolo 7 della Costituzione può anche rientrare una volontà di autonoma decisione dello Stato, come espressione della propria sovranità, di devolvere somme per fini ritenuti utili. Diventa, però, molto più discutibile una devoluzione di tipo contrattuale. Anche se non si accetta tale tesi, che in realtà da alcuni può essere considerata storicamente superata, e si ritiene, invece, che le attività religiose per loro natura rispondono ad un interesse collettivo che va tutelato si pone un altro problema che è quello, cui accennavo poc'anzi, della equiparazione di trattamento tra le diverse religioni, anche per quanto riguarda le attività di beneficenza e le eventuali erogazioni liberali ad enti privati che svolgono attività meritoria nel campo sociale. È un problema reale, che non può essere affrontato con sufficienza; e spero che i relatori ed il Governo vogliano darmene atto.

Passando all'articolo 47, troviamo l'altra fonte di finanziamento: l'accantonamento dell'8 per mille sul reddito delle persone fisiche, a scopi di interesse sociale ed umanitario (gestiti dallo Stato) o a scopi religiosi (gestiti dalla Chiesa).

Nel 1984 il gettito dell'IRPEF è stato di circa 56 mila miliardi, il che significa che l'accantonamento dell'8 per mille implica un ammontare di circa 400 miliardi. Anche in questo caso si può inizialmente assumere che il 30 per cento dei dichiaranti italiani (che sono poi i praticanti cattolici) scelga la destinazione a favore della Chiesa. Se ciò avvenisse, noi avremmo un'aggiunta ai finanziamenti ottenuti in base all'articolo 46 di circa 134-135 miliardi. Però così non è, perché c'è un altro meccanismo previsto dall'articolo 47 che stabilisce che, in assenza di una indicazione specifica da parte del contribuente si effettua la ripartizione sulla base del numero di coloro che hanno scelto, e cioè che hanno effettivamente segnato la casella "erogazione a favore della Chiesa", o la casella "erogazione a favore dello Stato".

Qui siamo su un terreno molto discutibile sul piano delle libertà individuali — come ha sottolineato il collega Rodotà —, perché anche se è stato detto che i contribuenti non sono nemmeno indirettamente, costretti a dichiarare, la fede religiosa (ci può essere il cattolico praticante che si fida più dello Stato e viceversa), in realtà si va certamente ad interferire in un ambito di riservatezza del cittadino.

Comunque, il meccanismo sembra discutibile anche in riferimento all'articolo 53 della Costituzione. Infatti, se il cittadino non compie una scelta esplicita, e quindi non scatta il meccanismo di democrazia diretta implicito nella norma, noi siamo di fronte alla devoluzione di un contributo coattivamente imposto ai cittadini per fini diversi da quello previsto

dalla Costituzione, che è puramente e semplicemente il finanziamento della spesa pubblica.

Il problema più delicato è, però, un altro. La scelta da compiere è volontaria, e i contribuenti nel compierla potranno essere più o meno fortemente motivati; la situazione più probabile è che la dichiarazione esplicita sarà fatta soltanto dai cattolici praticanti e dai laici convinti, anche perché non è prevista alcuna sanzione per chi non effettua la dichiarazione. Quindi, alla fine noi potremo avere una percentuale di questi 450 miliardi, molto prossima al 100 per cento, che viene automaticamente devoluta alla Chiesa; il che mi sembra oggettivamente molto discutibile.

Questo è l'aspetto veramente più grave della normativa che ci accingiamo a votare, e su di esso vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, ricordando, per esempio, che il Concordato spagnolo, che ha stabilito una devoluzione volontaria (mediante apposizione di apposita indicazione sulla dichiarazione dei redditi) ha esplicitamente escluso la ripartizione dei fondi generali, limitandosi a stabilire la devoluzione dei soli fondi espressamente indicati dal contribuente praticante. È indubbiamente un fatto di chiarezza, se si vuole veramente rimanere fedeli alle enunciazioni di principio del Governo, cioè al concetto di contribuzione volontaria. Invece, in questo modo, si impone da un lato, e dall'altro si incamera una contribuzione posta a carico di cittadini, che magari non avrebbero voluto farla.

Faccio anche presente che nell'ipotesi di accordo concordatario con la comunità israelitiche, queste hanno chiesto che vengano loro devolute soltanto le somme esplicitamente indicate, perché non vogliono beneficiare (suppongo anche per una questione di dignità) di fondi non appositamente destinati a questo scopo.

Richiamo inoltre la vostra attenzione sul fatto che introducendo qui un riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbiamo anche stabilito una forma di indicizzazione implicita, con riferimento non al costo della vita, al defattore del prodotto interno lordo o ai prezzi al consumo, ma con riferimento all'aliquota marginale dell'IRPEF, che è qualcosa di più, in quanto comprende l'eventuale drenaggio fiscale.

Questa norma pone poi alcuni problemi tecnici.

L'articolo 47 ad esempio, parla di «gettito dell'IRPEF risultante dalla liquidazione delle dichiarazioni» ma questo solleva subito un interrogativo: ci si riferisce solo ai modelli 740 o anche ai modelli 101? È probabile, che, in via interpretativa, la norma venga estesa anche ai modelli 101, che però sul piano giuridico formale non sono «dichiarazioni» in senso proprio. Inoltre, ci si può anche chiedere se si tratti solo del reddito dichiarato o anche di quello accertato. A rigore, dovrebbe trattarsi solo del reddito dichiarato, perché si tratta di una contribuzione volontaria; se quindi c'è qualcuno che dichiara la metà del suo reddito reale, e decide di destinare una certa percentuale a fini religiosi, è evidente che intende che la percentuale sia calcolata sulla cifra dichiarata e non su quella che fosse eventualmente accertata.

Ancora un altro problema: la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, per come oggi ha luogo, già comporta una sorta di preaccertamento, sia pure solo a fini contabili.

A voler essere veramente causidici, c'è poi un'altra questione: ci si riferisce al reddito dichiarato al netto o al lordo dei rimborsi? Anche questo può fare una qualche differenza, anche se non tanto di gettito o di ammontare.

In definitiva, questi sono tutti problemi tecnici che forse sarebbe stato opportuno porsi fin dall'inizio e che certamente bisognerà porsi in sede di attuazione del provvedimento.

Richiamo ora l'attenzione dei colleghi su un altro problema, sollevato sia dall'articolo 46 che dall'articolo 47. Anche in questo caso, si verifica un effetto poco desiderabile: quando si innesca un meccanismo di finanziamento collegato a comportamenti fiscali, si deter-

mina una spinta molto forte per le organizzazioni della Chiesa cattolica e dei credenti per promuovere servizi di supporto alla compilazione della dichiarazione dei redditi e per fare pressioni sui contribuenti in quella sede, visto che questo è il modo migliore e più razionale (anzi l'unico possibile) per massimizzare i proventi in riferimento ad entrambi i sistemi di finanziamento introdotti.

Ecco allora nuovi rischi di interferenze molto pericolose tra interessi religiosi, attività private dei cittadini e interessi dello Stato. Si tratta di cose di estrema delicatezza, il cui significato forse non viene colto immediatamente nella pienezza della sua importanza. Potremmo trovarci di fronte all'interferenza di organizzazioni religiose in affari e comportamenti tributari.

Ho cercato di esaminare con una certa lucidità i problemi — non uso il termine obiettività, perché la mia è certamente un'analisi non favorevole al provvedimento —, che sorgono in relazione ai meccanismi previsti, e credo che non ci si accinga ad introdurre un sistema innovativo e moderno, ma un sistema che è favorevole ad un'unica religione, sia pure essa quella dominante, e che potrebbe provocare ripercussioni pericolose e, comunque, non opportune sulla libertà dei cittadini e sui rapporti tra cittadini, confessioni religiose e Stato.

Tale sistema, inoltre, implica dei costi per l'erario, perché, in base alle valutazioni che ho illustrato, vi è la possibilità di un raddoppio di costi. Esistono, poi, problemi amministrativi, perché, sarebbe stato più semplice gestire sul piano amministrativo un'erogazione diretta che non questa forma di erogazione indiretta per via fiscale. Vi è, altresì, la necessità di una copertura finanziaria.

Con molta serenità desidero dire, in conclusione, che non siamo in presenza di cifre spropositate — anche se il tentativo di allargare a dismisura agevolazioni fiscali non è un fatto molto commendevole —, ma ciò non mi pare che possa rappresentare una giustificazione valida o un'attenuante consistente per un meccanismo

che, come ho cercato di argomentare, non ci farà fare molti passi avanti, mentre suscita legittime e gravi perplessità pratiche, politiche e di principio (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi, delle Commissioni in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori Barsacchi ed altri; Tonutti ed altri: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero» (testo unificato, approvato dal Senato) (con modificazioni) (2151), con l'assorbimento delle proposte di legge: FRANCHI Franco ed altri: «Liquidazione definitiva dei beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori ceduti alla Iugoslavia in base al trattato di pace o esistenti nei territori del vecchio Stato iugoslavo» (55); COLONI ed altri: «Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Iugoslavia in base al trattato di pace e nell'ex zona 'B' del territorio libero di Trieste» (312), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno;

dalla X Commissione (Trasporti):

«Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori» (2331);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori CODAZZI ed altri: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti» (approvato dalla XI Commissione del Senato) (2589).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

Massimo GORLA. Signor Presidente, nel corso del mio intervento di ieri, parlando della contrarietà di democrazia proletaria alla ratifica del nuovo Concordato, ho dovuto necessariamente esporre alcune considerazioni concernenti in senso stretto non l'oggetto della discussione di ieri, ma quello della discussione di oggi sul disegno di legge contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Era necessario introdurre quegli elementi, perché il mio sforzo di ieri era teso a dare una dimensione di carattere complessivo alle ragioni del nostro rifiuto dell'insieme dei provvedimenti che l'Assemblea sta per votare.

Voglio oggi riprendere alcune di quelle argomentazioni estendendone in parte la portata. Tralascerò, tuttavia, di ripetere considerazioni concernenti, ad esempio, la copertura finanziaria del disegno di legge in discussione o argomentazioni relative alle pregiudiziali di costituzionalità, sono state così brillantemente svolte questa mattina.

Sulla questione degli enti ecclesiastici e dei rapporti finanziari fra Stato e Chiesa. ci troviamo di fronte ad una situazione nuova ed imprevista sia da noi che dalla maggior parte dei cosiddetti addetti ai lavori. Infatti ben 75 degli articoli relativi alla normativa siglata il 15 novembre innovano profondamente tutta la materia e pongono un primo problema giuridico, cioè quello di sapere se il complesso delle nuove norme possa godere della protezione di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione. Ieri ho detto che esistono aspetti di rilievo costituzionale, in parte affrontati anche questa mattina, che potranno essere suscettibili di ulteriori approfondimenti. Mi interessa, però l'aspetto sostanziale contenuto in questi 75 articoli.

Dal punto di vista sostanziale, alla can-

cellazione del vigente sistema delle rendite beneficiarie e degli assegni di congrua, corrisponde il finanziamento delle strutture centralizzate diocesane e nazionali per il sostentamento del clero previste dal nuovo codice di diritto canonico. Tutto ciò avviene mediante un accordo minuzioso, a volte incomprensibilmente minuzioso e reciprocamente condizionante tra la pubblica amministrzione dello Stato e quella che sarà la nuova pubblica amministrazione della Chiesa la quale, tramite il vescovo o la Conferenza episcopale italiana, figurerà direttamente - usando i fondi dello Stato - come il datore di lavoro di quella gran parte dei 40 mila preti oggi esistenti nel nostro paese.

Signor Presidente, colleghi, mi sembra che l'intreccio sia abbastanza stretto. Basti ricordare a questo proposito che è esplicitamente concordata tutta la struttura della gestione dei fondi per gli stipendi e per la loro integrazione. La Conferenza episcopale italiana deve trasmettere annualmente alla Corte dei conti un rendiconto analitico sull'utilizzazione dei fondi ricevuti, in virtù dell'articolo 44 di questo disegno di legge. In altri termini questo ente si comporta esattamente come qualsiasi altro organismo che usi il denaro pubblico. I fondi saranno utilizzati dalla Chiesa non solo per il sostentamento del clero e per il culto, ma anche - così recita l'articolo 44 - per interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. È previsto cioè una sorta di intervento parallelo, con fondi dello Stato, in questioni di cuf dovrebbe occuparsi lo stesso Stato. Addirittura si stabiliscono modalità di composizione del consiglio d'amministrazione degli istituti diocesani per il sostentamento del clero.

Devo dire che fa un poco rabbrividire la minuziosità con la quale si entra anche in dettagli che dovrebbero essere esclusi da una pattuizione di questo genere, in quanto competenza di una delle due parti che stanno pattuendo. Comunque, si provvede a stabilire le modalità di composizione del consiglio di amministrazione.

Il nuovo Fondo edifici di culto sarà cogestito; una volta riorganizzata la normativa sul riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, viene istituita la detrazione dall'imponibile lordo fino a due milioni delle liberalità dell'ente centrale per il sostentamento del clero.

Il finanziamento delle nuove strutture, colleghi, come è noto, e come è già stato ripreso ed analizzato criticamente in numerosi interventi (segnatamente da parte dell'onorevole Visco), è previsto mediante l'erogazione dell'8 per mille dell'IRPEF stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Questo fatto ovviamente non può nascondere che sempre di fondi pubblici si tratta, perché sottratti all'erario, cui dovrebbero essere versati in caso di mancata dichiarazione. È una soluzione che definirei «alla tedesca», discutibile anche nella sua articolazione concreta.

A parte il fatto che si creerà una specie di anagrafe confessionale, pagheranno l'imposta alla Chiesa i cattolici che pagano l'IRPEF e non i cattolici evasori; e la pagheranno per di più con una aliquota fissa e non progressiva, dalle 40 mila alle 60 mila lire in media per ciascun lavoratore dipendente di livello medio-basso.

Nell'ambito della facoltatività, vi sono per la Chiesa ampie misure di salvaguardia, per cui il tanto declamato salto nel buio deve essere oggettivamente ridimensionato. A parte il periodo transitorio, si può calcolare infatti che nel 1990, con un terzo dei contribuenti che firmassero la dichiarazione per la destinazione dell'8 per mille alla Chiesa, si potrebbe ottenere un gettito, allo stato attuale, equivalente al costo attuale dei supplementi di congrua (quasi 300 miliardi per il 1984). Non aggiungo altro sull'analisi di questo dato e sulla previsione di questo gettito alle considerazioni già svolte dall'onorevole Visco.

È prevista, inoltre, una clausola per la revisione triennale dell'aliquota nel caso che il gettito sia inferiore al previsto. Mi sembra veramente stupefacente questo metodo mediante il quale si integra con una anticipazione tutto ciò che viene sottratto al pubblico erario. Non bisogna poi dimenticare tutte le altre forme dirette o indirette previste dal bilancio dello Stato o degli enti locali, come il finanziamento centrale o periferico a partire dagli stipendi per gli insegnanti di religione, per i cappellani delle forze armate, degli ospedali, delle carceri.

Onorevoli colleghi, non mi sembra proprio — anche se non voglio rubare il mestiere a nessuno — che si vada verso un impoverimento, in senso evangelico, della Chiesa. Si cambia invece il sistema che, a ben vedere, si avvicina a quello del finanziamento dei partiti; anzi, pur risultando di dimensioni certamente inferiori al limite raggiunto dal finanziamento dei partiti (ad esempio, un importo pari a 83 miliardi per l'anno 1985), esso ha ben altra motivazione, in una concezione ed in una cultura del finanziamento delle attività pubbliche e non volontarie in questo paese.

Siamo di fronte, onorevoli colleghi, ad un sistema pattizio potenzialmente più esteso. Mi pare di dover sottolineare che questo intreccio occorre che sia esaminato alla luce di altre norme e di dichiarazioni di intenti più che autorevoli. Ne parlavo già ieri. Nell'articolo 1 del nuovo Concordato ha lasciato molto perplessi l'affermazione, voluta esplicitamente dalla Conferenza episcopale italiana, sulla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del paese, soprattutto se correlata oltre che alle intese previste per i cappellani (articolo 11, secondo comma), per l'insegnamento della religione di cui si è detto e per la tutela dei beni culturali, degli archivi e delle biblioteche (articolo 12, primo comma), anche alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 13 sulle ulteriori materie per le quali si manifesta l'esigenza di collaborazione fra Chiesa e Stato, come oggetto di accordi nuovi, stipulati centralmente, oppure stipulati fra la CEI ed altre autorità della Repubblica.

Questa possibile, ulteriore diffusione del sistema pattizio deve essere esaminata — come accennavo prima — alla luce della dichiarazione diffusa dalla Confe-

renza episcopale italiana contestualmente alla firma di villa Madama. Tra i limiti oggettivi della revisione, infatti, la CEI ricorda che sono rimaste fuori dell'accordo — cito — «aree significative di problemi nuovi ed urgenti, quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria ed i servizi sanitari e socioassistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno ed internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura». L'elenco è lungo ed interessante, ma lascia francamente sbalorditi. Oltre a tutto quello che è contenuto — e che non dovrebbe esservi all'interno di questo nuovo accordo, ci si lamenta, da parte della CEI, perché si vorrebbe di più! Si vorrebbe che fosse sancita per legge, attraverso lo strumento della ratifica, quell'invadenza — cui mi riferivo ieri — crescente, che si attua mediante una confusione tra il volontario ed il pubblico, della Chiesa cattolica nella società civile italiana. Ho fatto esempi sull'istruzione, sull'assistenza socio-sanitaria, ma si potrebbero fare anche degli altri esempi.

Tutto ciò deve essere oggetto di una riflessione, di un attento dibattito e di un'iniziativa politica che non possono essere ricompresi in questo tipo di discussione. Tuttavia mi sembra veramente sbalorditivo che la CEI si lamenti del fatto che queste sue richieste non abbiano avuto una sanzione preventiva ed anticipata in un accordo di questo tipo.

È stato detto che sembra quasi che la Chiesa, di fronte all'emergenza dei problemi complessi e difficili di una società in trasformazione, si ritenga l'unica portatrice di valori e, non fidandosi dello Stato, lo voglia associare, lo voglia guidare, perché vede logorati altri strumenti di controllo. Noi pensiamo che si debba andare ir una direzione esattamente contraria, che non toglie nulla ai diritti della Chiesa e all'esercizio della sua funzione, nonché alla sua stessa funzione e al suo

stesso ruolo sociale, ma che non può pretendere di essere definita in questi termini giuridici. Questa posizione a noi sembra inaccettabile, alla luce stessa della storia dell'Italia repubblicana; ci sembra inefficace rispetto agli obiettivi proposti, inaccettabile per quello che ci interessa in questa sede in merito ad un corretto rapporto tra autorità civile ed autorità religiosa.

Non penso affatto che questa prospettiva abbia molte possibilità di affermarsi nella sua compiutezza per la situazione che esiste all'interno della Chiesa, per quanto mi è dato capire. Ma intanto, per quanto è già stato deciso, cioè per i rapporti economici (e si tratta della materia di pattuizione sicuramente più importante), penso di concordare con il punto di vista che è stato espresso, ad esempio, dal senatore La Valle al Senato nello scorso agosto.

Diceva La Valle: «Lo Stato si associa alla Chiesa nella gestione corporativa della società. La Chiesa subisce una pesante ingerenza statale e si infila nel perverso ingranaggio del fisco, accettando la formula e la cultura della monetizzazione del consenso. Si va verso un collateralismo Stato-Chiesa, verso un consociazionismo paritario senza precedenti».

La Valle, poi, giunge a sostenere che «viene messo in discussione dal tipo di associazione così definito lo stesso primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, quell'articolo che noi vorremmo comunque abrogare, perché viene intaccato il principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa».

Siamo anche noi convinti di questo. In questi termini si va verso una forma di rapporti che non sono né separatisti né bilateralisti, ma consortili. Quanto ciò possa essere utile alla piena affermazione dei diritti e del ruolo della Chiesa in questo paese mi sembra assolutamente impossibile individuare.

Avviandomi alla conclusione, dopo avere ampliato un poco le considerazioni già fatte nel mio intervento di ieri, vorrei fare qualche breve osservazione, per riprendere cose già dette, ma che, secondo

me, non saranno mai dette abbastanza. L'aspetto inaccettabile del Concordato, che ieri è stato malauguratamente ratificato da questa Camera, l'aspetto di questo stesso disegno di legge che oggi stiamo esaminando e che a me pare culturalmente, oltre che politicamente, inaccettabile, è la sanzione di una posizione di privilegio. Lo si voglia o no, noi sanciamo una posizione di privilegio di una confessione rispetto alle altre in questo paese, in barba alla stessa Costituzione!

Con buona pace dei deputati del Movimento sociale italiano e dell'onorevole Pazzaglia, questo non è uno Stato che accetta il concetto di Chiesa cattolica e del cattolicesimo come religione di Stato! Per questa ragione, e in omaggio a questi principi, ci sembra veramente inaccettabile la posizione di privilegio che anche con i disegni di legge oggi al nostro esame si vuole accordare ad una confessione e, segnatamente, ad una organizzazione gerarchica di tale confessione. Io non capisco che coerenza ci sia tra il corretto modo con il quale è stata affrontata l'intesa con la Tavola valdese metodista e quello con il quale sono stati trattati i rapporti tra la Repubblica italiana e la confessione religiosa cattolica.

Lo ripeto, non si parlerà mai abbastanza per denunciare questo fatto. Io non voglio rubare il mestiere proprio a nessuno, io non voglio fingere di essere cattolico quando non lo sono, ma ho un profondo rispetto per tutto quello che nel cattolicesimo, nella professione di una fede, in una iniziativa sociale che si ancora a tale fede, può svolgersi nel nostro paese e nel mondo in favore dell'emancipazione dell'uomo, in favore della lotta contro l'emarginazione, in favore della promozione sociale, in favore della giustizia e della libertà. Credo che tutto questo sia umiliato, non esaltato, dal modo in cui affrontiamo le cose.

E non è un caso — lo ricordavo ieri — che, in proporzione, proprio nel mondo e nell'area cattolica si levino più voci contro un siffatto modo di risolvere i rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Ebbene, io voglio concludere, signor Presidente, non rallegrandomi certo di quanto è avvenuto ieri in aula, da considerarsi nocivo sia per la Repubblica sia per i cristiani. Vorrei invece rallegrarmi perché quell'isolamento che, sulla base dei conti numerici e della logica paritetica del Parlamento, era previsto, si è manifestato in termini un po' diversi.

Signor Presidente, colleghi, consentitemi di fare la seguente considerazione. Quei 50 voti che ieri si sono aggiunti a quelli dei deputati di democrazia proletaria e della sinistra indipendente, nonché a quello del collega Melega (unico radicale che ha votato), non sono i soliti voti del malumore, non appartengono al solito franco tiratore, al quale siamo abituati da un po' di tempo a questa parte. No, io credo che essi costituiscano libere espressioni che attraversano tutti i gruppi parlamentari, dalla sinistra al centro. E a me pare che tra gli aspetti neri, nella pagina nera della storia della Repubblica, della democrazia, della libertà e del cristianesimo che ieri abbiamo vissuto, questo rappresenti comunque un piccolo fatto compensativo. Lasciatemi concludere con questo piccolo inno ad un fatto marginale.

Io mi auguro che tutto ciò sia soltanto la premessa che ci consentirà di andare oltre la definizione che sarà data a questi disegni di legge e di riprendere un'iniziativa politica, culturale, istituzionale per mettere di nuovo in discussione cose che è necessario mettere di nuovo in discussione.

Già ieri segnalavo la nostra intenzione di chiedere che venga affrontato il problema posto da una nostra proposta di legge, relativa all'abrogazione dell'articolo 7 della Costituzione ed alla parziale modifica dell'articolo 8, così come tanti altri inerenti alla stessa tematica.

Mi auguro dunque che tutto ciò sia la premessa per l'estensione di nuove battaglie, per l'apertura di un'area di iniziativa politica che non considera affatto chiusa la vicenda. Mi auguro anche che sia uno stimolo al ripensamento nell'ambito dell'area politica che si richiama al catto-

licesimo e della stessa sinistra, dato che ieri abbiamo visto il partito socialista e il partito comunista votare a favore del Concordato, della definizione pattizia dei rapporti tra Repubblica italiana e Chiesa cattolica. Mi auguro che quel piccolo fatto rappresenti un segnale, che ha certamente bisogno di sviluppi di ben altra portata, ai quali noi, modestamente, come abbiamo fatto in questa occasione, daremo tutto il nostro contributo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo intervento ha lo scopo di illustrare la posizione del gruppo comunista a proposito delle questioni patrimoniali e finanziarie (comprese quelle tributarie) relative agli accordi: dunque. ha dei suoi limiti oggettivi. Per comodità di illustrazione, penso che siano dovute almeno due considerazioni preliminari. La prima è che, secondo noi, la legislazione concordataria del 1929 ha chiuso in modo frettoloso l'epoca liberal-separatista ed ha sancito, per quanto qui ci occupa, una sorta di intangibilità assoluta, di carattere giuridico, fiscale e di controllo, per le strutture ecclesiastiche e le loro attività, con la conseguenza che tali strutture hanno finito per costituire quasi uno Stato nello Stato. Da qui, un'iniziale riflessione sull'esigenza di criteri di limpidità e trasparenza, grazie ai quali il complesso delle attività ecclesiastiche sia soggetto a quel controllo democratico, o parlamentare, o dell'opinione pubblica, che è auspicabile per ogni attività economica e patrimoniale, da chiunque sia esercitata.

La seconda considerazione muove dalla recente entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico che, prevedendo il superamento del sistema beneficiale, annunciava una riforma che coinvolgeva l'intero assetto territoriale e patrimoniale della Chiesa, che risaliva addirittura agli inizi del secondo millennio. È qui sufficiente annotare che in tal modo si superavano situazioni divenute anacronistiche

ed insostenibili, fonti di serie sperequazioni anche all'interno della stessa categoria del clero. La Commissione paritetica tra l'Italia e la Santa Sede si è dunque trovata di fronte ed ha affrontato i problemi, di notevole portata, che discendono dalle predette due condizioni e situazioni. Nello specifico, essi sono rapportabili alla proprietà ecclesiale, alla condizione giuridica ed economica del clero, all'assetto territoriale della Chiesa e — lo sottolineo solo perché costituisce la ragione principale del mio intervento, ed anche il suo limite — alla revisione degli impegni finanziari dello Stato.

Superare il sistema beneficiale significa mettere in causa direttamente il sistema civile delle congrue e, al tempo stesso, superare ogni forma di finanziamento diretto della Chiesa da parte dello Stato, quale si era di fatto concretizzato, altro non rappresentando la trasformazione del supplemento di congrua in una sorta di assegno stipendiale al clero titolare di benefici. Ora, non c'è dubbio che l'istituzione del clero stipendiato dallo Stato contraddice in un modo clamoroso il principio della laicità dello Stato e determina un privilegio cattolico rispetto alla condizione giuridica degli altri culti. Scartata dunque la soluzione di portare alle estreme conseguenze il sistema delle congrue, magari trasformarmandole in stipendi da versare a tutto il clero, si poteva operare in senso opposto, interrompere cioè ogni flusso finanziario dallo Stato verso la Chiesa. Una terza soluzione. di cui si hanno esempi in altri paesi europei, era quella di stabilire una vera e propria tassa ecclesiastica, che i cittadini avrebbero dovuto versare alla propria Chiesa, secondo la propria religione, e quindi anche a quella cattolica. L'istituzione di una tassa ecclesiastica, però, oltre ad essere ritenuta da molti di assai dubbia costituzionalità, poiché lega la contribuzione fiscale alla appartenenza confessionale, pone certamente problemi di libertà di coscienza e quindi limiti che io ritengo insuperabili.

Infine, occorre ricordare la forma separatista pura, definiamola così. Essa ap-

pare superata e comunque, a nostro giudizio, andava superata per considerazioni di merito ed anche perché essa, oltre a determinare un immediato conflitto con la Chiesa, avrebbe finito per travolgere ogni possibile intesa.

Riteniamo giusto evitare che una confessione religiosa fruisca del denaro di chi non intenda partecipare al suo sostentamento, ma allo stesso modo riteniamo legittimo che una Chiesa fruisca di un determinato flusso finanziario quando questo è commisurato e deciso dai cittadini, che debbono quindi essere posti in grado di consentirlo e di deciderlo. Anche in questo, a nostro parere, sta la configurazione sociale dello Stato, la sua democraticità, il rispetto del fenomeno religioso.

Ritengo si possa affermare che derivi da queste considerazioni la soluzione adottata ed oggi sottoposta al nostro esame. Mi riferisco in particolare, per quanto è oggetto del mio intervento, agli articoli 46, primo comma, 47, primo comma, 50, 51, primo e secondo comma, del titolo secondo del disegno di legge n. 2337.

Come è noto e come è stato oggi ricordato dal relatore ed in alcuni interventi. la soluzione proposta si articola su due fasi. La prima fino al 1989, prevede una sostanziale continuità dei versamenti dallo Stato alla Chiesa, che si dichiarano congelati al 1984. Come abbiamo già visto, si tratta dei supplementi di congrua e dei contributi per la manutenzione degli edifici di culto, per un ammontare complessivo — si afferma — di circa 325 miliardi. Nella seconda fase, dal 1990, cesserà ogni forma di versamento diretto, che verrà sostituito da una doppia possibilità di finanziamento, che definirei agevolato.

I cittadini potranno dedurre dal proprio reddito ai fini IRPEF le somme versate nell'anno di commisurazione della dichiarazione dei redditi, all'Istituto centrale per il sostentamento del clero entro l'importo massimo di due milioni: questa la previsione dell'articolo 46 del disegno di legge n. 2337. Inoltre, in base all'articolo 47 dello stesso provvedimento, lo Stato destinerà ogni anno lo 0,8 per mille del gettito IR-PEF, sulla base delle scelte compiute dai cittadini in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le finalità indicate al successivo articolo 48.

In particolare lo Stato potrà utilizzare tali disponibilità per interventi straordinari per combattere la fame nel mondo ed affrontare le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati, la conservazione di beni culturali; dal canto suo, la Chiesa cattolica potrà utilizzare tali disponibilità per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Infine, ricordando che la materia è esaminata soprattutto dal punto di vista finanziario-fiscale e per gli effetti sulla finanza pubblica, sottolineo che le remunerazioni corrisposte ai sacerdoti sono equiparate, sotto il profilo fiscale, appunto, ai redditi da lavoro dipendente e soggette alle stesse ritenute di imposta. Può avere motivi, il collega Visco, per eccepire la costituzione di un unico sostituto di imposta; personalmente ritengo che avere a che fare con un minor numero di contribuenti renda più agevole il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

A questo punto merita di essere sottolineato positivamente il fatto che, con la soluzione adottata, il sacerdote acquisisce un proprio diritto soggettivo civile alla remunerazione da far valere anche davanti all'autorità giudiziaria dello Stato italiano, nonché la prospettiva di una equiparazione generale delle stesse remunerazioni a livelli congrui e dignitosi, e non ci sembra poco.

Il sistema non ha carattere di definitività, bensì un carattere sperimentale, sottolineo; un carattere sperimentale evidentemente estensibile ad altre religioni e, va aggiunto, anche ad altre situazioni meritevoli dell'intervento dello Stato.

Non si tratta della costituzione di imposta di scopo, né di tassa ecclesiastica; non è messa in discussione la sovranità dello Stato in materia finanziaria e fiscale

in particolare. Da questa angolazione sono significativi gli articoli 7, n. 3 del protocollo e 16 del disegno di legge n. 2337.

Agli effetti delle leggi civili le attività della Chiesa sono suddivise in attività di religione e di culto da una parte — articolo 16 lettera a) — e attività diverse da quelle di religione — e precisamente quelle di assistenza e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro: articolo 16 lettera b) — dall'altra parte. Per le prime gli enti ecclesiastici sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza e di istruzione (articolo 7, n. 3, primo periodo) mentre le attività diverse sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (articolo 7, n. 3, secondo periodo).

Le considerazioni e le argomentazioni sin qui succintamente svolte ci portano ad esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla soluzione adottata nel suo complesso, mentre dobbiamo esprimere riserve sulla rispondenza degli strumenti previsti, cioè se essi corrispondano in tutto alle linee della scelta medesima o se non vi sia qualche cosa che le travalica e distorce.

Dal nostro punto di vista si possono rilevare incertezze, ad esempio, nella normativa che disciplina la materia sino al 1990 e la stessa definizione dei valori di riferimento per determinare l'entità dei versamenti dello Stato alla Chiesa non è molto chiara ed è presumibile che darà luogo a divergenze, diversità di interpretazioni e contenzioso tra le parti.

Né può essere sottaciuto il fatto che la natura innovativa in materia di esclusione delle attività non religiose degli enti ecclesiastici dalle agevolazioni fiscali riservate agli enti di beneficienza e di istruzione, trova condizione e limite in ulteriori verifiche e decisioni della commissione paritetica che potrà dare luogo al sorgere di controversie.

Più in generale, dei due strumenti essenziali può manifestarsi maggiore consenso nei confronti di quello relativo all'affidamento ai cittadini della destinazione (Stato e Chiesa) del fondo derivante dallo 0,8 per mille del gettitto IRPEF.

Non condivido, a questo proposito, alcune delle osservazioni che anche recentemente ho ascoltato in aula, esprimo una nota critica per il fatto che nulla sia stato sottoposto al parere della Commissione finanze e tesoro della Camera, che avrebbe consentito un esame e un confronto più approfondito e un contributo positivo, al di là della stessa emendabilità dei testi, per una applicazione, la più confacente, della norma. Osserverei semmai. che la dizione letterale della norma esclude dalla possibilità di scelta, e quindi di determinazione, una notevole quantità di cittadini contribuenti, troppi cittadini contribuenti che, pur pagando le tasse, ed anche in misura troppo elevata, non presentano la dichiarazione dei redditi.

Io non sono dell'opinione del collega Visco che il testo attuale consenta di interpretare l'applicabilità di questa norma anche in assenza della dichiarazione dei redditi, per la sola disponibilità dei modelli 101. Questi cittadini non presentano la dichiarazione a norma di legge, pagano le imposte per il fatto che sono titolari del solo reddito di lavoro dipendente o di pensione. Orbene, se così comunque è, stabilire per legge che altri decidano per loro (e, ripeto, si tratta di milioni di persone) equivale a fissare un limite ai principi della stessa democrazia.

È al contrario certamente positivo che siano state specificate le destinazioni del fondo sia da parte dello Stato, sia da parte della Chiesa. Semmai osserverei che per quest'ultima sarebbe stato auspicabile addirittura una minore genericità ed una maggiore precisazione delle destinazioni.

Tutto sommato, si tratta certamente di destinazione delle risorse; ma, debbo sottolineare, per l'indicazione prevista nella norma, a fini socialmente utili; e questo, a nostro parere, dovrebbe far superare ogni riserva. In fondo, ben vengano destinazioni di risorse a fini socialmente utili, se almeno servissero ad eliminare sprechi di risorse di cui siamo testimoni ogni giorno.

Sottolineo adesso un altro aspetto che noi giudichiamo positivo, e cioé il carattere sperimentale delle norme, perché esso consentirà, riteniamo, di correggere limiti e deficienze, mettendoli in evidenza nella fase della applicazione pratica delle disposizioni. Noi ne siamo convinti; ed anzi, a questo proposito e circa la discrezionalità che ne discende avrò ancora qualcosa da aggiungere.

Naturalmente, come dicevo, siamo nel campo dell'interpretazione, della discrezionalità; e qui occorre muoversi ed operare con molta serietà, con molta disponibilità alle modificazioni, perché in pratica non vengano distorti anche i principi regolatori, alcuni dei quali, appare chiaro, sono stati faticosamente raggiunti.

Maggiori riserve suscita invece in noi l'altro mezzo di finanziamento proposto: mi riferisco alla detraibilità dell'imponibile delle somme, fino alla concorrenza di due milioni, versate alla Chiesa. In primo luogo, tale strumento si presta ad una critica (e l'abbiamo sentita fare) in relazione agli indirizzi di recupero della base imponibile qui perseguiti; il suo segno è infatti opposto, poiché con questo strumento si riduce la base imponibile. D'altra parte, che la materia sia stata oggetto di perplessità è confermato da un dato di fatto, che non ci consente di riconoscere molta nobiltà alla decisione finale tra Governo e Chiesa. Già l'onorevole Napolitano ha avuto occasione ieri di manifestare le nostre perplessità e le nostre critiche sull'ultima fase delle trattative, sulla forma della ratifica, sulla mancanza del testo della commissione paritetica, dal quale però è certo che il Governo si sia discostato con un accordo diretto con la Chiesa; e questo non è stato bene.

Rientra in queste osservazioni critiche, ad esempio, il fatto, che a noi consta, che in questo modo il tetto massimo sia stato elevato da uno a due milioni; eppure la commissione paritetica aveva deciso all'unanimità appunto per la cifra di un milione. C'è allora da domandarsi perché il Governo abbia consentito siffatta variazione.

Eppure, il Governo doveva conoscere

(gli sono state fatte presenti anche questa sera, da un collega che ha opinione diversa dalla nostra, in questa occasione) le caratteristiche e la natura di un provvedimento di questo genere; per noi, le riserve sull'opportunità di questo strumento riguardano in primo luogo i possibili gettiti perché, onorevole rappresentante del Governo, come abbiamo ascoltato dalle considerazioni di macroeconomia svolte dal collega Visco, specialista in materia, essi possono oscillare da 2 mila miliardi a 200 miliardi e già questo conferma l'esigenza della natura sperimentale, ma non a senso unico, del provvedimento. dunque respinta la teoria che la natura sperimentale debba essere considerata in danno di una parte: l'ipotesi su cui si è lavorato, che noi amiamo sostenere nuovamente, concerne questo principio di laicità dello Stato, di rispetto (tornerò sull'argomento) fra Stato e Chiesa. nell'ambito del diritto e del dovere che noi abbiamo di difendere le prerogative dello Stato. Indubbiamente, sotto questo profilo la questione presenta l'esigenza di una riflessione ulteriore, di un esame e di una conferma nella pratica in ordine appunto da possibili gettiti.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, relatori e colleghi, anch'io amo i numeri e mi son fatto alcuni calcoli: voglio però tralasciarli, perché qui rischiamo di mettere insieme una serie di dati e di cifre destinata poi ad essere disattesa nella pratica; diciamo quindi che vi è la possibilità (a secondo di quelle che saranno le applicazioni dei criteri cui ci si atterrà nel paese) che la questione possa risultare più o meno grossa, più o meno vasta, più o meno ridotta; ci appelliamo all'esigenza di questa natura strumentale e sperimentale degli accordi considerati, impegnando sin da ora il Governo a fare in modo che questi accordi (attraverso la commissione paritetica) rispettino i principi in base ai quali ci siamo mossi, e ritengo che tali principi, nel rispetto degli interessi, dei doveri e dei diritti delle due parti, siano quelli per cui a nessuno si regala nulla, perché entrambe le parti debbano ricevere la mas-

sima considerazione delle rispettive esigenze. Questo è il nostro modo di essere laici ed a conclusione del mio intervento tornerò sull'argomento.

Permane, d'altra parte, l'esigenza di un'equiparazione di trattamento: anche qui si pone il problema dei contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi, e, se non risolto, questo nodo può risultare impeditivo. Ecco perché prima dicevo che forse, se si fosse fatta qualche riflessione più ampia, pur nel rispetto delle capacità tecniche dei componenti della commissione. probabilmente qualche altra soluzione si sarebbe meglio prestata al fine prefissato; rimane comunque da svolgere un discorso interpretativo. Se chi non presenta la dichiarazione dei redditi volesse liberamente decidere in tal modo, come fa? Decide, e deve presentare il modello 740 perché, altrimenti, perde il diritto al rimborso. Da un certo punto di vista, la norma risulta allora impeditiva di un'espressione libera della volontà e, da un altro punto di vista, diventa una norma male accolta per tutto il lavoro aggiuntivo che comporterà per l'amministrazione, al quale si sono riferiti anche altri colleghi (né mi pare il caso di insistervi).

Non credo che in sede interpretativa si possa intendere che il modello 101 sostituisca la dichiarazione dei redditi. In ogni caso, credo che sarebbe stato opportuno (anche in questo caso pur facendo questa scelta) porre un limite proporzionale fra reddito dichiarato e massimo dell'oblazione, per evitare ad esempio che l'oblazione annulli il reddito, o si sia in presenza di reddito negativo, ponendo il contribuente in credito verso lo Stato, il che può avvenire se egli è già creditore, almeno in parte, in ragione di ritenute precedentemente operate. Nel qual caso si potrà verificare una situazione che non credo voluta, cioé che si avrà un rimborso da parte dello Stato oltre che una riduzione dei gettiti; cosa che, anche in termini generali, non mi pare accettabile perché si finisce per fare l'oblazione con i soldi dello Stato.

Non penso che la norma sia da consi-

derare o che comunque debba rimanere limitata alla Chiesa cattolica. Anche a tale proposito si porrà presumibilmente il problema di un riesame. Un'ulteriore riflessione potrebbe, ad esempio, portare ad incentivare il primo dei due strumenti o la ricerca di altri mezzi che corrispondano meglio a queste esigenze. Considero un grosso errore, che ha finito per agevolare anche le posizioni critiche, non aver provveduto ad un riesame più generale del rapporto tributario Stato-Chiesa, soprattutto per gli effetti derivanti dalle agevolazioni contenute nella normativa. Nascondere o non tener conto di certe realtà è comportarsi come lo struzzo e, in fin dei conti, significa non risolvere i problemi. Ritengo che questo sia un limite che non premia l'iniziativa autonoma del nostro Stato. Ad essa, comunque, faccio appello richiamando l'attenzione del Governo sulla lettera del 15 novembre 1984 del cardinale Casaroli al Presidente del Consiglio, nella quale la Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare, con il Governo italiano, le questioni riguardanti le attività in Italia dello IOR. Si tratta di un argomento trattato in quest'aula anche nel dibattito odierno, con dovizia di particolari e con motivazioni critiche profondamente giuste. Esso esige una risposta, signor rappresentante del Governo, e la esige in termini molto chiari, di trasparenza, di riparazione dei danni, per onorare gli impegni assunti.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, relatori, onorevole rappresentante del Governo, ci sembra di poter dire che, tutto sommato, si sia aperto un nuovo cammino che richiede molto equilibrio, molta flessibilità, molta buona volontà e conseguentemente aperture, cambiamenti, modifiche ed aggiornamenti. Vogliamo, da ultimo, ricordare che noi siamo stati tra gli artefici della laicità del nostro Stato, lavorando per evitare comunque guerre di religione. Siamo stati protagonisti di una politica che credo possa essere riassunta così: un consenso che viene da lontano, dal momento dell'approvazione dell'articolo 7 ed anche da prima. Siamo ancorati ai principi co-

stituzionali e vogliamo che il paese progredisca libero, nel rispetto di ogni opinione, nella tolleranza: tutti elementi alla base della democrazia (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non intendo fare un ampio discorso, né tanto meno voglio pormi sul terreno dei colleghi che sono diventati (o si sono presentati qui per quali erano) alti canonisti e competentissimi tributaristi. Mi metto da un altro angolo visuale, che vorrei ancorare nei ricordi personali e nei precedenti della mia parte politica, cioé del gruppo repubblicano.

Ricordo che, essendo presidente di gruppo nell'altro ramo del Parlamento sin dalla V legislatura, fin da allora mi sono trovato di fronte al quesito: che si fa del Concordato del 1929? Si va verso un regime non più concordato o verso una revisione del Concordato? Questo riferimento si collega con il quesito che mi ha posto stamane un collega appartenente ad uno dei gruppi che sono contrari all'approvazione delle norme in discussione alla Camera; egli mi domandava: «Come mai voi repubblicani, notoriamente laici e separatisti, siete d'accordo con il nuovo Concordato sottoscritto dal Governo e sottoposto all'esame del Parlamento?».

Ho risposto segnalando che ci siamo mossi secondo una concreta esigenza politica di revisione: non creare lacerazioni, non aggiungere gravi problemi ai tanti che già angosciavano il paese negli anni scorsi, e nello stesso tempo togliere via dal Concordato le norme superate, le famose «foglie secche» di cui parlava l'indimenticabile Arturo Carlo Jemolo, nonché le norme in contrasto con la Costituzione

della Repubblica; e chi ha vissuto le modificazioni intervenute nel diritto familiare italiano sa benissimo a quali drammi ci riferiamo.

Però, nel compimento di questo sforzo di revisione attraverso gli anni abbiamo dovuto registrare che, come l'Italia repubblicana è diventata sempre più un paese moderno, civile, laico e pluralista, così — nello spirito e poi nell'attuazione del Concilio Vaticano II, nello spirito dei tempi, nelle trasformazioni che sono consacrate, per esempio, nel codice di diritto canonico del 1983 — anche la Chiesa si è fatta diversa. Mentre l'impostazione concordataria risentiva della giustapposizione fra i due poteri, ciascuno sovrano nel proprio ambito, da una parte la Santa Sede e dall'altra lo Stato italiano: pian piano ci siamo trovati di fronte non solo ad esigenze — e questo è sacrosanto — di apertura verso altre confessioni religiose e di abolizione del monopolio che si esprimeva nella nozione della religione cattolica come religione dello Stato, ma anche al manifestarsi di modalità di attuazione in seno alla stessa Chiesa cattolica, che costituiscono grandi novità con le quali si deve fare i conti.

Mentre tradizionalmente l'altro contraente del Concordato è la Chiesa cattolica, con le sue gerarchie assomantisi nel papato, adesso lo Stato italiano deve confrontarsi sostanzialmente, al di là di quelle che sono state le pattuizioni formali, con la Conferenza episcopale italiana, cioè una formazione comunitaria, avente una base in parte elettiva, ma comunque rispondente ad una articolazione del mondo cattolico, di una nazione delle tante organizzate, che presenta particolarità notevoli, che sono state talvolta criticabili per aderenza un po' troppo specifica alle vicende politiche della nostra nazione.

Sottolineo questo come uno degli aspetti di questa novità, che si è poi trasformata nella novità più grande — quella che ho già sottolineato ieri nella mia dichiarazione di voto — che al Concordato-atto, al Concordato-definizione di norme, al Concordato che stabilisce pote-

stà, diritti e cautele, si è sostituito questo Concordato-quadro con i suoi principi, questo Concordato-processo con le sue determinazioni, che ora si devono sviluppare.

Questo è di enorme importanza ed ecco la ragione della presa di posizione del gruppo repubblicano in relazione ai due documenti che sono all'ordine del giorno della Camera: abbiamo la prima attuazione concreta del Concordato-processo. abbiamo quello che altra volta (absit il ricordo, perché è un ricordo triste) si ebbe quando, definito il Concordato, si fecero le relative leggi di attuazione. E tutti ricordiamo quello che allora si disse («il conflitto dopo la conciliazione»), cioè quello che accadde quando si andò ad attuare in concreto ciò che era stato deciso. Ma sono esempi di altri tempi, la storia è passata oltre e noi vogliamo guardare all'avvenire e non certamente al passato.

Ecco perché dobbiamo oggi formulare un giudizio su quello che il protocollo comporta. E a nostro modo di pensare il giudizio è sostanzialmente positivo, ma è anche un giudizio in relazione al quale molte sono le ragioni di preoccupazione e di cautela.

Basti un esempio. Ero assente e non ho avuto il bene di ascoltare il collega Visco. che ha parlato dei riflessi tributari. È indubbio comunque che, nel sistema che è stato adottato in questa materia, abbiamo il riferimento all'IRPEF. Ebbene, se lo Stato italiano vorrà domani mutare la propria posizione e riferirsi, invece che all'IRPEF, ad altra fonte tributaria (per esempio a certi consumi), dovrà rinegoziare il protocollo che è alla base di questa determinazione. Dunque, ci riferiamo oggi ad una cifra che, essendo determinata in un protocollo, potrà domani essere cambiata soltanto rinegoziando quel protocollo.

Concordato-processo significa Concordato di negoziazione continua e di possibili contestazioni sorgenti l'una dopo l'altra. A questo si risponde con una espressione che vuole molte cose intendere (ma allora dobbiamo capire che cosa c'è nel

fondo): «collaborazione», collaborazione per la dignità e lo sviluppo dell'uomo, collaborazione per la libertà ed il progresso del paese (è una parola che non mi piace, un anglicismo fuori posto nella nostra maniera di argomentare: diciamo meglio «della nazione» o «del popolo italiano»).

Però questa precisazione della immanente conflittualità, e della possibilità quindi di avere volta per volta nuove soluzioni da calare nella concreta realtà, esalta quella che noi riteniamo essere la posizione di un gruppo che si richiama alla scuola democratica del Risorgimento, qual è il gruppo repubblicano. Non a parole ma nei fatti, noi siamo vigili custodi della sovranità dello Stato; non a parole ma nei fatti noi siamo sempre avversari di confusioni che possano essere deformanti del giudizio.

Il collega Antoni, che ha parlato prima di me, ha sottolineato l'importanza del fatto del prete che avrà ora il suo stipendio e la sua pensione. Ma questa concezione del sacerdote-funzionario, del sacerdote sindacalizzabile, può soddisfare entro certi limiti e solo da certi punti di vista, e non può soddisfare comunque chi viene da una ben diversa impostazione di questi rapporti.

Vorrei ricordare, giacchè parlo con riferimento alla scuola democratica del Risorgimento, che tutto il Risorgimento è stato estremamente sensibile a questi problemi della religione cattolica e dei rapporti tra Stato e Chiesa. Senza abusare del tempo dei colleghi, ricordo che l'impostazione religiosa è stata significantissima negli uomini del Risorgimento. Cavour, come è noto, aveva una madre ginevrina, che lo ricollegava nobilmente ai protestanti, ai calvinisti di Ginevra. E la madre di Mazzini era giansenista, e lo ricollegava ai movimenti severi di protesta contro il cattolicesimo, quale veniva appesantendosi dopo la controriforma e dopo la reazione al ciclone rivoluzionario francese e napoleonico. E non importa ricordare ancora Gioberti, Ricasoli, Manzoni e tutti gli apporti culturali e le accentuazioni di questi personaggi.

Perché ne parlo? Perché questa impo-

stazione del problema, sia per quanto riguarda gli enti sia per il sostentamento economico del clero, è tutta basata su una scommessa; e noi ci auguriamo che questa scommessa trovi una felice risposta. Una scommessa sul comportamento della Chiesa, incentrata sulla Conferenza episcopale italiana e tutte le sue varie articolazioni rispetto alle leggi dello Stato italiano, rispetto agli accordi che vanno onorati, rispetto ai reciproci rapporti sul terreno della libertà e della collaborazione.

Ma ancor di più vi è l'altra scommessa: la rispondenza del popolo italiano rispetto a questa situazione. Non dico soltanto una rispondenza politica agli orientamenti, ma una rispondenza da cittadino nella sua vita quotidiana. Quando noi leggiamo, nell'articolo 46 del protocollo, che «a decorrere dal periodo di imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo l'erogazione fino a 2 milioni», noi supponiamo una attiva manifestazione di volontà del cittadino italiano, che sia credente e contribuente, nel senso che sia credente uno che mette una mano in tasca e fa un sacrificio per la sua credenza religiosa.

Io non rivelerò certamente un segreto che possa essere criticabile dal punto di vista del laicismo rigoroso, dicendo che, ogni volta che sono in Chiesa e vedo che c'è una cassetta per le offerte da destinarsi al restauro, alla manutenzione della Chiesa, io ci metto i miei soldi, perché ammiro le opere d'arte, perché vedo un edificio che è testimonianza di storia, di civiltà, delle generazioni che ci hanno preceduto e di quelle cui vogliamo affidare i nostri figli e so che non può vivere nel nulla.

Questa concezione — lasciatemelo dire — protestante di confessione organizzata, di comunità che elegge il suo capo, che fa sacrifici per vivere e per affermare la propria fede nelle opere, è qualcosa che si è da molto tempo perduto, largamente perduto, larghissimamente perduto nella nostra Italia, dalla controriforma in poi.

Con ciò nessuno di noi vuol mancare di rispetto ai credenti, a coloro che sostengono le organizzazioni della confessione cattolica, ma noi dobbiamo innanzi tutto rispettare la verità, la verità di chiese vuote, di tiepide partecipazioni di noi cattolici italiani, verità di differenze rispetto alle situazioni di altri paesi. Questa scommessa che fa la Chiesa, rispettabilissima, che emerge dall'impostazione del nuovo codice di diritto canonico, questa scommessa sull'avvenire che è stata accolta dalla Commissione paritetica — e noi non gliene facciamo torto, ma vogliamo vedere come andranno le cose o aspettiamo che vadano per il meglio — si inquadra — sia detto senza voler precorrere dei giudizi storici — in una specie di protestantizzazione crescente della Chiesa.

La Chiesa, prima del Concilio Vaticano II, con il Concilio Vaticano II, e dopo di esso, presenta una venatura, subisce una spinta rispetto al modello protestante. Ci sono anche altre spinte, ma qui non stiamo certamente facendo un dibattito sulle cause e sulle conseguenze del Concilio Vaticano II. È però sicuro — lasciatelo dire a noi repubblicani - che, quando noi pensiamo al Concilio Vaticano II, abbiamo pure il diritto di ricordare l'insegnamento, l'indicazione di Mazzini, che, di fronte al Concilio Vaticano I ed al Sillabo ed alla assoluta onnipotenza del potere teocratico, invocò che si andasse dal Papa al Concilio e dal Concilio a Dio, cioè la democratizzazione della Chiesa.

Siamo in presenza di questo? Ben venga! Nessuno di noi può dire che questo non sia da considerare positivo in prospettiva; ma che cosa verrà fuori in concreto effettivamente non soltanto è il segreto degli anni che verranno, ma direi che è il segreto dei destini migliori d'Italia, perché, senza dubbio, non ha guadagnato consistenza etico-politica la nostra nazione nel dover sorgere combattendo contro lo Stato del Papa e contro il potere del Papa nell'entrare con le cannonate a Porta Pia. Ciò senza dubbio ha molto influito sulle vicende italiane, ha portato a grandi strazi. Basti pensare alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, a che cosa fu l'accordo e la benedizione nei

confronti di Mussolini, qualificato l'uomo della provvidenza.

Tutto questo l'abbiamo sofferto ed appartiene alla nostra storia. Con il nuovo Concordato si è voluto abbandonare secondo me giustamente — quell'altro documento che recava la firma del Cardinale Gasparri e del cavaliere Benito Mussolini. Lo si è superato in un nuovo testo e ora viene fuori il Concordato-quadro, una normativa che si sostanzierà della realtà che a mano a mano sorgerà dal segreto della storia. Mi sia però consentito dire che dietro queste norme non vi è soltanto tutta la problematica delle dichiarazioni dei redditi, di come si interpreta la volontà di coloro che non si sono impegnati a versare del denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, ma vi è il grande interrogativo di come, in termini di partecipazione alla problematica religiosa, risponderà il grande protagonista nel nome del quale noi siamo qui e dobbiamo cercare di assicurare un migliore avvenire di libertà e di civiltà: mi riferisco al popolo italiano.

Noi repubblicani intendiamo sottolineare queste cose e dichiariamo fin da ora che daremo voto favorevole anche alla notifica di questo protocollo, pur rammaricandoci che si presenti in questa forma alquanto strana. Il collega Biasini, a questo proposito, ha già manifestato alcune nostre preoccupazioni che pur non sono assurte a negazione della costituzionalità e della regolarità del processo legislativo. Dobbiamo però stare attenti in quanto occorre evitare le illusioni e sarebbe un'illusione quella di avere, con l'attuale revisione del Concordato, risolto ogni problema ed aver aperto la strada ad una pacifica convivenza. Andiamo invece verso giorni di collaborazione che, come tutte le collaborazioni etico-politiche, dipenderà da tante circostanze e sarà molto difficile da attuare. In questa collaborazione noi auspichiamo, e contribuiremo nei nostri modesti limiti ad attuare un leale impegno in funzione della pace. della civiltà, della libertà di coscienza e di religione, che lo Stato italiano faccia il suo dovere, vigilando però attentamente perché i diritti dello Stato sono di essenziale importanza soprattutto quando ad essi ci si riferisce in seno al Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo del PRI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente. colleghi, signor rappresentante del Governo, intervengo, in questa fase della discussione sugli altri due provvedimenti che completano l'iter di questa revisione concordataria, per due ragioni. La prima nasce dalle repliche garbate di ieri dell'onorevole Colombo e del Presidente del Consiglio su due questioni specifiche; la seconda sorge dalla natura (vorrei riferirmi a quanto è stato detto dai colleghi che sono intervenuti nel corso del dibattito) del disegno di legge n. 2337 che si riferisce alle disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

L'onorevole Colombo nella sua replica faceva osservazioni riguardanti il punto della separazione tra i due ordini sul quale avevo svolto alcune considerazioni critiche. Vorrei fare una sola riflessione al riguardo Non c'era da parte mia né la volontà di enfatizzare quanto è già previsto dall'articolo 7 della Costituzione, né quella di considerare, come un fatto di per sè negativo, l'ipotesi o la prospettiva di una collaborazione tra Stato e Chiesa, viene esplicitamente indicata dall'articolo 1 del nuovo Concordato. Il problema è un altro. Io riflettevo sul modo in cui, sulla base del nuovo Concordato, sia il rapporto tra questi due ordini indipendenti e sovrani, sia questa collaborazione potranno essere intese.

È questione evidentemente di non piccolo rilievo, poiché si tratta, ce ne accorgiamo discutendo delle disposizioni relative ai beni, agli enti e al sostentamento del clero, di temi che attengono all'esercizio concreto del potere di disciplinare determinate materie. Dunque, la reinterpretazione della separazione con il cri-

terio della collaborazione, così come fa l'articolo 1 del nuovo Concordato, e l'estensione della materia delle intese (uso il termine in maniera non tecnica, cioè in modo diverso da quanto è previsto dall'articolo 8 della Costituzione) aprono una prospettiva che è molto diversa da quella che eravamo finora abituati a considerare; e mi inducevano a porre la questione di quali saranno i soggetti che regoleranno determinate materie e di quali saranno i controlli su questi poteri di regolamentazione.

Questo era il problema che volevo porre. Mi pare che il problema abbia trovato riconoscimento, dal momento che è stato presentato ed accettato, sia pure con un'interpretazione fortemente restrittiva da parte del Governo, un ordine del giorno sottoscritto da rappresentanti di larghissima parte di questa Camera, preoccupati proprio della perdita da parte delle Camere di un potere di controllo su queste intese. Non era dunque una preoccupazione infondata quella che io manifestavo.

Devo dire che non ritengo che ci si possa ritenere soddisfatti della soluzione adombrata nell'ordine del giorno e nella stessa replica del Presidente del Consiglio; poichè una Camera, che retrocede da poteri di disciplina normativa diretta ad un potere generale di indirizzo e di controllo su atti di governo, sicuramente subisce un mutamento a livello delle fonti, cioè della distribuzione reale del potere normativo. E questo non può essere considerato indifferente.

Una seconda questione è quella sollevata, a proposito del mio cenno alla ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF, da parte del Presidente del Consiglio, il quale sottolineava come nulla in materia di libertà sarebbe pregiudicato da quel tipo di disciplina. In astratto, forse il Presidente del Consiglio può anche avere ragione, ma in concreto vorrei sapere innanzitutto che cosa s'intenda per schedatura. Questi sono dati che verranno raccolti nella banca dati della Banca d'Italia, e dunque saranno utilizzabili sia a livello aggregato sia a livello individuale per ac-

certare qual è il grado di propensione verso l'una o l'altra soluzione della parte dei cittadini.

Questo tipo di dichiarazione, anche considerando l'ampiezza degli usi cui i dati raccolti dall'anagrafe tributaria sembrano destinati da alcune non apprezzabili tendenze del nostro sistema, è preoccupante: ed integra una di quelle forme di raccolta di dati sulle opinioni che, a livello internazionale, viene considerata grande preoccupazione. D'altra parte, lo stesso meccanismo previsto induce, il cittadino, se non altro per evitare l'effetto non voluto di vedere la propria quota attribuita percentualmente alla parte cui non si vorrebbe che andasse, a fare la dichiarazione piuttosto che ad astenersi. Dunque c'è, non direttamente, bensì con una indiretta ma non trascurabile pressione, qualcosa che spinge ad esternare opinioni in situazioni in cui il cittadino potrebbe ritenere più opportuno lasciarle riservate.

Detto questo, voglio soffermarmi brevemente sulla natura dell'atto di cui stiamo discutendo ed in particolare del disegno di legge n. 2337. Stamane il collega Guerzoni ha già fatto una serie di considerazioni, alle quali rinvio, e sulle quali tornerò fra un momento; nella discussione poi, è tornata variamente la preoccupazione di qualificare questo atto, se non altro per rimediare in qualche modo all'anomalia della procedura scelta dal Governo, separando l'autorizzazione alla ratifica del protocollo dalla esecuzione del protocollo stesso.

Sono state adoperate varie formule: legge rinforzata, legge protetta (termine che è sembrato più suggestivo rispetto a questa situazione), legge formale. Credo che tutto sommato nessuna di queste qualificazioni si attagli alla legge che stiamo considerando, poiché, anche a questo proposito ho fatto un accenno nel mio precedente intervento, parlare di legge rinforzata, con tutti i limiti di utilizzabilità di questa categoria di origine dottrinaria, non mi pare che sia il caso, essendo le ipotesi normalmente indicate per sostenere l'esistenza di questa categoria

(quelle previste dagli articoli 8, 132 e 133 della Costituzione) radicalmente diverse da quelle che qui stiamo considerando. Nè si può parlare, certamente, di legge formale nel senso abitualmente inteso in queste discussioni; si tratta di una formula che è correttamente riferibile alla legge di autorizzazione alla ratifica, ma che non può essere ulteriormente fatta slittare anche sull'altro atto normativo al nostro esame.

La formula della legge protetta indica una particolarità della procedura che sta alle spalle della legge, ma non ne può mutare, a mio giudizio, la natura di legge ordinaria interna. Ricordava questa mattina Guerzoni come proprio dall'emendamento presentato dal Governo, dall'uso del futuro, dal contenuto dell'articolo 4 a cui si fa riferimento, emerga con chiarezza la scissione fra il momento dell'autorizzazione alla ratifica e quello dell'esecutorietà nel diritto interno. È una formula che credo meriti, da parte nostra, attenzione, poiché pone problemi che dovremo affrontare nel prosieguo di questa discussione, in particolare quelli relativi alla proponibilità di emendamenti su questa materia. È un problema al quale ora dedico soltanto un cenno.

Noi stiamo discutendo, lo dicevo, di una tipica legge di diritto interno, che certamente pone problemi, ma non al Parlamento, bensì al Governo, in quanto soggetto di una trattativa con un'altra parte, internazionalmente rilevante. rispetto alla quale esso si potrebbe trovare in condizioni di responsabilità, qualora l'intesa non fosse trasfusa integralmente nell'atto normativo di diritto interno. Ma questa è un'altra questione, che non può limitare i poteri del Parlamento, anche perché, e su questo non ci sono dubbi, dovendo il Parlamento votare la legge articolo per articolo, la situazione ipotizzata, e cioè una difformità fra l'atto presentato in esecuzione del protocollo ed il risultato finale del voto della Camera, potrebbe verificarsi per effetto di un voto negativo su uno qualsiasi degli articoli della legge. Dunque, viene meno la giustificazione funzionale della esclusione dell'emenda-

bilità del testo che abbiamo di fronte. D'altra parte, la votazione articolo per articolo fin dai tempi della Costituente è stata sempre intesa come un'indicazione in sé contenente la possibilità emendativa ad opera dei parlamentari, con gli ovvi limiti e le ovvie eccezioni desumibili dalle stesse indicazioni del testo costituzionale. come ha ricordato questa mattina il collega Guerzoni a proposito dell'intesa raggiunta con la Tavola valdese, sottolineando però la specialità della questione, che deriva dall'esplicita previsione in materia dell'articolo 8, non richiamabile sicuramente nel caso che stiamo discutendo, dal momento che quell'articolo è riservato alla materia delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Ho detto tutto questo per chiarire le ragioni della nostra perdurante perplessità, che esprimeremo poi sinteticamente nel corso della discussione articolo per articolo, e per anticipare la nostra posizione sul tema generale che dovrà essere affrontato quando si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2337 (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balbo Ceccarelli. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO CECCARELLI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo tutti consapevoli della rilevanza culturale e politica di ciò di cui stiamo discutendo, e con enfasi ieri il Presidente del Consiglio ha sottolineato il significato di questo dibattito e di questo voto.

Io mi sono chiesta quale immagine di società si rifletta in un atto politico che, appunto, ha tale peso culturale. E colpisce quanto questa immagine sia distante dalla realtà di una società come la nostra, che definiamo con termini come «plurale», «complessa», «moderna». Quello che ci viene proposto è uno schema ordinatore di istituzioni, di rapporti, di principi, dualistico, un riferimento, un modo di organizzare il sociale

inadatto alla società attuale, desueto, semplificatorio.

Certo, fa problema tornare a trovarci tra le mani uno strumento concettuale ed uno strumento di governo come questo, sostanzialmente di riconoscimento a due e di cogestione. Quali le implicazioni, oltre che politiche, istituzionali, culturali e simboliche? I due soggetti, le due sfere di cui si occupano i disegni di legge al nostro esame, Stato e Chiesa, sono identificati come semplici e giustapposti.

Abbiamo sentito tornare le espressioni di un dibattito antico, eppure importante nella tradizione della nostra storia politica: sovranità dello Stato, senso dello Stato, autonomia delle istituzioni statuali, indipendenza delle sfere di competenza dello Stato. Dunque, da una parte, sfere, istituzioni e spazi del «pubblico» e, per contrapposizione, all'altro soggetto del rapporto duale, la Chiesa, si fa riferimento identificando spazi e istituzioni del «privato», relativi ai bisogni o all'espressione religiosa dell'individuo, ma anche agli àmbiti dei ruoli e dei rapporti familiari, delle varie istituzioni di solidarietà, dell'educazione e dell'informazione, dell'assistenza o, per dir meglio, della cura alle persone, e ancora della sessualità, nel senso ampio del termine. Sfere che tradizionalmente, in passato, nelle società dell'ancien régime, (se tagliamo in questi termini le fasi della storia della società occidentale), erano di competenza della Chiesa, ma che lo Stato moderno, con un processo lungo e non semplice di profonda trasformazione sociale, ha assunto come sua responsabilità, nelle politiche sociali e nel riconoscimento dei diritti civili, e come spazio di affermazione di valori laici.

Nello spirito di questi testi di legge e nel dibattito dei giorni scorsi, di questo processo si perde la direzione ed il senso. E si perde il senso della complessità e delle interferenze tra sfere, appunto, del pubblico e del privato, che caratterizzano la fase attuale. Non questa partizione o spartizione o negoziazione a due, ma come governare interferenze e complessità: questo è il nodo politico della società italiana oggi.

Passo ora a considerare alcuni dati in più — cruciali — se vogliamo capire la società e le sue tendenze di cambiamento e se vogliamo assumere il punto di vista dei soggetti, dei cittadini, dentro questo schema. Ci sta stretto proprio lo schema duale, che non ammette pluralità di ambiti, percorsi di sperimentazione, spazi di elaborazione e di cultura laica, in breve un quadro istituzionale nuovo, sui temi dei bisogni personali e dei diritti civili.

Nel giro degli ultimi 10-15 anni (un periodo breve ma denso) è successo che la sfera dei comportamenti privati attinenti alla soggettività, ai rapporti familiari e solidaristici, ai processi della riproduzione, alla trasmissione di conoscenze e di valori, sia divenuta territorio di soggetti e istituzioni nuovi. E mi soffermo a richiamare i processi degli anni '60 e '70, i movimenti antistituzionali, le diverse manifestazioni del movimento delle donne, le espressioni delle culture giovanili ed altri, tutti elementi che costituiscono un tessuto di cultura della vita quotidiana e di nuovi diritti quotidiani.

Il corpo e l'anima, per così dire, la soggettività, i meccanismi del controllo sociale, l'autonomia dei progetti individuali, sono tutti dati di queste culture, che si sono sedimentati e costruiti attraverso un processo a cui accenno appena: istituzioni, norme, pratiche concrete, un complesso di valori e di istituzioni che vanno identificati con una tradizione laica nuova, emergente, e però già diffusa nella nostra società, molto più articolata, differenziata, aperta di quel che normalmente noi riconosciamo. Intendo — e voglio fare ancora alcune notazioni — «aperta e differenziata» nel senso che non è omogenea, non è conclusa, è difficile, a volte lacerante.

Nel dibattito svoltosi sulla legge per la libertà sessuale i dati di una cultura laica in formazione sono emersi, io credo, con molta chiarezza: non una contrapposizione di nero e bianco, di giusto ed errato, di certo ed impreciso, ma un processo che ha fatto emergere incertezze, immaturità, incoerenze, anche dentro ciascuno di noi.

Ora, sembra che questo ci faccia quasi paura, che sia sottovalutato o rimosso, mentre è invece una forza, una potenzialità rilevante per il percorso che è stato fatto e che può continuare. Sono aspetti di un modo di essere moderno e aperto al futuro; sono dati di emancipazione, di intelligenza e di ricerca. La posizione espressa nell'intervento del Presidente del Consiglio (ed anche in quello di altri colleghi) vuole, al contrario, registrare ed auspicare una situazione ferma, un accordo che tiene tutto sotto controllo, un punto di arrivo. Ma io credo che questo non sia assolutamente possibile. Non potranno non esserci elementi di conflitto, di tensione, di disagio, perché quello che avviene è un processo di ridefinizione e trasformazione di valori fondamentali, e di istituzioni, e di norme, e di strutture.

È anche sorprendente — debbo dirlo quanto poco siamo disposti a contemplare i dati di conflitto e di divergenza nel processo politico, se stiamo ai termini di questa questione, così come ne discutiamo oggi. E tuttavia concludo dicendo che in nessun modo questo tipo di intervento e questo atteggiamento mentale possono ingabbiare o chiudere in un sistema rigido, e tanto meno fermare, i processi in atto. Semmai colpisce che si scelga di non valorizzare, di non promuovere tali progetti e tali soggetti, espressioni di ricerca e di movimento, e che ci si attesti (come io credo veramente sia in questo testo), su una proposta arretrata, culturalmente inadeguata e certo non laica, nel senso aperto che io credo debba essere dato a questo termine (Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, intervenendo sulla ratifica del nuovo Concordato ho manifestato la convinzione che questo sia ispirato da principi opposti a quelli che dovrebbero animare uno Stato democratico repubbli-

cano a quarant'anni dalla sua nascita. Mi chiedevo che bisogno ci fosse, oggi, di garantire a chicchessia, con un Concordato, libertà religiose e di convincimento che sono proprie della Costituzione.

A me pare che mentre nel 1929 la merce di scambio tra il regime e la Chiesa cattolica era consistente e bidirezionale, oggi invece essa si presenti unidirezionale: nel senso che lo Stato dà e la Chiesa riceve, senza neppure eccessivi ringraziamenti. Inoltre, la merce di scambio è per quanto riguarda l'accordo sul Concordato, a volte mediocre ed a volte pericolosa, mentre per quanto riguarda la normativa sugli enti e beni ecclesiastici è estremamente preziosa.

Colgo l'occasione di questo mio intervento per sollecitare un chiarimento su una questione che riguarda l'accordo relativo al Concordato. Quale configurazione, in sostanza, si deve dare di alcuni articoli del codice penale che, se non ho capito male, rimangono in vigore (mi riferisco agli articoli 402, 403, 404, 405 e 406)? L'articolo 402, ad esempio, prevede la reclusione fino ad un anno per chi vilipende la religione dello Stato, mentre l'articolo 403 punisce chi pubblicamente offende la religione dello Stato. Ora, mi sembra che una delle considerazioni che sono state ampiamente svolte, per sottolineare il carattere innovatore dell'accordo intervenuto, con utilizzo di numerosi aggettivi qualificativi, riguarda proprio il fatto che, con le modifiche al Concordato, la religione cattolica perde il carattere di religione di Stato. Vorrei allora sapere come ciò possa conciliarsi con la permanenza in vigore delle ricordate norme del codice penale. Si tratta di un aspetto su cui sarebbe opportuno un chiarimento, in sede di replica al dibattitto generale.

Dicevo che l'oggetto del disegno di legge n. 2337 è sicuramente consistente. A mio avviso, esso presenta tutte le caratteristiche di un vero e proprio accordo commerciale e fiscale, di rilievo abbastanza ampio. Se infatti si pongono a raffronto, anche nella loro configurazione formale, i testi dell'accordo e della normativa sugli enti e beni ecclesiastici, si

riscontra chiaramente che, mentre quando si tratta di enunciazioni di massimi sistemi si rimane molto sulle generali, quando invece si tratta, in sostanza, di soldi, si scende molto nel dettaglio e non si tralascia quasi nulla. Si possono così scoprire anche delle cose che probabilmente la maggioranza di noi non conosceva.

La minuzia, la precisione e la vastità della normativa contenuta nel disegno di legge n. 2337 sono impressionanti. Per fare un esempio, ricordo che l'articolo 66 dispone che il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli e Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dall'autorità ecclesiastica competente.

È questa una serie così dettagliata di chiese, palazzi, cappelle e dimore che dimostra come non si tralasci davvero nessun particolare. L'articolo successivo testimonia poi come ogni aspetto sia affrontato nel concreto. Esso, infatti, prevede che «al clero di cui all'articolo 66 quello appena richiamato — in servizio al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, viene conservato ... l'emolumento di cui attualmente fruisce ...», per poi aggiungere che «i salariati addetti alla basilica di San Francesco di Paola in Napoli ... che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio». Come vedete, ripeto, nulla viene tralasciato, e del resto il disegno di legge consta di ben 75 articoli. Non è facile trovare un disegno di legge con tanti articoli. Lo stesso bilancio dello Stato in genere consta di 80-83 articoli. Molteplici sono, dunque, i temi affrontati, e tutti in modo estremamente minuzioso, ovviamente con riguardo agli aspetti finanziari, alle spese, ai rimborsi, alle agevolazioni, ai privilegi.

Anche il numero dei ministri che hanno sottoscritto il provvedimento in esame è significativo; oltre alla firma del Presidente del Consiglio, infatti, troviamo quelle del ministro dell'interno, del ministro delle finanze, del ministro del tesoro, del ministro del bilancio e della programmazione economica, del ministro dei lavori pubblici e del ministro per i beni culturali ed ambientali. L'unico dato positivo è rappresentato dalla mancanza della firma del ministro per la ricerca scientifica. Questa mancanza, da parte di chi almeno ufficialmente, ovviamente - ritiene ancora che sia la terra a girare intorno al sole, mi sembra un elemento positivo. È vero che la giustizia è lenta ed anche nel nostro paese non scherza sotto questo profilo, ma forse, per quanto riguarda il processo a Galilei, si poteva sperare che la questione fosse risolta. Comunque, ripeto ancora una volta, la mancanza di questa firma è forse l'unico dato positivo.

Come ho già detto, il provvedimento consta di ben 75 articoli. È evidente, quindi, la difficoltà di esprimere una valutazione su tutti, soprattutto in un tempo limitato come quello a mia disposizione. Per questa ragione mi soffermerò solo su alcuni aspetti fondamentali, sui quali per altro si sono già intrattenuti altri colleghi.

Comincerò dall'articolo 46, quello che prevede la possibilità per le persone fisiche, a partire dal 1989, di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Altri colleghi prima di me hanno calcolato — sulla base di ipotesi abbastanza valide e difficilmente discutibili — la probabile entità delle erogazioni qui previste. In particolare il collega Visco, con una stima piuttosto prudenziale, ha valutato tale importo in circa 300 miliardi, mentre

secondo il collega Bassanini si tratterebbe di circa 500 miliardi. Una stima prudenziale può dunque essere ritenuta quella di almeno 300 miliardi.

Su questo punto è abbastanza convincente la particolare osservazione del collega Antoni secondo il quale un creditore di imposta può benissimo compiere un atto di liberalità senza sborsare una lira e facendo pagare lo Stato.

Quindi, è evidente che ci troviamo di fronte ad una norma che presenta una serie di aspetti particolari, e non sono d'accordo con il collega Cifarelli, del partito repubblicano, il quale afferma che il sistema adottato rappresenta una scommessa per la Chiesa al fine di verificare la solidarietà dei fedeli. Forse può essere anche una scommessa per la Chiesa, ma sta di fatto che è lo Stato a pagare.

Come ho già detto, con l'articolo 46 si prevede l'erogazione di un fondo di circa 300-500 miliardi; ovviamente anche a questo proposito vale il discorso della copertura finanziaria, nel senso che ci troviamo di fronte ad una minore entrata per lo Stato.

L'altro cardine dal punto di vista finanziario è costituito dall'articolo 47 nel quale è prevista, a decorrere dal 1990, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, come hanno ricordato diversi colleghi, in parte ad una gestione statale e in parte ad una gestione della Chiesa cattolica.

L'8 per mille, a voler fare qualche conto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari a circa 480 miliardi, e al riguardo credo che valgano le osservazioni formulate dal collega Visco circa l'articolo 53 della Costituzione. In sotanza, il particolare meccanismo adottato viola i diritti dei cittadini perché la ripartizione viene prevista in base a scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale, mentre in caso di scelte non espresse, da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Naturalmente anche coloro che non esprimeranno alcuna scelta saranno sog-

getti alla norma prevista dal secondo comma dell'articolo 47. Al riguardo cade la considerazione avanzata, per cui quando si passa a trattare argomenti di carattere finanziario i sentimenti e le fedi individuali diventano collettive. Infatti, ad esempio, in una famiglia composta da più elementi, ma obbligata a presentare un'unica dichiarazione, la scelta potrà essere soltanto una, stando a quanto previsto dall'articolo ora ricordato.

Credo che valga la pena di leggere una parte di una lettera che forse altri colleghi hanno ricevuto dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, la quale si sofferma in maniera molto precisa e chiara su questo aspetto: «Tali norme — quelle previste nell'articolo 47 — destinerebbero una quota pari all'8 per mille del gettito complessivo dell'imposta sui redditi di tutte le persone fisiche in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

L'ammontare di tali destinazioni verrebbe stabilito sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, mentre in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la destinazione si stabilirebbe fra lo Stato e la Chiesa cattolica in proporzione al numero delle scelte espresse. In conseguenza, una parte del gettito dell'imposta dei cittadini che non si esprimessero in favore della Chiesa cattolica verrebbe egualmente devoluta a tale confessione religiosa». E si prosegue: «È pur vero che nella relazione sui principi predisposta dalla commissione italovaticana e trasmessa dal Presidente del Consiglio ai capigruppo del Senato e della Camera il 30 luglio 1984 si afferma che lo Stato riserverà una quota dello 0,8 per cento della massa IRPEF dichiarata ciascun anno anche a favore di altre confessioni religiose interessate, sulla base di intese con esse.

Parimenti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, professor Giuliano Amato, rispondendo il 2 agosto 1984 ad interpellanze in Senato specificava

che: 'Le finalità di tale quota prelevata dal gettito IRPEF saranno di tre specie: sociali e culturali in senso ampio, con gestione da parte dello Stato; di tipo religioso, gestite dalla Chiesa cattolica; ed infine di tipo religioso, gestite da altre confessioni'. Malgrado ciò, nella bozza d'intesa fra lo Stato e l'ebraismo italiano, da noi fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri il 15 febbraio 1985», scrive sempre la presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, «non è stata introdotta alcuna norma che, in analogia con quelle espresse dagli articoli 47 e 48», — cioé quelli che stiamo esaminando — «consentirebbe ai contribuenti di orientare in favore dell'Unione delle comunità israeliche italiane una quota del gettito complessivo dell'IRPEF». Questa lettera termina: «Riteniamo infatti che, in osservanza dei principi costituzionali, tale materia debba essere disciplinata con norma generale che non privilegi singolarmente una e più confessioni, e che consenta soltanto la determinazione di una percentuale della quota d'imposta dovuta da ciascun contribuente secondo la volontà da lui espressa a favore della confessione religiosa cui appartiene, ove questa abbia convenuto con lo Stato di avvalersi di tale sistema di funzionamento».

Mi pare una posizione molto chiara, molto limpida, che per altro non trova riscontro, almeno per il momento, nel disegno di legge che stiamo esaminando, ed in particolare in questo articolo 47. Anche per quanto riguarda quest'onere non si può che ripetere l'osservazione che non esiste copertura. Non voglio qui riprendere le motivazioni che sono già state espresse in proposito questa mattina.

Un altro articolo che, a mio avviso anche se da un punto di vista quantitativo non è tra quelli fondamentali, dal punto di vista qualitativo rappresenta però uno dei cardini di questo disegno di legge, è l'articolo 26. In tutto l'articolato compaiono diverse agevolazioni, diversi privilegi, ma questo mi pare il più singolare ed il più pericoloso dal punto di vista qualitativo. L'articolo 26, infatti, riguarda le

detrazioni fiscali per attività commerciali. Esso sostiene che gli istituti religiosi, per ciascuno dei propri membri che presti in maniera continuativa la sua opera in attività commerciali svolte dall'ente, possono dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Gli istituti di carattere religioso che svolgono attività commerciali godono cioé di un particolare privilegio perché, in proporzione al numero dei dipendenti, possono detrarre dal reddito d'impresa un determinato importo. Questo a me sembra difficilmente comprensibile e credo difficilmente spiegabile a qualsiasi cittadino.

Ciò significa che se una qualsiasi attività commerciale (libreria, drogheria, eccetera) è esercitata da un ente religioso, è soggetta ad una tassazione inferiore rispetto a quella che incomberebbe su una normalissima società non religiosa che svolgesse la medesima attività! Paradossalmente, l'avvocato Giovanni Agnelli paga più tasse di quante non ne pagherebbe se svolgesse la medesima attività come don Giovanni Agnelli, e cioé se si convertisse, si facesse prete, ricevuta l'illuminazione della relativa vocazione!

Questo articolo francamente mi pare da considerare attentamente valutabile, ma voler statuire che attività commerciali svolte da enti religiosi godano di privilegi fiscali mi pare difficilmente spiegabile e sostenibile, dopo tutti i discorsi fatti per giustificare questi accordi!

Vi è una serie di altre agevolazioni, in questi 75 articoli, ma quelle considerate mi sembrano le più rilevanti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Non sono un esperto di diritto ecclesiastico, né di questioni fiscali o commerciali, ma da semplice cittadino mi chiedo perché mai lo Stato debba corrispondere centinaia di miliardi alla Chiesa: chi crede non può forse sostenere i costi della propria professione di fede e del relativo clero? Un cittadino non cattolico deve dunque prov-

vedere al sostentamento di sacerdoti cattolici, deve sostenere l'attività della Chiesa cattolica? In una democrazia parlamentare (siamo nel 1985, non nel 1929), perché un cittadino deve pagare addiritura per attività commerciali di enti religiosi? Proprio per il rispetto dovuto ai credenti (cattolici o meno), non vedo risposte a queste domande, che siano coerenti coi principi ispiratori della Costituzione di uno Stato democratico e repubblicano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, colleghi, questa sera non ha avuto successo il disegno di chiudere in quattro e quattr'otto la discussione di questi due provvedimenti e ce ne rallegriamo, perché sarebbe stato certamente utile godere del black out dell'informazione (da cui per quarantott'ore il nostro paese sarà avvolto) per alcune forze politiche di questa Assemblea, in particolare per il gruppo comunista. Ma non sarebbe stato utile per la pubblica opinione, la quale si sarebbe vista sfuggire (non ci illudiamo sulla qualità dell'informazione relativa a queste vicende) anche quei brandelli di verità che trapelano su quanto si sta discutendo in quest'aula.

Questa sera siamo di fronte a due disegni di legge. Quello recante il n. 2336 è un tipico disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale e di esecuzione di un protocollo e consta pertanto di soli due articoli.

Tutt'altra musica per il disegno di legge n. 2337 che consta di 75 articoli e che è soprattutto una legge dello Stato italiano. È su questo aspetto che desidero soffermarmi per tentare di dimostrare la sua emendabilità nella speranza che, percoledì prossimo, la risposta del Presidente della Camera su questo punto sarà positiva. Sento, comunque, il dovere, di presentare prima alcune tesi, opinioni e, se mi è consentito, anche fatti a suffragio della tesi della piena emendabilità del disegno di legge n. 2337, come di qualsiasi

altro disegno di legge presentato in Parlamento.

Il sottosegretario Amato sa che esiste una importante discussione dottrinale sulla emendabilità di quella parte dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali. Se prevale largamente la tesi in base alla quale non vengono considerati emendabili i provvedimenti nella parte riguardante la ratifica, esiste una schiacciante prevalenza dottrinaria circa l'emendabilità della parte riguardante l'esecuzione del trattato, cioé la traduzione di un atto internazionale in un ordinamento interno.

Su questo argomento desidero esprimere una opinione; non mi è difficile farlo soprattutto alla luce di un elementare buon senso. Sotto il profilo politico, è chiaro a tutti che non sarà possibile arrivare all'approvazione degli emendamenti perché è schiacciante la maggioranza «neoconcordataria». (nonostante una cinquantina di «franchi tiratori», forse non proprio fisiologici) che va dai partiti di governo a quello comunista. Devo dire anche, onorevole sottosegretario, che non è vero neppure che esista unanimità tra gli studiosi, costituzionalisti ed internazionalisti, sulla non emendabilità delle disposizioni di ratifica di un trattato internazionale. Cassese, ad esempio, sostiene che dovrebbe essere configurata una piena compartecipazione alla sua stipula e che non si potrebbe, in alcun modo, far rientrare l'intervento del Parlamento in questa materia nella generica categoria degli atti aventi funzione di controllo.

Torniamo, comunque, alla dimostrazione di quanto insostenibile sia quella tesi a proposito del disegno di legge n. 2337, mentre sarebbe, anzi, a nostro avviso è pienamente sostenibile il principio dell'emendabilità dell'articolo 2 del disegno di legge che ratifica e dà esecuzione al protocollo che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici.

Mi rifarò ad uno studio del professor Mario Giuliano ed alle tesi da lui stesso sostenute in questa Camera, nella sua qualità di parlamentare. Egli, riferendosi

a casi analoghi, mostra come ci si trovi, quando si tratti del voto sulla esecuzione di atti internazionali di fronte ad atti legislativi che assolvono una funzione esclusivamente loro propria, cioé quella di adattare l'ordinamento giuridico italiano alle sigenze di un trattato internazionale, una volta che sia stato legittimamente stipulato dall'organo competente.

«La Costituzione italiana» — osserva Giuliano sulla Rivista di diritto internazionale, privato e processuale — «non contiene alcuna disposizione relativa ai meccanismi attraverso i quali procedere all'adattamento giuridico italiano alle esigenze del diritto internazionale pattizio o convenzionale. Il che significa, secondo l'opinione condivisa dalla quasi unanime dottrina, che l'adattamento del diritto interno alle esigenze del diritto internazionale pattizio debba essere operato secondo i principi generali della Costituzione concernenti la ripartizione delle competenze ad esercitare la funzione legislativa».

E prosegue: «Alla luce di tali premesse, la netta distinzione tra l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione appare di per sé evidente quando ciascuno dei due atti abbia formato oggetto di un separato disegno di legge: un primo disegno di legge avente come suo esclusivo oggetto l'autorizzazione alla ratifica di un determinato trattato internazionale e successivamente, a condizione che la ratifica del trattato stesso sia stata autorizzata dalle Camere ed effettuata dal Capo dello Stato, un secondo disegno di legge avente esclusivamente o prevalentemente per oggetto e scopo di apportare all'ordinamento giuridico italiano le innovazioni e/o le modificazioni che sono necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti dallo Stato sul piano internazionale stipulando quel determinato trattato. È questa invero la procedura seguita dal nostro esecutivo tutte le volte che le regole consacrate nel testo del trattato di cui trattasi non siano, o siano solo in parte, self-executing», secondo una espressione anglosassone.

Qui si aprirebbe la discussione sulla

opportunità di adottare due disegni di legge, rispettivamente per la ratifica e l'esecuzione; ma mi preme soprattutto sottolineare che questa tesi è sostenuta e difesa non dal solo studioso di cui sto citando le opinioni, ma anche dal Perazzi, da Morelli, da La Pergola, da Fabozzi, da Mortati, da Crisafulli, da Bernardini, da Condorelli, da Conforti e per ultimo da Cassese.

Sappiamo che ci sono due precedenti alla Camera di inemendabilità di provvedimenti di esecuzione di trattati internazionali. A questo proposito lo stesso Giuliano fa presente come questa sia una innovazione tutta repubblicana, ed avvalora questa affermazione con una dotta citazione del Donati, secondo cui nel periodo statutario «non era tale la dottrina accolta dalle nostre Camere dove - benché non sia mancato chi ha sostenuto che in generale in sede di approvazione di contratti, alla Camera spetta soltanto la facoltà di approvare o di rigettare - la dottrina e la consuetudine contraria hanno finito col prevalere».

Continua il Giuliano: «Se l'ordine di esecuzione, come afferma l'unanime dottrina, è un vero e proprio atto di legislazione, è una legge in senso formale e in senso materiale, non si vede davvero perché tale atto di legislazione debba soggiacere ad una disciplina diversa da quella di una qualsiasi altra legge. Tanto meno gli emendamenti all'ordine di esecuzione di un trattato internazionale potrebbero essere dichiarati inammissibili, in vista di una loro eventuale incidenza sul testo del trattato, così come negoziato e concluso dall'esecutivo».

«Non escludo», prosegue, «che una simile incidenza possa aversi in qualche caso particolare, ma spetta intanto al Governo, e non alla Presidenza delle Camere, dimostrare che tale incidenza vi è ed esprimere, conseguentemente, parere contrario all'accoglimento dell'emendamento».

E concludendo si domanda: «Qual è mai la ratio di una prassi che, mentre assume la inemendabilità dell'ordine di esecuzione di trattati internazionali

quando l'emendamento risulta formulato e proposto da uno o più deputati, assume viceversa» - ed è il caso che si è verificato anche nel dibattito sul disegno di legge n. 2336, durante il quale è stato presentato un emendamento dal Governo — «essere perfettamente ammissibili emendamenti e disposizioni certamente rientranti nell'ordine di esecuzione quando questi risultino formulati e proposti dal Governo o dalla Commissione di merito o da deputati. A parte ogni questione di coerenza, contribuisce veramente una siffatta prassi a quella libertà del Parlamento che proprio la pratica seguita per lo più dall'esecutivo di presentare l'ordine di esecuzione di un trattato inserito nel medesimo provvedimento con cui se ne autorizza la ratifica si proponeva e si propone di tutelare?».

Non mi dilungo con altre valutazioni; mi limito a sottolineare al sottosegretario Amato che il presidente della Commissione affari costituzionali e suo collega di partito, l'onorevole Labriola, ha scritto a questo proposito che, «se non sono ammesse condizioni di qualsiasi natura nella sede parlamentare idonea ad incidere sull'efficacia di un atto nell'ordinamento internazionale, rimane intatta la facoltà di porre norme in relazione a un atto distinto da questo, che è l'atto di introduzione totale o parziale delle norme del trattato nell'ordinamento interno, cosiddetto ordine di esecuzione».

Vorrei portare alcuni esempi, per essere più chiaro e per far risaltare quelle che sono a mio avviso gravi contraddizioni. E non si tratta di esempi di alcuni lustri fa ma di esempi di pochi giorni fa, svoltisi all'interno della Camera.

Mi riferisco al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 17 dicembre 1979, rispetto alla quale è stato formulato all'articolo 3, concorde il relatore e favorevole il sottosegretario di Stato, un emendamento poi accolto dalla Commissione. E successivamente si è data indicazione all'Assemblea di riesaminare nella formulazione originaria quell'arti-

colo 3. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio scorso.

Ancora: il 20 febbraio scorso, trattandosi del provvedimento concernente norme di attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale e sulle successioni dell'Aja, lo stesso presidente della Commissione, Riz, ha presentato all'articolo 1 un emendamento che è stato approvato. E la collega Pedrazzi Cipolla ha presentato sempre all'articolo 3 un altro emendamento, che è stato approvato dalla Commissione.

Ancora: giovedì 14 marzo scorso è stato esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi sulla convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977. Il deputato Rizzo ha presentato un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, tra l'altro recependo una esigenza manifestata dal relatore.

E qui non si tratta soltanto di decisioni delle nostre Commissioni (alle quali per altro alcun presidente ha opposto obiezione: anzi, in alcuni casi la proposta è venuta proprio dal presidente della Commissione) perché, nel dare ratifica ed esecuzione al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e al patto internazionale sui diritti civili e politici (aperto alla firma a New York nel 1966 e che l'Italia ha trasformato in legge nel 1977), il nostro Parlamento ha introdotto riserve, modificando proprio il testo del trattato. E quanto meno si è trattato di modifiche interpretative.

Tutte queste considerazioni valgono a documentare che in materia di esecuzione di atti internazionali la emendabilità è un fatto acquisito. Non parliamo poi di un disegno di legge che, come accade per il disegno di legge n. 2337, miri ad introdurre nel nostro ordinamento una serie di norme, che certo fanno riferimento, con quella procedura a cascata cui faceva riferimento il sottosegretario Amato, a quanto stabilito con il Concordato.

Al sottosegretario Amato vorrei poi ricordare quanto egli stesso ha detto nel dibattito al Senato il 2 agosto scorso.

Sono parole che contraddicono clamorosamente e senza appello la linea che è stata almeno fin qui adottata nella Conferenza dei capigruppo. Ha detto Amato il 2 agosto al Senato: «Pare al Governo che, ove il Parlamento non introducesse un singolo emendamento che non sia correttivo del disegno di legge presentato dal Governo, per renderlo più coerente con l'intesa, ed ove il Parlamento introducesse un emendamento diversamente motivato, finirebbe per produrre un provvedimento che contrasta con l'intesa che precede la legge».

Che cosa significa questo, onorevole Amato? Significa che ad avviso del Governo (ma non nostro) non sono presentabili emendamenti che contrastino con l'intento del Concordato; ma che sono invece presentabili emendamenti che siano correttivi del disengo di legge per renderlo più coerente con l'intesa. Questo è agli atti del nostro Parlamento.

Allora, adeguandoci alle sue dichiarazioni, che dobbiamo interpretare come dichiarazioni consapevoli del Governo e non come un infortunio, noi abbiamo presentato due soli emendamenti, uno all'articolo 8 e l'altro all'articolo 47.

Il nostro emendamento all'articolo 8 mira a sopprimere la parola «e», al fine di porre un quesito di principio, che ci pare assai importante, alla Presidenza. L'articolo 8 dice: «Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussitano garanzie di stabilità». Abbiamo proposto di togliere la «e», perché sul piano sintattico il testo risulta migliore. Qualora venisse accolta la nostra proposta, infatti, l'articolo suonerebbe: «Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede sempre che sussistano garanzie di stabilità».

Sono ansioso di sapere — lo apprenderemo mercoledì — se il nostro emendamento sarà dichiarato inammissibile, perché, alla luce di quanto affermato al Senato dal sottosegretario Amato, una tale decisione andrebbe contro le fina-

lità del Concordato e le intenzioni del Governo.

Sono, inoltre, curioso di sapere quale sorte subirà il nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 47 terzo comma, che, là dove si fa riferimento alle destinazioni del famoso 8 per mille dell'IRPEF alla sola confessione cattolica, propone di aggiungere il riferimento alle altre confessioni religiose con cui lo Stato italiano abbia contratto intese in base all'articolo 8 della Costituzione, venendo in tal modo incontro ad una dichiarazione espressa dal Presidente del Consiglio ieri in sede di replica, il quale ha detto di essere disponibile a recepire tale estensione, sollecitata — come ricordava prima il collega Crivellini — dalla confessione ebraica e su cui richiamano l'attenzione in modo particolare i valdesi.

In considerazione di ciò, ed alla luce delle parole pronunciate dal sottosegretario Amato al Senato, vogliamo ben vedere se il nostro emendamento sarà dichiarato inammissibile.

Desidero, inoltre, mettere in evidenza quella che, a nostro avviso, è un'altra incredibile contraddizione: voi non avete avuto il coraggio, onorevole Amato, di presentare un articolo unico. Questo avreste dovuto fare. Anziché presentare un provvedimento di 75 articoli, per sostenere la vostra tesi dell'inemendabilità, avreste dovuto presentare un articolo unico, rispetto al quale si sarebbe potuta semmai concepire — secondo la vostra logica che noi non condividiamo — l'inemendabilità. Prendere o lasciare! Ma nel momento in cui voi sottoponete al Parlamento, come la Costituzione esige, il voto su 75 articoli, ogni votazione contraria equivarrà ad un emendamento interamente soppressivo dell'articolo in esame. Si avrà così il paradosso che, qualora venga confermata l'impostazione emersa nella Conferenza dei presidenti di gruppo, non vedremo accettato il nostro emendamento soppressivo della parola «e» nell'articolo 8, mentre potrà essere abolito l'intero articolo, in caso di voto contrario della Camera. Tale contraddizione nasce dai grandi pasticci che regolano il provvedimento in esame.

Concludo, signora Presidente, colleghi, spiegando perché noi siamo su questa posizione. Per una questione di principio? Già non sarebbe poco. Per una questione di corretto funzionamento delle istituzioni? Già sarebbe molto, perché ci sta a cuore che non si affermi il principio dell'inemendabilità. Ed aggiungo un'ulteriore valutazione politica: siamo contro perché qui si spalanca la porta, in modo che, nelle prossime settimane, quando ci presenterete altri provvedimenti, questa volta sul matrimonio o sullo IOR e sulle questioni finanziarie o sulle scuole cattoliche o sui beni culturali, ci sentiremo proporre allo stesso modo la loro inemendabilità da parte del Parlamento. Cosa grave, gravissima, che costituisce a nostro avviso una pesante violazione ed un conculcamento dei diritti del Parlamento. D'altronde qui non posso che chiudere con un pour cause accade questo, e vorrei perciò chiudere con le parole di chi per decenni ha condotto questa battaglia e di cui noi riteniamo essere i continuatori. Mi riferisco ad Ernesto Rossi il quale affermava che «quando si tratta della roba, il Vaticano ha la pelle delicata come quella della principessina che non riuscì a chiudere occhio tutta la notte per il pisello che le avevano messo sotto sette materassi». Con le considerazioni di Ernesto Rossi sulla profonda trasformazione di atteggiamento e di iniziativa che la Chiesa assume quando si tratta di un suo magistero da una parte e della roba dall'altra, noi confermiamo la nostra intransigente opposizione a questo provvedimento, in continuità con la nostra linea dalla quale è nato, nel 1955, il partito radicale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 2336 e 2337.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Colombo.

EMILIO COLOMBO, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono preso da due tentazioni opposte. La prima è quella di riprendere

gli argomenti che sono stati svolti, per esprimere ancora una volta la mia opinione; la seconda è quella di contribuire a concludere rapidamente questa discussione per ascoltare l'intervento del rappresentante del Governo. Voglio soltanto dire due cose. Ritengo di aver espresso con molta chiarezza, sia nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2336 sia nella replica di ieri, la mia opinione sulla natura dell'atto che è davanti a noi, cioè l'articolo 7 del nuovo Concordato, e sulle conseguenze che ne derivano. La discussione che si è svolta nella giornata e le argomentazioni che sono state addotte nel corso del dibattito non hanno modificato le mie convinzioni, che aui confermo.

Vi è solo un'altra questione che vorrei approfondire ed è quella sollevata dall'onorevole Rodotà. Credo di aver valutato in tutta la sua importanza l'osservazione sollevata dall'onorevole Rodotà. in ordine ad una modifica delle fonti giuridiche che sarebbe avvenuta, a suo giudizio, attraverso le intese che sono previste nel Concordato. Ritengo — sia pure insufficientemente come può accadere a ciascuno di noi - di aver dato una risposta nella mia replica di ieri e tale risposta confermo in questo momento. Termino il mio intervento lasciando al Governo la possibilitá di esprimere su questo tema la sua opinione (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Cederei anch'io alla prima delle tentazioni dell'onorevole Colombo, ma rappresentando il Governo sarei scorretto se non rispondessi almeno alle principali osservazioni che sono sorte durante questo approfondito ed interessante dibattito che ci ha impegnato da questa mattina.

Dopo aver ringraziato i relatori, che hanno seguito con attenzione questa di-

scussione ed hanno contribuito efficacemente fin dall'inizio ad impostarla, passerei, come ha fatto l'onorevole Colombo, a tener conto delle osservazioni critiche che sono emerse.

La prima presume un'alterazione del sistema delle fonti. L'onorevole Rodotà, che ha particolarmente insistito su questo punto, avrebbe sicuramente ragione se quanto viene sostenuto nella relazione del Governo, circa l'indole del disegno di legge n. 2337 come legge rinforzata, attenesse a materie che non rientrano tra quella di cui all'articolo 7 della Costituzione.

Non c'è dubbio che non sarebbe possibile al Parlamento approvare, e tanto meno al Governo proporre, leggi di cui si asserisce un qualche irrigidimento rispetto alle procedure ordinarie, al di fuori delle ipotesi in cui la Costituzione questo consente, dal momento che qualunque fattispecie diversa da quella ordinaria è tipizzata in Costituzione. Ciò che sfugge alle argomentazioni dell'onorevole Rodotà è che qui versiamo in una materia che è storicamente e giuridicamente coperta dal principio pattizio, costituzionalizzato con l'articolo 7: un principio che abilita il Governo ed il Parlamento a regolare questa materia di intesa con la Santa Sede, attraverso norme concordatarie destinate ad operare immediatamente e direttamente nei due ordinamenti. Ed è un principio giuridico ammissibile, e del quale non ho sentito alcuna contestazione che non fosse questa aprioristica dell'onorevole Rodotà, quello in virtù del quale là dove esiste la possibilità giuridica regolare direttamente norme pattizie - che è il massimo di espansione del principio concordatario, che si ritiene essere dalla migliore dottrina ciò che la Costituzione codifica, più che i Patti lateranensi in quanto tali -, si possa dalle parti interessate provvedere con forme, che definirei minori, di applicazione del principio concordatario, qual è quella dell'intesa a cui poi le due parti danno corso con strumenti propri dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Questa è una fattispecie che è legittimo

considerare inclusa nelle fattispecie realizzabili in virtù del principio concordatario, se si accetta con la dottrina, che in altri luoghi sarebbe corretto definire progressista, che la Costituzione ha costituzionalizzato non i Patti in quanto tali, ma il principio concordatario.

Su questa premessa è evidente che è scarsamente pertinente la più utile e puntigliosa ricostruzione dei precedenti in materia di esecuzione separata dei trattati internazionali, fatta poc'anzi dall'onorevole Rutelli. Perché qui noi arriviamo al Trattato, onorevole Rutelli, per una ragione molto semplice e del resto ineludibile. Se è in qualche modo accettabile ciò che ho detto fino a questo momento, ne consegue che è accettabile che lo Stato e la Santa Sede regolino con intese taluni rapporti rientranti nella materia coperta dal principio pattizio, e a questa intesa facciano seguire strumenti rispettivamente interni.

Il fatto è che questa intesa, dovendo intervenire tra due soggetti che sono entrambi soggetti di diritto internazionale (in particolare la Santa Sede), non può non assumere le caratteristiche del trattato internazionale a differenza di intese che possono essere stipulate con altri soggetti che questa veste giuridica non posseggono. Di qui l'indole di trattato internazionale di questa intesa, la quale tuttavia — a differenza dei trattati ai quali si riferivano gli esempi poc'anzi ricordati rimane pur sempre coperta da quel principio pattizio. È un trattato, e la normativa che lo segue attiene a materia ab origine, per Costituzione, pattizia, e quindi sotto questo profilo, la legge italiana ha quel carattere rinforzato o, come lo definiva l'onorevole Spagnoli sere addietro, «protetto», che non è proprio nell'ordinamento interno di alcuna legge di esecuzione di trattato internazionale, coperta soltanto dai principi internazionalistici e non da un articolo ad hoc. come è l'articolo 7 della Costituzione.

Discendono da qui tutte quelle conseguenze attinenti alla emendabilità ed inemendabilità, sulle quali non mi soffermo perché non riguardano i poteri del Governo.

Devo solo dire — perché è stata citata una frase da me pronunciata al Senato — che l'ipotesi di emendamenti correttivi alla legge interna applicativa dell'intesa, per rendere quest'ultima più coerente con l'intesa stessa, è *a priori* da escludere quando la legge contenga esattamente le norme dell'intesa.

Si pone, semmai, il problema che stamane sollevava l'onorevole Guerzoni: se, cioè, si possa con legge interna regolare aspetti che riguardano l'ordinamento dell'altra parte. Qui, però, non pare che si arrivi a questo punto. Credo che l'onorevole Guerzoni sia il primo a convenire sulla particolare opinabilità dell'interpretazione da lui data all'articolo 20 della Costituzione, citato a proposito dell'articolo 10 del disegno di legge n. 2337; l'articolo 20 non esclude discipline speciali, ma discipline discriminatorie, e sappiamo che c'è una differenza.

La questione può sorgere a proposito delle norme che attengono all'Istituto centrale diocesano, agli istituti diocesani e così via. Si deve tener conto che vengono regolati istituti che, con questa legge, sono riconosciuti come enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano, e che solo in relazione a tale riconoscimento — con riferimento al compito loro assegnato di distribuire risorse, che vengono, come bene ha detto l'onorevole Bassanini, non da autofinanziamento, ma dall'erario dello Stato — sono conferite loro determinate caratteristiche.

L'onorevole Guerzoni sa quanto me che per assicurare effetti civili al matrimonio della Chiesa e per far sì che il matrimonio religioso possa essere configurato come matrimonio concordatario, noi, nella legislazione italiana, prevediamo che il sacerdote durante il rito legga articoli del codice civile italiano; anche questa è un'interferenza nell'ordinamento interno ed attiene ad un procedimento, non ad una struttura, ma la valenza giuridica può essere ritenuta fondamentalmente la stessa. Ciò che conta è che gli aspetti che la legge italiana regola sono rilevanti in funzione di finalità proprie del nostro ordinamento, perché ciò la caratterizza come legge dell'ordinamento italiano.

Mi siano consentite alcune brevi considerazioni su specifiche osservazioni fatte durante il dibattito. L'onorevole Antoni ed anche l'onorevole Melega hanno lamentato la possibilità di confusioni per la disciplina...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, per consentire all'onorevole sottosegretario di continuare il suo intervento.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Circa la questione della disciplina degli enti e delle attività, noi ci troviamo in presenza — lo dico anche all'onorevole Antoni — di enti che hanno svolto, svolgono e continueranno a svolgere una pluralità di attività, né potremmo vincolare questi enti a svolgere un'unica attività. Il criterio qui seguito è quello di distinguere, all'interno di un medesimo ente, attività diverse, e di assoggettare all'una o all'altra disciplina le singole attività, proprio per evitare che un ente, svolgendo una delle attività che danno titolo al trattamento privilegiato, possa estendere tale trattamento anche a tutte le altre attività. Ne consegue un trattamento analitico che può sì creare dei problemi anche se a mio avviso questi nuovi problemi causati saranno sempre minori di quello che viene eliminato.

Molta attenzione è stata riservata ai profili finanziari, anche in relazione al problema della copertura. L'onorevole Antoni ha chiesto il motivo dei due milioni. La risposta è molto semplice, ed è già stata data da alcuni deputati intervenuti nel dibattito; la Chiesa fa, in qualche modo, un salto nel buio, perché rinuncia alla congrua, che è un trattamento precostituito e garantito nella sua entità, per andare verso disponibilità di risorse ignote nel quantum. In presenza di questo salto nel buio, ha chiesto che la quota deducibile fosse superiore.

Tenendo conto dello sforzo fatto dalla Chiesa e del valore rilevante del cambia-

mento cui si assoggetta, il Governo ha ritenuto ragionevole tener conto di questa preoccupazione.

È importante la natura sperimentale come l'onorevole Antoni ha giustamente rilevato — anche per gli aspetti di copertura. Noi riteniamo che la copertura ci sia. Ad esempio, mi pare che i calcoli dell'onorevole Bassanini, abbastanza simili nella metodologia a quelli del Governo, diventino opinabili quando egli identifica come aliquota media marginale quella del 40 per cento. Molti sostengono che l'aliquota media marginale da utilizzare (per la verità, lo ha detto anche l'onorevole Visco) sia quella del 27 per cento, dato che quella del 40 implicherebbe il prevalente coinvolgimento di contribuenti a reddito molto elevato.

Noi abbiamo fatto dei conti sulla base di medie ragionevoli, e queste medie ragionevoli ci hanno dato una fondamentale corrispondenza tra ciò che sarà dei 330 miliardi al 1990 e le somme che potranno venire dalle voci dei due articoli di cui si discute. Teniamo anche conto — lo dico all'onorevole Bassanini — che le quote destinate allo Stato, sullo 0,8 per cento non necessariamente devono ritenersi aggiuntive, perché vanno imputate a voci di spesa che già esistono nel bilancio dello Stato.

L'onorevole Minervini ha posto il problema dello IOR, che è un problema serio. Va osservato, in relazione a quanto viene detto nel protocollo, nella lettera del cardinale Casaroli, circa la disponibilità a considerare le questioni relative alle attività dello IOR in Italia, che se tali attività venissero risolte in una delle forme indicate (per esempio, nella forma indicata dal ministro Goria, citato dall'onorevole Minervini), ciò avverrebbe nell'ambito di un accordo internazionale, che verrebbe fatto con la Santa Sede e che sicuramente si farebbe carico delle attività dello IOR nella città del Vaticano.

Queste sono le osservazioni principali che desideravo fare.

Nel concludere, non posso non dedicare un momento all'onorevole Balbo Ceccarelli, la quale ha disegnato un mondo nuovo che sta emergendo nella nostra società, soggetti nuovi e diversi, e quant'altro; un mondo bellissimo, che molti di noi condividono, ma che difficilmente si presta ad essere applicato ad una normativa avente ad oggetto la disciplina degli enti ecclesiastici e il trattamento del clero (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2336. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo del Governo:

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».

Nessuno chiedendo di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Per agevolare il computo dei voti, dispongo che tale votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, a norma del quarto comma dell'articolo 53 del regolamento.

Pongo dunque in votazione l'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dal Governo:

«Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 2336 oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (2336):

Presenti	. 320
Votanti	. 306
Astenuti	. 14
Maggioranza	. 154
Voti favorevoli	255
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Augello Giacomo

Balbo Ceccarelli Laura Balestracci Nello Balzardi Piero Angelo Baracetti Arnaldo Barbato Andrea Barbera Augusto Barontini Roberto Bassanini Franco Becchetti Italo Belardi Merlo Eriase Bellocchio Antonio Benedikter Johann Benevelli Luigi Bernardi Guido Bianchi Fortunato Bianchi Beretta Romana Bianchi di Lavagna Vincenzo Bianchini Giovanni Biasini Oddo Binelli Gian Carlo Bisagno Tommaso Bochicchio Schelotto Giovanna Boncompagni Livio Bonetti Mattinzoli Piera Borri Andrea Bortolani Franco Boselli Anna detta Milvia Botta Giuseppe Briccola Italo Brina Alfio Brocca Benjamino Bruni Francesco Bruzzani Riccardo

Calamida Franco Calonaci Vasco Calvanese Flora Cannelonga Severino Capecchi Pallini Maria Teresa Caprili Milziade Silvio Cardinale Emanuele Carelli Rodolfo Carlotto Natale Carpino Antonio Carrus Nino Casalinuovo Mario Casati Francesco Casini Carlo Casini Pier Ferdinando * Castagnola Luigi Cattanei Francesco Cavagna Mario Cavigliasso Paola Cazora Benito Cerquetti Enea Cerrina Feroni Gian Luca Chella Mario

Cherchi Salvatore Ciafardini Michele Ciaffi Adriano Ciancio Antonio Cifarelli Michele Cirino Pomicino Paolo Cobellis Giovanni Colombini Leda Colombo Emilio Coloni Sergio Columba Mario Colzi Ottaviano Cominato Lucia Conte Carmelo Conti Pietro Contu Felice Corsi Umberto Crippa Giuseppe Cristofori Adolfo Crucianelli Famiano Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato
Drago Antonino

Dujany Cesare Amato

Ebner Michael

Fabbri Orlando Falcier Luciano Fantò Vincenzo Faraguti Luciano Fausti Franco Ferrara Giovanni Ferrari Marte Ferrari Silvestro Ferri Franco Fiandrotti Filippo Fincato Grigoletto Laura Fiori Publio Fontana Giovanni Forlani Arnaldo Formica Rino Fornasari Giuseppe Forte Francesco Fracanzani Carlo Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio Garavaglia Maria Pia Gargani Giuseppe Gaspari Remo Gasparotto Isaia Gatti Giuseppe Gelli Bianca Geremicca Andrea Ghinami Alessandro Giadresco Giovanni Gianni Alfonso Giovannini Elio Gitti Tarcisio Goria Giovanni Gorla Massimo Gradi Giuliano Grassucci Lelio Grottola Giovanni Gualandi Enrico Guerrini Paolo Gullotti Antonino

Ianni Guido Intini Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio Mainardi Fava Anna Malfatti Franco Maria Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar Manca Nicola Mancini Vincenzo Mancuso Angelo Mannino Antonino Mannino Calogero Marianetti Agostino Marrucci Enrico Martino Guido Marzo Biagio Masina Ettore Mattarella Sergio Melega Gianluigi Meleleo Salvatore Memmi Luigi Meneghetti Gioacchino Merloni Francesco Merolli Carlo Migliasso Teresa Minervini Gustavo Minozzi Rosanna Mongiello Giovanni Montanari Fornari Nanda Montessoro Antonio Mora Giampaolo Moro Paolo Enrico

Napoli Vito Napolitano Giorgio Nebbia Giorgio Nenna D'Antonio Anna Nonne Giovanni

Onorato Pierluigi Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore Pallanti Novello Palmieri Ermenegildo Palopoli Fulvio Pasqualin Valentino Pastore Aldo Patria Renzo Pedrazzi Cipolla Anna Maria Peggio Eugenio Pellicanò Gerolamo Pernice Giuseppe Perrone Antonino Perugini Pasquale Petrocelli Edilio Petruccioli Claudio Picano Angelo

Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Radi Luciano Raffaelli Mario Reggiani Alessandro Reina Giuseppe Ricciuti Romeo Ricotti Federico Ridi Silvano Righi Luciano Rinaldi Luigi Riz Roland Rocchi Rolando Rocelli Gianfranco Rodotà Stefano Rognoni Virginio Romano Domenico Ronzani Gianni Vilmer Rosini Giacomo Rubino Raffaello Russo Ferdinando Russo Raffaele

Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino Segni Mariotto Senaldi Carlo Serafini Massimo Silvestri Giuliano Soave Sergio Sodano Giampaolo Sorice Vincenzo Spagnoli Ugo Spini Valdo Stegagnini Bruno Strumendo Lucio Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco Tancredi Antonio Tedeschi Nadir Tempestini Francesco Testa Antonio Torelli Giuseppe Trabacchi Felice Trebbi Ivanne Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria Usellini Mario

Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgilí Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe Zambon Bruno Zampieri Amedeo Zaniboni Antonino Zanini Paolo Zarro Giovanni Zolla Michele Zoppetti Francesco Zoso Giuliano Zuech Giuseppe Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alpini Renato

Baghino Francesco
Battistuzzi Paolo
Facchetti Giuseppe
Ferrari Giorgio
Fini Gianfranco
Guarra Antonio
Maceratini Giulio
Miceli Vito
Serrentino Pietro
Sterpa Egidio
Tassi Carlo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Sono in missione:

Amodeo Natale Andreotti Giulio Azzaro Giuseppe Capria Nicola Ciccardini Bartolo Corti Bruno Cresco Angelo Fioret Mario Foschi Franco Foti Luigi Franchi Roberto Grippo Ugo Labriola Silvano Lodigiani Oreste Manca Enrico Mundo Antonio Olcese Vittorio Pellizzari Gianmario Ravaglia Gianni Romita Pier Luigi Salerno Gabriele Sangalli Carlo Sarti Adolfo Sinesio Giuseppe Vizzini Carlo Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli del disegno di legge n. 2337 è rinviato alla seduta antimeridiana di mercoledì prossimo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per quanto concerne il punto 2 all'ordine del giorno, comunico

che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis. Poichè sul decreto-legge n. 12 del 1985 la I Commissione si è espressa, nella seduta del 20 marzo, nel senso della legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, la deliberazione prevista all'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi» (approvato dal Senato) (2676).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per la risposta scritta ad una interrogazione.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Franco PIRO. Da tempo ho chiesto al ministro dei trasporti di rispondere alla mia interrogazione concernente il fatto che la tariffa per il trasporto in una carrozzina per handicappati dal treno al parcheggio dei taxi è pari, alla stazione di Roma-Termini, a 7.000 lire. Poiché non ho avuto risposta alle mie sollecitazioni in via breve, chiedo ufficialmente che si risponda a questa mia interrogazione.

PRESIDENTE. Lei ha pienamente ragione, onorevole Piro. La Presidenza solleciterà il ministro dei trasporti affinché al più presto risponda alla sua interrogazione.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 22 marzo 1985, alle 9,30:

- 1. Discussione del disegno di legge:
- S. 1151 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (approvato dal Senato). (2636).
- Relatori: Conte Carmelo e Fornasari.

(Relazione orale).

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985,

n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (2584).

— Relatore: Viscardi. (Relazione orale).

La seduta termina alle 19.40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
Dott. Mario Corso

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE Avv. Gian Franco Ciaurro

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 21,45.

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIV Commissione,

premesso che la legge n. 833 del 1978 unifica tutte le funzioni in materia di tutela ambientale, della salute dei luoghi di lavoro e di vita e degli interventi per la sicurezza antinfortunistica nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

considerato che l'applicazione della legge avrebbe richiesto l'adozione di un insieme di provvedimenti legislativi e di norme delegate in grado di assicurare uno sviluppo uniforme dei servizi su tutto il territorio nazionale e che, in particolare, risultano non adottati i provvedimenti previsti dagli articoli 4, 6, 24, 27 della legge n. 833 del 1978;

considerato che le norme di stato giuridico emanate dal Governo con il decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979 e le disposizioni contrattuali hanno palesemente penalizzato gli operatori della prevenzione già impegnati nell'ENPI, nella ANCC e negli ispettorati del lavoro e che, per questo motivo, oltre che per le pressioni cui sono stati sottoposti dai loro dirigenti, solo poche decine di ispettori del lavoro sono transitati nei ruoli delle unità sanitarie locali;

considerato inoltre che la istituzione di alcune decine di sezioni periferiche dell'ISPESL ha contribuito a sottrarre ai servizi delle USL molti operatori della prevenzione, che ad esse erano destinati ed ha, per di più, determinato sovrapposizioni di servizi a livello periferico e deleteri conflitti di competenza;

ritenuto che tali esposte inadempienze ed errori, oltre che costituire delle palesi, gravi violazioni della legge, hanno impoverito le caratteristiche unitarie del servizio sanitario nazionale, creando difficoltà alle regioni e alle USL nello svolgimento delle rispettive funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita:

considerate le proposte conclusive, contenute nella relazione svolta dalla « Commissione per le delegificazioni », istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dirette a riportare agli ispettorati l'attribuzione di importanti compiti relativi alle attività di prevenzione, esercitate dalle USL;

premesso che tali orientamenti comportano stravolgimenti profondi delle norme definite dalla legge 833 del 1978 e delle relative attribuzioni di competenza ai vari livelli;

valutato peraltro come le esperienze compiute nelle regioni in cui sono stati istituiti i servizi e realizzate le condizioni per un loro corretto funzionamento confermino la validità degli indirizzi stabiliti dalla legge 833 del 1978;

considerato che il mancato impegno del Governo in tema di sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita è confermato anche dalla scarsa attenzione per la legislazione comunitaria e dagli enormi ritardi con i quali vengono recepite importanti direttive in materia;

impegna il Governo

a) a porre in essere ogni atto di indirizzo e coordinamento in materia, in stretta coerenza con i principi e le norme della legge di riforma, a partire dagli strumenti della programmazione nazionale, che devono esaltare ed estendere la azione di prevenzione del servizio sanitario nazionale fornendo alle regioni strumenti idonei, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo normativo per programmare gli adempimenti necessari per la piena attivazione del servizio;

b) ad ispirare agli stessi principi e norme la sua iniziativa in sede di definizione di accordi e direttive della CEE

e a predisporre tempestivamente gli atti di recepimento delle direttive;

- c) ad assumere le necessarie iniziative per il coordinamento degli istituti centrali di ricerca e per razionalizzare e potenziare le relative strutture;
- d) ad evitare la dispersione delle competenze delle funzioni in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro ri-

servate allo Stato distribuite tra i più diversi dicasteri.

(7-00164) « Montanari Fornari, Pastore,
Palopoli, Tagliabue, Giovagnoli Sposetti, Gelli, Di
Giovanni, Amadei Ferretti,
Benevelli, Calonaci, Ceci
Bonifazi, Mainardi Fava,
Cherchi, Grassucci ».

. . .

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PALMINI LATTANZI, DIGNANI GRI-MALDI, DONAZZON, MARTELLOTTI, AMA-DEI FERRETTI, GUERRINI, PROVANTI-NI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che

la cartiera SEC di Tolentino è l'unica azienda in provincia di Macerata a cui da cinque anni sono state applicate le norme della legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;

la SEC è da tre anni in regime d'affitto:

le sue capacità produttive, sebbene con un numero relativamente limitato di addetti (60 fra diretti ed indotto), sono rilevanti come risulta dai seguenti dati: 1.400 quintali di carta da macero utilizzata ogni giorno; 180 quintali di olio combustibile utilizzato ogni giorno, 100-120 milioni di energia elettrica al mese;

un ulteriore e non ingente investimento potrebbe consentire alla cartiera di completare il ciclo produttivo fino alla realizzazione di cartone ondulato, rispondendo ad una domanda esistente in gran parte della costiera adriatica ed attualmente soddisfatta solamente con l'importazione del prodotto;

la situazione economica della zona di Tolentino presenta difficoltà serie e chiusura di aziende e non può permettersi ulteriori restringimenti della base occupazionale;

in vari incontri al Ministero (11 maggio 1984, 25 maggio 1984) erano state date assicurazioni per una celere procedura per la indizione dell'asta;

a tutt'oggi nulla, o assai poco, è stato realizzato di quanto concordato con il ministero stesso: questo ritardo ha indotto la società SEC ad annunciare la disdetta dell'affitto ed il licenziamento delle maestranze, con la conseguente cessazione di ogni attività produttiva -:

i motivi dei gravissimi ritardi nella indizione dell'asta;

quali iniziative si intendono adottare, anche tenendo conto del reale pericolo di smantellamento dei posti di lavoro;

in quali tempi, eventuali e necessarie iniziative saranno concretizzate. (5-01623)

PALMINI LATTANZI, MARTELLOTTI. DIGNANI GRIMALDI, AMADEI FERRET-TI, GUERRINI, IANNI E ALBORGHETTI — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che

da tempo sono state presentate una proposta di legge comunista sulla liberalizzazione dell'autostrada A-14 (utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo) ed una analoga proposta della regione Marche per dare soluzione al problema dell'alleggerimento del traffico sulla statale adriatica, divenuta ormai via di comunicazione urbana;

da anni si susseguono incidenti anche mortali:

le popolazioni e gli amministratori delle città costiere delle Marche denunciano l'estrema pericolosità del traffico sulla statale all'interno dei centri urbani ed i gravi danni di inquinamento atmosferico ed acustico che tale situazione comporta;

in un recente convegno sul problema promosso dalla amministrazione comunale di P. S. Elpidio e sostenuto dall'ANCI regionale si è ribadita l'urgenza di deviare il traffico sull'A-14 e si è costituito un comitato ampiamente rappresentativo (amministratori, ANCI, Regione, cittadini) per risolvere una situazione ormai intollerabile ed insostenibile:

il problema diventa ancor più esplosivo nel periodo estivo, trattandosi per lo più di comuni con una rilevante presenza turistica:

la regione Marche d'intesa con i comuni e le categorie interessate, da almeno quattro anni, fa obbligo per tutto il periodo estivo a tutti i mezzi pesanti di transitare sull'A-14, caricando i relativi oneri sui bilanci della regione e dei comuni -:

la durata della concessione;

il costo per l'eventuale riscatto anticipato, anche per tratte, nel percorso Rimini-San Salvo;

il costo del rimborso per il traffico sull'A-14, sia di autovetture che pesante;

quali misure intende adottare per risolvere un tale e serio problema.

(5-01624)

BARACETTI, MARTELLOTTI E PAL-MIERI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

quali sono le ragioni per cui i marescialli dell'Aeronautica militare Tuzzi e Zezza – dopo essere stati assolti in sede istruttoria « per non avere commesso il fatto » dal tribunale militare di Padova – sono stati riassunti in servizio con destinazione di sede e di incarico non adeguato alla loro qualifica;

se non ritiene di ritornare sulla decisione assunta anche per evitare che essa, poiché adottata soltanto nei confronti di due sottufficiali del gruppo di militari coinvolto nel « caso » di Mestre, assuma un carattere discriminatorio e punitivo.

(5-01625)

CERQUETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che

da notizie rese ufficiali all'estero, l'Italia risulta partecipare al programma per la fregata NATO degli anni '90, senza che il Governo abbia illustrato al Parlamento gli scopi ed i termini della partecipazione nazionale,

nel programma è incluso lo sviluppo di un nuovo elicottero navale EN 90 di cui mai, in precedenza, era stata data notizia -:

gli scopi e i termini della partecipazione italiana al programma per la fregata NATO anni '90 e per l'elicottero EN 90. (5-01626)

CERQUETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che il 15 gennaio 1985 l'amministrazione della difesa ha formalizzato l'approvazione di un contratto per l'acquisto di 38 equipaggiamenti per la semina di mine da elicottero –:

se ritiene che l'adozione di tali equipaggiamenti sia in armonia coi recenti accordi di Ginevra che pongono restrizioni alla semina di campi minati da elicotteri, da aerei e con artiglierie;

se sono previsti mutamenti nella configurazione delle mine seminabili da lontano (per esempio attraverso meccanismi di autodisattivazione) così che siano raggiunti gli obiettivi concordati nella predetta conferenza di Ginevra. (5-01627)

BOCCHI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere:

se sia a conoscenza e se corrisponde al vero che siano intercorse intese tra l'ufficio centrale per i beni librari del Ministero e l'università di Gerusalemme per il trasferimento, a scopo espositivo di ben 49 manoscritti di particolare pregio e interesse culturale di proprietà della biblioteca Palatina di Parma che dovrebbe figurare in una mostra presso l'università di Gerusalemme dal 15 aprile al 15 maggio prossimi;

se sia a conoscenza del fatto che il luogo scelto per l'esposizione neppure di-

spone di impianti antifurto e antincendio e che la vigilanza sarebbe affidata ai militari dell'esercito israeliano, con evidenti rischi di coinvolgimento dei preziosi cimeli in azioni belliche, tutt'altro che improbabili, anche alla luce della recente ripresa degli atti di guerriglia nel Medio Oriente;

se non ritenga sufficiente, ai fini degli scambi culturali con Israele, la già avvenuta messa a disposizione di quello Stato di tutti i microfilm delle opere ebraiche conservate a Parma e se non ritenga per contro doveroso raccogliere il parere della città di Parma e della regione Emilia-Romagna rispetto ad una iniziativa che oggettivamente mette a repentaglio l'integrità di un patrimonio culturale quale il fondo De Rossi della biblioteca Palatina, che per consistenza, organicità e pregio testuale, paleografico e codicologico è universalmente riconosciuto come la più importante raccolta ebraica conservata nel mondo:

se sia stata interpellata in proposito la soprintendenza per i beni librari e documentari della regione Emilia-Romagna, quale organo preposto alla tutela e ufficio per l'esportazione del materiale bibliografico raro e di pregio conservato nel territorio regionale, e se non ritenga vincolante il parere di questo ufficio ai fini del permesso di esportazione. (5-01628)

CODRIGNANI, GIOVAGNOLI SPOSET-TI, MONTANARI FORNARI E MAINARDI FAVA. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere

se non intenda provvedere affinché nella pubblicità e nelle istruzioni dei me dicinali le indicazioni relative all'uso dei farmaci non comprendano dizioni offensive dell'immagine e della dignità della donna, quali quelle che collegano il fatto me struale e le patologie ginecologiche con presunti « stati di emotività » (che, per esempio la ditta Pierrel indica testualmente nel pubblicizzare il Valeromill) che

non configurano neppure una formulazione scientificamente corretta. (5-01629)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUER-RINI, MARTELLOTTI, PALMIERI, SPATA-RO E ZANINI. — Al Ministro della difesa. Per sapere – premesso che dopo le decisioni assunte a Montebello, entro la fine del presente mese di marzo il generale Bernard Rogers dovrà presentare una proposta complessiva di riorganizzazione e di rischieramento delle 4.600 testate nucleari da far stazionare in Europa entro il 1988 —:

quale sia l'opinione del Governo circa la decisione di ridurre di numero e di modernizzare le testate nucleari, in una con i rispettivi mezzi vettori, presa a Montebello:

quali siano state le proposte italiane in fatto di riorganizzazione e di eventuale rischieramento delle armi che sono presenti in Italia in unità alleate e in unità italiane, con il sistema della doppia chiave:

quali siano le opinioni del Governo italiano sulla proposta del Governo olandese, per utilizzare cioè la decisione di Montebello al fine di eliminare o di ridurre drasticamente le armi nucleari a breve raggio;

se intende informare il Parlamento sui ruoli nucleari che la proposta del generale Rogers, ricordata in premessa, chiederà di assegnare alle unità nazionali ed alleate, designate a svolgere missioni nucleari, e che sono dislocate in Italia.

(5-01630)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUERRINI, MARTELLOTTI, PALMIERI, SPATARO E ZANINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che entro la fine del mese di marzo il generale Rogers dovrà presentare lo « schema concettuale » relativo: a) alle priorità necessarie per selezionare i miglioramenti necessari per

rafforzare la difesa convenzionale del quale sia l'Europa; b) alla compatibilità delle precedenti con altre priorità, che discendono dalla necessità di acquistare i mezzi per dare corpo alla dottrina FOFA -:

quale sia stato il contributo italiano alla discussione di cui in premessa;

quale sia l'opinione del Governo su quelle materie;

se intende riferire al Parlamento circa le proposte del generale Rogers e circa gli impegni che il Governo italiano assumerà in proposito negli organi della Alleanza. (5-01631)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

REGGIANI E MASSARI. — Al Presiden te del Consiglio dei ministri. — Per sa pere – premesso che

dopo più di due mesi le parti contrattuali del settore editoriale e giornalistico non hanno ancora trovato un accordo;

tale stato di cose impedisce una corretta e continua informazione al paese, proprio in un momento di grandi impegni politici;

in questo contesto vanno inseriti, per quanto riguarda l'informazione radiofonica e televisiva, anche il mancato rinnovo del Consiglio d'amministrazione della RAI e il ritardo della approvazione della legge di riforma per l'emittenza pubblica e privata —:

quali misure intenda prendere urgen temente per risolvere tali problemi, anche in considerazione delle competenze che sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla legge n. 416 del 1981. (4-08781)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non ritenga che l'ordinanza ministeriale relativa al concorso magistrale presenti all'articolo 5, soprattutto laddove si fa riferimento ai documenti (non allegati alla domanda di ammissione) attestanti titoli relativi alla riserva dei posti, aspetti di dubbia chiarezza espositiva;

se non ritenga che siffatta scarsamente chiara dizione possa ingenerare il dubbio che ciò sia un modo per consentire la partecipazione al concorso di chi potrebbe non possedere i richiesti titoli;

se non ritenga di dover emanare disposizioni esplicative dell'ordinanza ministeriale al fine di evitare che, nel rispetto del diritto di chi è in possesso dei previsti titoli, possano determinarsi, nei docenti interessati, legittime perplessità in ordine ad una materia che, anche sulla base di non pochi precedenti, si presta a tutta una serie di equivoci interpretativi. (4-08782)

ALOI, TREMAGLIA E PARLATO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di particolare difficoltà in cui si trova il per sonale docente dell'istituto di cultura di Caracas, dal momento che ai docenti in questione non vengono applicate le norme relative allo stato giuridico, mentre l'orario di lavoro, cui gli stessi sono tenuti, comprende 24 ore di insegnamento e 12 di ufficio con gli incarichi più disparati.

A ciò si aggiunge: disparità di trattamento per le giornate di riposo; non concessione della festività di Pasqua; svolgimento delle lezioni all'aperto in presenza di pubblico e senza un numero limitato di alunni per classe; violazione della libertà di insegnamento con revisione insindacabile degli elaborati da parte della direttrice e del suo collaboratore, il quale non ha avuto dal Ministero nessuna prerogativa di ispezione; apertura dell'Istituto fino alle ore 21 senza garanzie per la sicurezza personale, essendo l'istituto medesimo situato in luogo isolato; mancato riconoscimento agli insegnanti delle esigenze di famiglia per i figli in tenera età; mancata corresponsione dell'assegno di sede: mancata tutela dell'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente protetto.

Si chiede altresì di sapere se non ri tengano di dover intervenire in ordine a ciascuna delle suddette gravi carenze precisando quali iniziative risolutive, in concreto, intendano adottare al riguardo, consentendo così che il personale docente dell'istituto di cultura di Caracas possa vedere ripristinati i propri fondamentali diritti. (4-08783)

NICOTRA. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere - premesso che

i livelli occupazionali dello stabilimento ISFA di Catania (Industria siciliana fiammiferi) hanno subìto e continuano a subire una costante e preoccupante diminuzione, a causa della iniquità della ripartizione delle commesse per la produzione dei fiammiferi tra le diverse industrie del settore a livello nazionale:

tale stato di cose penalizza fortemente una tra le più significative aziende siciliane operanti nel settore sopra richiamato -:

quali iniziative immediate intenda predisporre per raggiungere l'obiettivo della equità della distribuzione delle commesse nell'ambito del territorio nazionale (che, oggi più che mai rappresenta la condizione indispensabile per le stesse prospettive dell'ISFA di Catania) e soprattutto per evitare l'ulteriore calo dell'occupazione esistente. (4-08784)

FILIPPINI E GUALANDI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere – premesso che i signori Marcogliano Felice e Provenzano Adriano sono stati inopinatamente assegnati al regime di sorveglianza speciale nel comune di Rimini, sollevando le preoccupazioni e le proteste della cittadinanza –:

i motivi per cui è stata violata la legge n. 646 del 1982, che all'articolo 10 prescrive che il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

quale azione di prevenzione si può ipotizzare, inserendo soggetti sospetti in aree turistiche e di forte insediamento:

quali misure immediate intendano prendere per ridare tranquillità piena alla cittadinanza riminese;

se siano allo studio – facendo peraltro seguito a precedenti impegni presi – iniziative legislative dirette alla modifica della legge sul soggiorno obbligato che potrebbero affiancarsi alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra cui quella presentata dal gruppo comunista.

(4-08785)

PICANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere – premesso che

in data 20 dicembre 1984 il consiglio regionale del Lazio deliberava di esprimere parere favorevole in merito alla proposta del provveditore agli studi di Frosinone di istituire nuove specializzazioni in termotecnica e telecomunicazioni presso l'istituto tecnico industriale di Pontecorvo:

il consiglio d'istituto deliberava in data 24 gennaio 1985 di chiedere al ministro della pubblica istruzione di istituire con assoluta indifferibilità la specializzazione in telecomunicazioni, essendo la più idonea a recepire le istanze della popolazione scolastica del distretto di appartenenza -:

quali provvedimenti intenda adottare per consentire che i richiesti corsi in telecomunicazioni abbiano inizio fin dal prossimo anno accademico. (4-08786)

GATTI e TREBBI ALOARDI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere – considerato la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie dell'intero ufficio postale di Busto Arsizio (Varese), e poiché a tutti i livelli provinciali dell'amministrazione postale, si riconosce che l'ampliamento e la funzionalità dell'attuale edificio centrale delle poste è ormai un fatto ineludibile, sia per garantire la qualità e la efficienza del servizio, sia per migliorare la condizione e la produttività dei lavoratori dipendenti;

che da tempo l'amministrazione comunale ha messo a disposizione alcuni locali adiacenti all'attuale sede, al fine di

produrre un decongestionamento di taluni servizi -:

quali sono gli impedimenti che non consentono di risolvere almeno in parte i disservizi più preoccupanti che comportano disguidi e carenze funzionali tali da provocare disagi e scontento fra gli utenti. (4-08787)

ORSINI GIANFRANCO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere – premesso che:

la società Alitalia del gruppo IRI sembra stia per assumere un capo servizio organizzazione proveniente da altra azienda IRI:

detta società sta attuando una politica di contenimento degli oneri per il personale facilitando gli esodi anticipati;

la 'società in parola pone particolare cura alla formazione del proprio personale e che questo fatto dovrebbe consentire di poter reperire tra i propri quadri i candidati idonei a ricoprire posizioni di livello quale quella in questione, rimasta oltretutto, scoperta per svariati anni -:

se tale iniziativa rientri in un disegno generale di interscambio tra le aziende IRI e in tal caso quali siano le relative linee guida;

se invece ciò non fosse, per quale motivo la società Alitalia non abbia va lutato opportuno ricoprire la posizione con propri quadri, notoriamente tra i più preparati professionalmente, anche in relazione agli effetti destabilizzanti che una simile iniziativa, se non supportata da chiari indirizzi, potrebbe causare nel si stema gestionale dell'azienda. (4-08788)

SCARAMUCCI GUAITINI, LEVI BAL-DINI, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FILIPPINI, MIGLIASSO, BIANCHI BE-RETTA, CAPECCHI PALLINI, CODRIGNA-NI, AMADEI FERRETTI, BADESI POL-VERINI, BELARDI MERLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI. CALVANESE, CECI BONIFAZI, COCCO, COMINATO, FAGNI, FRANCESE, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, PEDRAZZI CIPOLLA, TREBBI ALOARDI, BALBO CECCARELLI, UMIDI SALA E GUALANDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — considerato —

l'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali;

che le rilevazioni statistiche degli eletti, elaborate a tutt'oggi, sia a livello ministeriale sia, in particolare dall'ISTAT, non prevedono l'indicazione dell'appartenenza per sesso e per qualifica, età, provenienza, ecc.

che questo aspetto visulta essere del tutto inspiegabile e quanto meno singolare:

che comunque crescente è la presenza delle donne candidate -:

se non intenda disporre a che le statistiche ufficiali introducano nella logica paritaria e di una corretta e completa informazione ai cittadini, il criterio della indicazione del sesso di appartenenza di tutti gli eletti, e se non reputi necessario adoperarsi a che analogo indirizzo venga assunto dall'ISTAT. (4-08789)

RODOTA. — Ai Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici, dei beni culturali e della sanità. — Per sapere – premesso che l'ENEL continua a riversare ceneri nella discarica sita nel comune di Podenzana; tale discarica costituisce una grave fonte di inquinamento per i fiumi Vara e Magra, oltre a danneggiare le coltivazioni circostanti; essa è situata in prossimità dell'antica pieve di San Michele, in una zona di interesse storico e paesaggistico; una

interrogazione sui problemi posti da tale discarica, presentata il 4 maggio 1984 non ha ancora avuto risposta –:

se intendono prendere provvedimenti affinché l'ENEL cessi di utilizzare la discarica suindicata e vengano messe in atto opere di contenimento che impediscano alle ceneri ivi accumulate di raggiungere il fiume Vara. (4-08790)

FIORI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che

la legge 3 agosto 1977, n. 513 ha dettato nuove norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con effetto dal 1° ottobre 1977;

l'articolo 22, ultimo comma, di detta legge ha altresì disposto che, qualora l'assegnatario superi i limiti di reddito fissati dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, il canone (cosiddetto « canone sociale ») viene provvisoriamente raddoppiato e la locazione verrà regolata dalle norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani a partire dalla loro entrata in vigore;

la legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta legge sull'equo canone), ha escluso dal proprio ambito di applicazione, all'articolo 26, le locazioni attinenti all'edilizia pubblica, implicitamente abrogando ogni norma precedente in contrasto con essa;

l'Istituto autonomo case popolari di Roma, invece, senza tener conto del suesposto quadro normativo, a partire dal giugno 1980 (ma con effetto risalente al 1° agosto 1978), ha imposto l'equo canone a tutti gli assegnatari che risultavano aver superato i limiti di reddito di cui sopra, dando per di più, della legge numero 392 del 1978, un'applicazione particolarmente vessatoria (applicazione dell'equo canone dal 1° agosto 1978 e non dal 1° novembre 1978, ed in base a redditi, per il 1977, di lire 7.200.000 e non

già di lire 8.000.000; applicazione immediata dell'equo canone nella misura intera e non già con la gradualità prescritta dall'articolo 62; tipologia A/3 in luogo di A/4; zona fra centro e periferia, in luogo di zona periferica secondo quanto disposto dalla giunta comunale; imposizione di quote esose per servizi, spesso mai resi, senza fornire alcuna pur doverosa documentazione delle spese sostenute; ecc.);

contro tale atteggiamento gli inquilini di Valle Aurelia, costituitisi in associazione, hanno tentato per anni di ottenere dall'istituto, in via bonaria, un qualche ripensamento, corrispondendo, nel frattempo, il canone da essi ritenuto conforme a legge e quote per servizi, in acconto, più aderenti a quelli che erano i correnti prezzi di mercato (per termosifone, acqua ecc.) od in relazione a quelli effettivamente resi dall'istituto;

risultato vano ogni tentativo, nel giugno del 1984 hanno proposto alla pretura civile di Roma, ricorso collettivo ex articolo 44, legge n. 392 del 1978 per la determinazione del canone ma all'udienza del 15 ottobre 1984, fissata presso la seconda sezione civile per l'esperimento del tentativo di conciliazione, l'IACP non si è presentato;

altri due gruppi di assegnatari di Valle Aurelia, secondo le loro distinte situazioni soggettive, hanno proposto altro giudizio collettivo contro l'IACP (la prima udienza è fissata per il 1° aprile 1985) avanti al tribunale civile di Roma, per il riscatto dell'alloggio ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge n. 513 del 1977 c con effetto dal 1977, o quanto meno per il risarcimento dei danni loro derivati, al riguardo, in conseguenza di pregresse inadempienze dell'istituto;

per tutta risposta l'IACP di Roma ha notificato agli assegnatari suddetti l'intimazione di sfratto per morosità e citazione in giudizio per la convalida. Intimazione di sfratto, si badi bene, proposta non già per una morosità reale, ma per una morosità « supposta ed eventuale », basata su di una interpretazione di parte

della normativa sopra indicata, senza attendere, come sarebbe stato quanto meno doveroso, la pronuncia del giudice adito;

la suddetta « morosità » è stata, dall'istituto, gonfiata (vengono richieste cifre varianti fra gli otto e i tredici milioni, come se gli assegnatari, nel contestato periodo agosto 1978 - novembre 1984 non avessero versato pressoché nulla) e senza tener conto, ad esempio, che numerosi assegnatari, anche nell'ipotesi che la decisione del giudice dovesse essere per l'applicabilità dell'equo canone agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in alcuni degli anni controversi hanno fruito di un reddito rientrante nei limiti richiesti per l'applicazione del canone sociale e, quindi, sarebbero comunque debitori per somme notevolmente inferiori a quelle indicate dall'istituto medesimo -:

quali iniziative intenda prendere con urgenza affinché l'IACP di Roma sospenda ogni azione fino a che non sia intervenuta una decisione del giudice adito dagli assegnatari sulla legittimità dell'applicazione dell'equo canone. (4-08791)

CALAMIDA, BASSANINI, SPAGNOLI, SERAFINI, CRUCIANELLI, RONCHI, TA-MINO, GIOVANNINI, BALBO CECCA-RELLI E CRIVELLINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – premesso che:

la regione Valle d'Aosta e l'ITAL-STAT spa, hanno costituito una società (la RAV spa), per la costruzione di una autostrada da Sarre (Aosta) al tunnel del monte Bianco;

la RAV spa intenderebbe avvalersi dell'articolo 5 della legge n. 531 per richiedere la copertura da parte dello Stato del 65 per cento della spesa;

secondo le progettazioni di massima, commissionate dalla stessa RAV spa, il costo prevedibile dell'opera ammonterebbe ad oltre 1.000 miliardi per i 35 chilometri da Sarre a Courmayeur (sono in-

fatti previsti ben 20 chilometri di gallerie a doppia canna e 4 chilometri di viadotti);

sono crescenti in Valle d'Aosta i dissensi e le opposizioni nei confronti di un'opera che determinerebbe gravi danni ambientali in una fra le più belle vallate alpine -:

se la RAV spa ha già avanzato formale domanda per ottenere un cospicuo finanziamento statale sulla base della legge n. 531;

quali studi sono stati condotti per valutare i costi reali del progetto autostradale Sarre-Courmayeur ed il suo impatto ambientale;

quali sono gli orientamenti del Governo nei confronti del citato collegamento autostradale. (4-08792)

PELLEGATTA. — Al Ministro della di fesa. — Per sapere quale corso è stato dato o si intenda dare alla domanda del militare Dario Trotti nato a Busto Arsizio il 14 giugno 1964, residente a Castellanza in via del Maggiolo, in servizio al Quartier generale comando 1ª Regione aerea Milano, intesa ad ottenere il congedo anticipato. La richiesta è stata motivata da un grave lutto del giovane militare che, in data 9 novembre 1984, ha perso il padre Angelo ed essendo figlio unico, rappresenta ora il solo sostegno ed aiuto per la madre Franca Pozzi casalinga (richiesta presentata in data 5 dicembre 1984).

(4-08793)

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giovanni Rogora nato a Busto Arsizio il 14 gennaio 1941 e residente a Magnago (Milano) in via De Amicis, 11. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis, la ri-

chiesta è stata effettuata in data 27 ottobre 1981, posizione CPDEL n. 2573713; il Rogora è in attesa del relativo decreto. (4-08794)

CHERCHI, COCCO, MACCIOTTA, MA-CIS E BIRARDI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere –

premesso che in più sedi sono stati prospettati dubbi sulla stabilità delle formazioni rocciose sovrastanti l'abitato di Masua, frazione di Iglesias (CA) -:

quali indagini siano state predisposte per accertare la esistenza di situazioni di pericolo;

quali conclusioni siano state ricavate dalle stesse indagini e quali provvedimenti appaiano eventualmente necessari per salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose. (4-08795)

CHERCHI, BIRARDI, COCCO, MACCIOTTA E MACIS. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che in data 17 marzo 1985 un'autobotte carica di prodotti altamente inquinanti, nell'attraversare, in un guado di fortuna, il fiume Flumendosa (Cagliari) si è rovesciata, determinando una grave situazione di pericolo di inquinamento dello stesso fiume —:

quali indagini ha effettuato sul fatto segnalato e quali iniziative ha adottato, anche di concerto con le altre autorità interessate, per eliminare le cause che da tempo intollerabilmente lungo, costringono i mezzi pesanti ad attraversare il Flumendosa su un guado anziché su un normale ponte. (4-08796)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere – premesso che

la legge finanziaria ha ridotto il finanziamento del CNR e che con le disponibilità non si riesce a mantenere i programmi avviati e che il contingentamento delle esportazioni dei componenti strategici messo in atto dagli USA verso l'Europa garantisce la priorità della ripresa dell'industria elettronica americana su quella europea;

in effetti oggi la disponibilità della componentistica è solo all'estero (negli USA ad esempio nel caso dei tubi trasmittenti da terra) e che il perdurare di tale situazione di disparità nella disponibilità dei componenti rende dipendente la industria elettronica italiana da quella estera e non le permette il respiro sufficiente per una piena e paritaria concorrenzialità sui mercati esteri;

nel settore in particolare dei tubi trasmittenti l'industria giapponese ha risolto in proprio il problema della disponibilità dei componenti prima di installare il primo sistema ad onde millimetriche che il piano ITALSTAT copia con un ritardo di dieci anni;

l'industria USA dispone di tale componentistica studiata magari per applicazioni militari, pur non avendo un piano di comunicazioni civili -:

quali iniziative ritiene adottare perché un nuovo piano nazionale della componentistica sia di terra che di bordo sia accoppiato a quello attuale così da rendere l'industria italiana indipendente e autonoma;

relativamente alla realizzazione della unità ricevente outdor di cui alla risposta n. 186/5 del 16 gennaio 1985 per televisione diretta da satellite, essendo state utilizzate delle somme dell'ordine di alcuni miliardi, quali fallout industriali sono previsti e presso quali industrie italiane anche per sfatare le informazioni che non esista nel settore ricaduta alcuna;

i contenuti del progetto finalizzato che comporta la spesa di 126 miliardi in 5 anni ed è strutturato nei seguenti sottoprogetti: 1) microstrutture VLSI; 2) materiali e dispositivi per microonde e per opto-elettronici; 3) dispositivi di potenza e

semi-conduttori; 4) sensori; 5) affidabilità e diagnostica;

se non ritenga integrarlo, in base alle necessità dell'industria aeronautica e delle forze armate, prevedendo delle ricerche sugli intensificatori di immagine e sui sensori passivi già acquistati in grande quantità dagli USA, ed infine se la percentuale di legge per il Mezzogiorno sarà rispettata su indicazioni del Ministero in base alla preparazione degli affidamenti. (4-08797)

EBNER. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere – premesso:

che da qualche tempo sono state soppresse le fermate ad Ora e a Chiusa (Bolzano) del treno « Alpen Express », cioè dei treni n. 280 e 281, causando notevoli difficoltà alla popolazione ed ai turisti;

che le autorità locali sono molto agitate per questo fatto, sia nell'interesse delle popolazioni, sia per quanto riguarda il turismo, una delle fonti maggiori di lavoro per quelle zone, cioè per i comuni limitrofi e la val Gardena per la fermata di Chiusa, e i comuni limitrofi per la fermata di Ora –

quali provvedimenti intenda urgentemente prendere affinché le fermate in oggetto vengano al più presto ripristinate. (4-08798)

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione del signor Tarzaga Antonio nato a Borgo Val di Taro il 18 agosto 1915 e ivi residente in via Groppare; si precisa che la Corte dei conti in data 22 gennaio 1971 ha comunicato all'interessato che il suo ricorso è stato iscritto a ruolo e precisamente al Ruolo generale relativo alle « Pensioni di guerra » con il numero 811773. Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-08799)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica relativo ai nuovi programmi didattici per la scuola elementare prevede l'inserimento di nuovi insegnamenti quali la lingua straniera, gli studi sociali, l'educazione al suono ed alla musica, l'educazione all'immagine, l'educazione motoria, la matematica, che possono annoverarsi fra le novità più rilevanti e significative dei nuovi programmi finalizzati al superamento delle discontinuità e delle crisi didattiche fra scuola primaria e secondaria di primo grado;

nei nuovi programmi non è specificato a chi sarà affidato l'insegnamento di tali discipline;

nel corso del terzo convegno regionale di pedagogia svoltosi recentemente a Palermo organizzato dalla Associazione pedagogica italiana, è emerso che tali discipline debbano essere affidate a personale dotato di specifiche competenze, cioè diplomato del Conservatorio, dell'ISEF o laureato —:

quali iniziative intende assumere per organizzare corsi di pedagogia per preparare i laureati in lingue, in matematica, i diplomati dell'ISEF e del Conservatorio di musica alla particolare problematica dell'insegnamento ai bambini della scuola elementare, al fine di poter avviare nel migliore dei modi il nuovo corso.

(4-08800)

BOSCO BRUNO, PUJIA E NAPOLI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere – premesso che:

per effetto di una errata interpretazione delle norme contenute nella legge n. 261 del 6 aprile 1933 il pretore di Salerno ha disposto il sequestro della « cagliata » di provenienza estera utilizzata per la produzione di latticini vari;

tale sequestro già avviato in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia penalizza gli operatori del settore nel Mezzogiorno ove scarsa è la produzione del latte anche per la applicazione della normativa CEE di non incremento degli allevamenti di bovini, ovini e caprini da latte;

questa circostanza porta alla chiusura di numerosissime attività produttive lattiero-casearie con gravissime ripercussioni sulla già debole situazione occupazionale, sul differenziale produttivo nordsud e sull'ulteriore squilibrio commerciale tra le varie aree del paese;

la norma su cui si fonda il provvedimento di sequestro, vecchia di oltre 50 anni, non può avere interpretazione così distruttiva per come ampiamente dimostrato da precisi parere espressi dall'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi e da esperti della facoltà di agraria dell'università di Milano;

conseguentemente la cagliata deve essere considerata come prodotto tecnicamente intermedio tra il latte ed i latticini e che le attrezzature e tecnologie moderne consentono la conservazione ed il trasporto della stessa per molto tempo e per lunghe distanze cosa che non può avvenire per il latte -:

quali iniziative, nell'ambito della propria competenza, anche di ordine legislativo abbiano allo studio per eliminare definitivamente le incertezze interpretative delle norme vigenti. (4-08801)

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che:

gli atti concernenti il ricorso numero 708618 presentato dal signor Cerri Ernesto, nato il 9 aprile 1922 – residente a Borghetto Lodigiano (Milano) per pensione di guerra – recentemente definito – sono stati restituiti dalla Corte dei conti (Segreteria sezione speciale per le pensioni di guerra) al Ministero del tesoro – Direzione generale pensioni di guerra con elenco n. 653;

il ricorso presentato nel dicembre 1966 è stato accolto positivamente -:

quali iniziative intende prendere per sollecitare l'istruttoria e per un definitivo riconoscimento e pagamento di quanto è previsto al signor Cerri Ernesto.

(4-08802)

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere – premesso che:

in data 18 settembre 1984 la Dire zione generale delle pensioni di guerra ha scritto alla signora Tancredi Antonietta – vedova Salvatore Materazzo – per avvertirla che occorreva produrre altra documentazione per dare corso al suo ricorso;

che la pratica di pensione di guerra, indiretta, è stata iscritta con posizione n. 2666631/4 ed ora si trova presso la Corte dei conti con n. 682366, in attesa di un pronunciamento -:

quali iniziative intenda prendere per sollecitare l'istruttoria ai fini di una definitiva soluzione del ricorso. (4-08803)

PAZZAGLIA. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno. — Per conoscere – premesso che

sulla sede stradale del viadotto sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera (in provincia di Cagliari), si è aperta una grossa buca di circa un metro di diametro;

la conseguente chiusura al traffico pesante del ponte sulla statale 125 ha causato il totale isolamento dell'Ogliastra e dei paesi del Sarrabus, in particolare Villaputzu e la borgata di Quirra, con perdite economiche quantificate in due miliardi di lire per la prima settimana;

i disagi per i viaggiatori sono sempre maggiori ed i passeggeri dei *pullman* sono costretti ad attraversare il ponte a piedi trasportando i bagagli;

i prezzi degli alimentari e della frutta hanno subito un sensibile aumento dovuto alla difficoltà dei trasporti -:

quali iniziative intendano adottare affinché vengano opportunamente garantite le procedure d'urgenza per dar corso ai lavori e se non ritengano necessario ed urgente che venga effettuato un accurato sopralluogo lungo tutto il viadotto per sapere se l'opera è stabile e per porre fine ai malumori delle popolazioni interessate ed ai disagi delle categorie produttive – soprattutto dei commercianti – penalizzate dai prezzi maggiorati del trasporto delle merci. (4-08804)

MACERATINI, TRANTINO E MACALU-SO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che:

sono stati eseguiti imponenti lavori di sistemazione del palazzo di giustizia di Trento, con la installazione di sofisticate apparecchiature di sicurezza, la sostituzione della pavimentazione e con l'acquisto di importanti quantitativi di mobili ed arredi di vario tipo;

nell'ambito di tali lavori, la vecchia aula delle udienze penali del tribunale è stata trasformata in uffici e la nuova aula è stata realizzata sul piano dove ha sede la pretura in un locale angusto e disagevole;

altri importanti acquisti di mobili e arredi, per ingenti somme, sono stati effettuati per il tribunale di Rovereto -:

se per la ristrutturazione degli immobili sono state rilasciate regolari concessioni edilizie;

quali procedure sono state avviate per scegliere le imprese di costruzione;

l'indicazione dell'elenco dei mobili e arredi sostituiti e stralciati dagli inventari;

quale destinazione è stata riservata ai mobili accantonati;

se sono stati ceduti a terzi, nel qual caso a quali condizioni;

quali procedure sono state attivate per la scelta delle ditte fornitrici di mobili e arredi;

l'elenco delle ditte fornitrici dei mobili e arredi e l'elenco dei beni forniti:

chi ha sostenuto le spese per i lavori di muratura e per l'acquisto dei mobili e arredi;

quanto ammontano le spese per le opere muratorie e per la fornitura di mobili e arredi;

se per l'acquisto dei mobili e arredi e per i lavori di muratura sono state osservate le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575, modificata con legge 13 settembre 1982, n. 646, obbligatorie per gli enti pubblici (legge antimafia);

se la Guardia di finanza ha effettuato controlli di istituto sulla contabilità delle ditte in parola;

se nei confronti dei lavoratori impiegati nelle opere di ristrutturazione, di cui si chiede l'elenco, le ditte appaltatrici hanno rispettato gli accordi di categoria;

se il locale ispettorato del lavoro ha effettuato controlli sulla manodopera impiegata e se vi sono rapporti giudiziari in merito. (4-08805)

BIANCHI BERETTA, PISANI, FAGNI, MINOZZI, FERRI E BOSI MARAMOTTI.

— Al Ministro della pubblica istruzione.

- Per sapere - premesso che

per il giorno 8 marzo 1985 era stata organizzata dalla CGIL-scuola di Sassari una assemblea dei docenti sui nuovi programmi delle scuole elementari con la partecipazione di un componente della commissione ministeriale che partecipò alla loro elaborazione;

questo argomento è materia che, di diritto, può essere oggetto di riflessione e discussione del personale docente e delle sue organizzazioni sindacali;

che il provveditore agli studi di Sassari invece ha, di fatto, bloccato e impedito la riunione inviando un fonogramma in cui tra l'altro afferma « non est possibile autorizzare assemblea in questione in quanto argomento citato non costituisce materia di interesse sindacale... » —:

quali iniziative intende intraprendere affinché i provvedimenti dei provveditori abbiano serio fondamento e non siano discrezionali e quindi discriminatori, così come si configura chiaramente quello assunto dal provveditore agli studi di Sassari;

quali disposizioni intende adottare perchè siano garantite nelle scuole dello Stato le libertà sindacali che riguardano non solo le rivendicazioni, ma anche l'informazione. (4-08806)

SAVIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere – premesso che:

la legge n. 830 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha delegato il Governo ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa un nuovo testo unico delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, in sostituzione di quello attualmente in vigore e risalente al 1955;

l'emanazione di tale testo unico è indispensabile:

- 1) per coordinare la materia nonché gli interventi degli organi a ciò preposti e cioè ISPEL, USL e presidi multizonali i quali al momento agiscono in modo differente da regione a regione;
- 2) per l'omologazione dei macchinari e degli impianti ai fini della sicurezza;
- 3) per fissare i limiti prossimi di tollerabilità delle sostanze nocive negli ambienti di lavoro -:
- a che punto sia la redazione del testo unico in questione e quando si prevede la relativa emanazione, vivamente attesa dal mondo imprenditoriale ed operaio. (4-08807)

PAZZAGLIA. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere

se sia a conoscenza del rischio, che corrono le industrie sarde che trasformano il pomodoro, di dover restare bloccate in estate per mancanza di prodotto. E ciò in quanto nonostante una quota della produzione trasformabile, prevista in 800-900 mila quintali, alla Sardegna si intenderebbe riservare la copertura dell'aiuto comunitario consistente nella garanzia di un prezzo minimo per gli agricoltori, a soli 325.000 quintali;

se pertanto non ritenga, anche ad evitare gravi danni agli agricoltori sardi, di modificare l'aliquota del prodotto con prezzo minimo garantito. (4-08808)

SAVIO. — Ai Ministri degli affari esteri e della sanità. — Per conoscere i motivi per i quali i regolamenti emanati dalla CEE in materia di igiene e sicurezza del lavoro siano recepiti dal nostro ordinamento giuridico al limite della data fissata per la loro entrata in vigore in tutto il territorio della Comunità, creando delle grosse difficoltà per le aziende interessate, le quali devono adeguarsi in fretta ad essi, spesso con dannose conseguenze, tenuto conto della delicatezza del loro contenuto. (4-08809)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere – premesso che

l'Istituto ICRAP ha fra le sue finalità la ricerca scientifica, tecnologica ed applicata al settore della pesca marittima;

con la nomina del presidente, lo ICRAP ha iniziato la sua attività da circa sei mesi -:

se, ed in quali termini, l'istituto ha svolto fin oggi attività pertinenti il suo fine istituzionale;

se, nella fase di avviamento, il presidente dell'istituto abbia riscontrato ostacoli e difficoltà provenienti dalla disciplina vigente;

se l'organico dell'istituto postuli un ampliamento del personale, anche per la fase di avviamento. (4-08810)

GIADRESCO, MACIS, BIRARDI, CHER-CHI, COCCO E MACCIOTTA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere –

se sia a conoscenza del fatto che le autorità di Norimberga – con decisione del 14 febbraio scorso – hanno manifestato l'intenzione di respingere la richiesta del « permesso di soggiorno illimitato » al nostro connazionale Adolfo Ghiani, adducendo il seguente motivo: « vi sono riserve giuridiche in materia di sicurezza. Dal 1974 lei è iscritto alla Filef, sezione di Norimberga e svolge funzioni di primo piano. Questa organizzazione è considerata come un'organizzazione diretta dal PCI »;

quale iniziativa abbia adottato o intenda adottare allo scopo di:

a) tutelare un diritto il cui rifiuto da parte delle autorità nazionali o regionali nella Repubblica Federale di Germania rappresenta, oltre che una violazione dei diritti dell'uomo, una palese violazione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari di stabilire la propria residenza in uno degli Stati aderenti alla Comunità europea;

b) impedire che si consumi un gesto che fomenterebbe le campagne xenofobe in atto anche contro i nostri connazionali e rappresenterebbe un atto di confessata discriminazione politica tanto più odioso e intollerabile, in quanto commesso dalle autorità di uno Stato aderente alla Comunità, nel semestre di presidenza italiana alla CEE, nei confronti di un cit-

tadino italiano, il quale non ha violato alcuna legge, italiana o della Repubblica Federale di Germania, non potendosi certamente accettare che l'aderire, o svolgere funzioni dirigenti nella maggiore e più prestigiosa organizzazione nazionale degli emigrati e famiglie (Filef), possa essere considerato una colpa, non solamente in quanto è una organizzazione democratica unitaria, e non una organizzazione diretta dal PCI, ma anche perché l'essere comunista, aderente al PCI, non può sollevare – almeno nei paesi della Comunità europea – alcuna « riserva giuridica in materia di sicurezza »;

se intende sollecitare l'intervento immediato della nostra ambasciata e quello del Governo, nella duplice veste nazionale e comunitaria, affinché sia accolta la richiesta avanzata dal nostro connazionale, il quale ne ha tutti i diritti, come riconoscono le stesse autorità di Norimberga le quali ricorrono a una esclusiva motivazione di ordine politico che non è compatibile con i principi democratici e con le norme sulla libera circolazione all'interno della CEE, tanto più che il nostro connazionale risiede nella Repubblica Federale di Germania da ben 25 anni, e affinché sia cancellata, e mai più riproposta l'odiosa motivazione discriminatoria, nei confronti del PCI, partito legale e democratico, per il quale vota la maggioranza relativa del popolo italiano e la stragrande maggioranza dei connazionali emigrati nella stessa Repubblica Federale di Germania, partito il cui impegno europeista è riconosciuto e apprezzato in ogni sede internazionale e dalla maggior parte delle forze politiche e sociali della stessa Repubblica Federale di Germania. (4-08811)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

D'ACQUISTO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere – premesso che:

la società Aeroporti di Roma è stata costretta ad assumere a tempo indeterminato, su disposizione del pretore del lavoro di Roma, 170 stagionali, che avevano intentato azione legale, pur avendo prestato soltanto 2 o 3 mesi di servizio; e che di contro altri dipendenti, con contratto a tempo determinato (che pure avevano espletato lodevole servizio per un periodo superiore ai dieci mesi e che avevano anche superato il cosiddetto periodo di prova) sono stati licenziati al termine del contratto;

questi ultimi non hanno adito le vie giudiziarie, confidando nel giusto riconoscimento ed apprezzamento del lavoro espletato con serietà e professionalità, e attendono ancora di essere richiamati in servizio —:

in che modo intenda intervenire presso la società Aeroporti di Roma per fare riassumere prontamente anche i dipendenti di cui sopra che hanno acquisito una esperienza di lavoro assai significativa; un minimo senso di giustizia vuole infatti che venga premiato chi ha riposto fiducia in una pubblica Società ed ha espletato un servizio di gran lunga superiore a quello degli stagionali riassunti per ordine del pretore. (3-01754)

BAGHINO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere, facendo seguito alle diverse interrogazioni e interpellanze a suo tempo presentate in merito alla situazione della FIT (Ferrotubi) di Sestri Levante e dopo ripetuti rinvii di incontri già fissati sia con i vari ministri competenti e sia con aziende a carattere pubblico, quale è in definitiva lo

avvenire di detta azienda che registra il 30° mese di lotta da parte delle maestranze. È veramente inammissibile che dopo numerose garanzie e assicurazioni ufficiali, ancora questa azienda, a suo tempo attiva e con commesse di notevole entità in atto, oggi praticamente sia avviata alla chiusura per ragioni concorrenziali e per motivi di politica non certamente sensibili alle esigenze delle maestranze liguri. (3-01755)

MACERATINI, FINI, TREMAGLIA F TASSI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – premesso che

alla pagina 8 del quotidiano *Paese* Sera del 21 marzo 1985 sono riportati gli annunci pubblicitari gratuiti;

in particolare, sotto la voce « messaggi » appare una inserzione del seguente tenore: « a tutti le compagne e compagni: l'antifascismo militante non è mai stato una moda, ora come sempre la nostra lotta spazzerà via tutti quei rigurgiti che non fanno onore alla nostra cultura operaia »;

inoltre, nella stessa rubrica appaiono « messaggi » di asseriti « gay », dei « tossici », dal tenore incomprensibile salvo che per gli addetti ai lavori per i quali potrebbero costituire tramite per illeciti traffici —:

quale valutazione dia della iniziativa del quotidiano Paese Sera, sia dal punto di vista deontologico sia dal punto di vista della conformità alle leggi vigenti, attesa la evidente pericolosità insita in questi « messaggi » gratuitamente diffusi per conto di persone non seriamente identificate:

quali iniziative l'autorità di pubblica sicurezza intenda adottare per la repressione dei reati che i « messaggi » sopra riportati indubbiamente concretizzano;

che cosa il Governo intenda fare per impedire che attraverso iniziative come quella del quotidiano *Paese Sera* possano venire agevolate o favorite attività chiaramente criminose. (3-01756)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri per sapere, premesso che:

con l'approvazione della legge n. 73 dell'8 marzo 1985 si sono aperte nuove possibilità per interventi straordinari di emergenza al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione;

tale legge al terzo comma dell'articolo 1 afferma: « I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento alla infanzia, alla maternità ed alla condizione della donna »;

il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2155/1 che lo impegna a considerare la drammatica situazione dell'infanzia denunciata dall'UNICEF che vede 40 mila bambini morire ogni giorno a causa della denutrizione e della fame, come una delle priorità più importanti;

l'UNICEF in collaborazione con l'organizzazione mondiale della sanità ha in corso interventi di urgenzá per realizzare sistemi di approvvigionamento idrico al fine di contrastare la siccità, la desertificazione, le epidemie e programmi nel campo dell'alimentazione, dell'igiene e dei servizi sanitari -:

alla luce e in considerazione di quanto esposto se non ritiene opportuno che vengano stabiliti nel piano di intervento di cui all'articolo 2 della legge n. 73 specifici progetti attuativi del comma terzo articolo 1, da concordarsi anche attraverso consultazioni con l'UNICEF al fine di coordinare l'azione comune evitando dispersioni, ritardi, sperperi e inefficienze.

(2-00633) « Trebbi Aloardi, Sanlorenzo, Crippa, Crucianelli, Masina ». Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli interventi straordinari nel mezziogiorno per sapere, premesso che:

con deliberazione del 28 dicembre 1978 il Consiglio di amministrazione della ex Cassa per il mezzogiorno approvava – con propria deliberazione – il progetto n. 26/3008 relativo alle opere di invaso del fiume Metrano in località Castagnara di Reggio Calabria per un importo di lire 39.000.000.000 di cui a base d'appalto lire 29.940.900.000;

veniva esperita la gare d'appalto e i lavori venivano provvisoriamente aggiu dicati al raggruppamento di imprese Ferrocemento-Lodigiani-Vianini per un importo di lire 72,4 miliardi;

a seguito di una campagna di stampa in cui venivano ipotizzati illeciti nell'esperimento di alcune gare di appalto inerenti la costruzione di dighe detta aggiudicazione provvisoria veniva annullata;

con successiva deliberazione 2088/PI del 18 giugno 1980 veniva disposta nuova gare d'appalto mediante licitazione privata da esperirsi nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, numero 14, in virtù della norma di cui all'articolo 5, comma A, della legge 8 agosto 1977, n. 584;

i lavori venivano affidati con delibera 3108/PI del 23 ottobre 1980 al raggruppamento Ferrocemento-Vianini-Lodigiani per un importo di lire 67.186.848.270;

l'importo di aggiudicazione definitiva rimaneva sostanzialmente identico a quello dell'aggiudicazione provvisoria in quanto nel secondo esperimento di gare erano stati tolti alcuni oneri che invece insistevano sul primo esperimento;

voci insistenti, anche se incontrollate, danno per certa l'avvenuta elaborazione di perizie suppletive per un importo di circa 60 miliardi di imminente presentazione presso la ex Cassa per il mezzogiorno;

l'importo originario – a prescindere dagli oneri di revisione prezzi – verrebbe ad essere quadruplicato –:

quali iniziative intendano prendere per accertare se quanto sopra risulta al vero e, se ciò dovesse essere confermato, come intende procedere l'organo di vigilanza e di controllo sugli atti della ex Cassa per il mezzogiorno;

se non ritengano necessaria un'analisi finanziaria dei costi che si verrebbero così a determinare e se non fosse più utile rescindere il contratto con il raggruppamento di imprese che ha in appalto i lavori per procedere a nuovo esperimento di gara; quali iniziative intende prendere per accertare eventuali responsabilità dei tecnici progettisti dell'opera e dei funzionari della ex Cassa per il mezzogiorno che hanno istruito originariamente il progetto di cui si parla.

(2-00634)

« NUCARA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri per conoscere quale sia l'indirizzo che il Governo intende tenere nel prossimo vertice europeo.

(2-00635) « BOZZI, BATTISTUZZI, STERPA ».